



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA**

Tesi di laurea in Introduzione agli studi di genere

**LA RAPPRESENTAZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE IN AMBITO GIUDIZIARIO.
UN'ANALISI SOCIO-GIURIDICA DELLA C.D. VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA**

Relatrice:

Isabel Fanlo Cortés

Candidata:

Alessandra Frank

Anno accademico 2024-2025

Indice

Introduzione	5
Capitolo I	10
CORNICE NORMATIVA	10
1.1 Definizione di violenza di genere	10
1.1.2 Le radici della violenza: gli stereotipi di genere.....	13
1.1.3 Le forme della violenza di genere	15
1.2 Definizione di vittima	19
1.2.1 I processi di vittimizzazione: vittimizzazione primaria, secondaria e terziaria.....	21
1.3 Quadro normativo nazionale e internazionale	25
1.3.1 Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	26
1.3.2 Direttiva 2012/29/UE	29
1.3.3 Codice penale e brevi cenni alla legge 69/2019 cd. Codice rosso.....	31
Capitolo II	33
PROCEDIMENTO PENALE E VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA	33
2.1 Analisi sulla complessità della scelta di sporgere querela	33
2.2 Il contatto con le Forze dell'ordine	39
2.2.1 Femminicidi commessi con armi detenute con regolare licenza	42
2.3 La prova dichiarativa e la valutazione di credibilità della persona offesa	45
2.3.1 Domande e risposte dell'esame dibattimentale	50
2.4 La “doppia offesa”: il linguaggio e le argomentazioni delle sentenze	55
2.5 I moventi individuati dai giudici	61
2.5.1 I moventi della sfera sentimentale	61
2.5.2 Il movente del possesso e dominio	63
2.5.3 Il movente della vendetta.....	64
2.5.4 Il movente strumentale	64
2.5.5 Il movente della violenza sessuale.....	64
Capitolo III	65
ANALISI DI UN CASO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA	65

3.1 Il fatto storico	65
3.1.2 Iter giudiziario e sviluppi processuali.....	70
3.2 Istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado	71
3.3 Il secondo grado di giudizio	77
<i>Bibliografia</i>	83

Introduzione

Il presente elaborato si concentra sulla rappresentazione sociale e in particolare giudiziaria delle vittime di violenza di genere. Per vittimizzazione secondaria si intendono le sofferenze ulteriori al reato subito, derivanti dal contatto tra persona offesa e istituzioni, famiglia, amicizie, media e ambienti sanitari. Questi, tramite comportamenti moralizzanti e giudicanti basati su stereotipi, posti in essere in modo più o meno consapevole, determinano traumi aggiuntivi in capo alle vittime¹. Questo lavoro si concentra sulla vittimizzazione secondaria che può derivare da atteggiamenti degli operatori del sistema giudiziario, quali forze dell'ordine, pubblici ministeri, giudici e avvocati. Questo fenomeno è centrale nel mantenimento in vita della cultura patriarcale. Cultura per la quale se viene posto in essere un atto di forza su una categoria marginalizzata, quella femminile, nessuno lo rivendicherà e l'autore ne uscirà comunque meno illeso da un punto di vista reputazionale rispetto alla donna. Vi è una sorta di complicità pubblica e istituzionale con gli autori di questi reati, per cui il focus diventano sempre le vittime e la loro vita, le quali sentono di doversi giustificare da tutti quegli sguardi e gesti che sembrano esprimere l'idea «è colpa tua»². Ma, è proprio de-responsabilizzando il reo e biasimando chi subisce, che il fenomeno risulta ancora sottostimato.

Nel primo capo si è fornita una base definitoria di tale fenomeno, poiché è solo comprendendo che non si tratta di semplici fattispecie offensive bensì di un intero assetto societario, rimasto immutato nel corso dei secoli, che si può arginare tale problema sociale.

I reati che hanno un movente di genere non sono reati qualsiasi e quindi non possono essere paragonati a furti, rapine e neppure omicidi. Questo perché vi è una cultura che li supporta e riproduce. Vi sono infatti delle credenze misogine così fortemente radicate all'interno di ognuno di noi per le quali talvolta può essere difficile rendersi conto che si sta pensando secondo schemi stereotipati.

La violenza di genere non è un qualcosa di imputabile solo individualmente, poiché è un sistema di valori radicato e sistemico che svantaggia le donne e chi non si conforma al proprio ruolo di genere. Per questo motivo nessuna donna e nessun uomo ne è veramente

¹ F. Fullone, *L'importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: Rape culture, Victim blaming e vittimizzazione secondaria*, in «Osservatorio violenza sulle donne», pp.2-3.

² F. Spaccatini, M.G. Pacilli, *Victim blaming e violenza di genere: antecedenti, funzioni e conseguenze*, in «La camera blu», n.21, 2019, pp.146-157.

esente, ma colpisce tutti trasversalmente, attraversa qualsiasi categoria sociale, e anche i soggetti più preparati talvolta possono ricadere in quelle dinamiche subdole e sottili non così palesemente visibili ad un occhio allenato.

Se queste sono le premesse, risulta problematica e del tutto fallace la narrazione che ne viene fatta, sia di vittime che di carnefici. Entrambi sono soggetti comuni, che appartengono alla normalità della società, non vi è alcun mostro che abita gli autori di questi reati. La creazione di un mostro è necessaria per non dover scardinare e ripensare i nostri valori. È utile per gli uomini che in questo modo si sentiranno immuni dal sistema patriarcale solo perché non stuprano o picchiano le donne. Ma tutto ciò sottostima e minimizza i numeri della violenza di genere, che ci dicono che la minaccia non è fuori di casa, non sono gli immigrati, gli sconosciuti, chi ti incontra la sera in un vicolo e ti violenta, ma sono i nostri mariti, ex partner, fratelli e padri³. E gli uomini che non riconoscono questa diffusione sistemica, nonostante la presenza di dati allarmanti, non vogliono vedere e quindi ammettere il loro privilegio.

Non sono mostri perché, anche l'atto più grave, il femminicidio, non è scatenato da cause individuali come spesso viene rappresentato dai media, alla base non vi è un *raptus* o problemi psicologici. La violenza maschile sulle donne è un fenomeno pervasivo e sistemico che attraversa tutte le culture, religioni, classi sociali, etnie perché la matrice comune è appunto il dominio e il possesso del corpo femminile⁴.

La violenza è il culmine di un crescendo di tensioni e atteggiamenti possessivi per i quali l'uomo crede di poter decidere sulla vita di un'altra persona, una donna, che altro non è che un proprio bene. Dunque, il primo gesto non sarà mai uno schiaffo o un pugno, ma tutto si incasterà in una dinamica di potere disfunzionale, in un'assoluta assenza di parità e di individualità, che però viene ritenuta normale e perciò risulta complicato abbandonarla.

La violenza di genere e i reati che ne gravitano attorno non sono altro che un modo di ristabilire un potere e un controllo che si ritiene perduto. È un modo per stabilire il proprio dominio su un corpo che, da sempre, si reputa di proprietà.

Se questo è il mondo e i valori in cui sia immersi, si può facilmente comprendere come la repressione penale da sola non possa nulla. Negli ultimi anni, tanti sono stati gli interventi volti ad arginare questo fenomeno, ma il problema è che tutti si sono concentrati solo ed

³ Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

⁴ C. Vagnoli, *Poverine. Come non si racconta il femminicidio*, Einaudi, 2021, pp.6-10.

esclusivamente sui rimedi penali. Rimedi che, sicuramente sono necessari anche ai fini di deterrenza, ma emanare nuove leggi senza istruire chi le deve applicare e i destinatari di esse è un lavoro a metà.

È necessario promuovere un'educazione alla sessualità, al consenso e alla parità di genere già dalla primissima infanzia. Insegnare agli uomini che non si fischia, non si tocca, non si stupra perché il corpo altrui non è oggetto soggiogato alla loro volontà ma è ugualmente libero, con uguali diritti e poteri.

Il secondo capo affronta il fenomeno della vittimizzazione secondaria durante tutto l'arco del procedimento penale. In particolare, si sono esaminati quelli che sono i momenti di maggior tensione e stress che la vittima dovrà affrontare. I punti principali su cui ci si è soffermati sono il primo contatto con le forze dell'ordine e i motivi per i quali il tasso di denuncia è ancora così basso.

Successivamente l'analisi si concentra sul dibattimento, con particolare attenzione al momento della testimonianza della persona offesa e alle modalità con cui questa è gestita e trattata dagli avvocati. Infine, viene esaminata la sentenza e il linguaggio utilizzato dai giudici, specificatamente alla motivazione e all'influenza che gli stereotipi di genere e la cultura patriarcale generano su di essa. In questo modo consolidando e legittimando quel sistema di valori in un atto formulato "in nome del popolo italiano"⁵.

Dalle indagini e dai dati conosciuti emerge infatti come il sistema penale non sia un luogo in cui le donne si sentono ascoltate, accolte e tutelate⁶.

Nemmeno il giudice più imparziale sarà realmente immune al contesto socio-valoriale in cui vive, rischiando di riprodurre stereotipi di genere nelle motivazioni delle sentenze. Motivazioni che responsabilizzano la persona offesa per quanto subito. Elemento del tutto assente nei giudizi su altri reati. Sembrerebbe assurdo, infatti, dire a chi ha subito un furto che è colpa sua perché quel giorno era uscito con un orologio vistoso.

Lo stesso avviene nell'avvocatura, la quale sicuramente avrà l'obiettivo primario di difendere l'imputato ma ciò non può avvenire a discredito di un altro soggetto. Non può avvenire se si è realmente coscienti dell'impatto traumatizzante che, in primis il fatto e poi l'iter giudiziario e le sue domande, hanno sulla vita del teste. Questo non vuol dire che devono azzerarsi le garanzie di presunzione di innocenza e a difesa dell'imputato, ma è utile

⁵ J. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Tab edizioni, Roma, 2022, p.30.

⁶ G. Creazzo, a cura di, *Se le donne chiedono giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2013.

bilanciarle con quelle a difesa di chi subisce un atto così violento nella propria sfera intima e privata e ha la necessità e il diritto di parlarne pubblicamente, senza sentirsi umiliata⁷.

L'ultimo capo della presente tesi verte sull'analisi di un caso giudiziario centrale nella comprensione del fenomeno di colpevolizzazione delle vittime di violenza di genere. Sono state riportate diverse domande nelle quali il messaggio veicolato era che fosse stato un suo atteggiamento o stile di vita ad aver scatenato quella violenza sessuale. Domande e giudizi che nascono proprio in forza di una cultura che giustifica l'uomo e il suo bisogno di soddisfare i propri impulsi sessuali, anche tramite sottomissione.

Ancora più problematica risulta essere la motivazione della sentenza assolutoria, che si fonda essenzialmente su circostanze estranee alla fattispecie di reato e sull'inattendibilità della persona offesa. Questo nonostante il Codice di Procedura Penale imponga, come per tutti gli altri testimoni, l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità. Ma, nei confronti delle dichiarazioni della persona offesa sembra esservi una presunzione di inattendibilità a priori. È come se a dover superare il vaglio del ragionevole dubbio fossero le sue parole e non i fatti presuntivamente attribuiti all'imputato⁸.

Le motivazioni di tale sentenza sembrano volte a esprimere un giudizio etico-morale sulla vita della persona offesa, trasmettendo implicitamente l'idea che, in fondo, se una donna tiene un tale comportamento la violenza è inevitabile, se non giusta.

In conclusione, un cambiamento culturale è indispensabile per superare la narrazione che considera la violenza di genere come una devianza individuale. Questa visione ignora il carattere sistemico del fenomeno, che si alimenta attraverso modelli di dominio, controllo e oggettivazione delle donne. Per interrompere questa spirale è necessario promuovere strategie di prevenzione, educazione e sensibilizzazione, contemporaneamente alle necessarie misure repressive. È fondamentale che gli operatori del sistema penale siano adeguatamente formati per comprendere appieno le dinamiche in cui si sviluppano le violenze di genere, i fattori che perpetuano queste dinamiche disfunzionali e il ruolo cruciale che svolgono nel supportare le vittime e nel favorire il loro percorso di uscita dalla violenza.

Si deve sviluppare approccio incentrato sull'accoglienza, sulla comprensione e sul rispetto, riducendo la tendenza alla colpevolizzazione delle vittime affinché possano vivere

⁷ P. Di Nicola, *Tra giudizio e pregiudizio*, in «AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori», fasc. n.3/2016.

⁸ E. Volta, *Un ascolto parziale: il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia*, in «Questione Giustizia», fascicolo n.4, 2022, pp.90-98. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-ascolto-parziale-il-lavoro-ideologico-dei-miti-di-stupro-in-aula-di-justizia>

il processo come un momento difficile ma allo stesso tempo di rivendicazione dei propri diritti.

.

Capitolo I

CORNICE NORMATIVA

1.1 Definizione di violenza di genere

La violenza di genere o violenza maschile sulle donne, violenza domestica presenta una molteplicità di definizioni che vengono di volta in volta utilizzate nei discorsi pubblici, politici, dai media e dalle fonti legislative¹.

Tra questo proliferare di definizioni, quella che risulta maggiormente condivisa è la definizione fornita dalla Convenzione di Istanbul del 2011, approvata dal Consiglio d'Europa, «sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», la quale tipizza, all'art.3 lett.a), tale violenza in questo modo: “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” e alla lett. d) dello stesso articolo afferma: “l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”².

Queste due definizioni sono fondamentali per comprendere la portata di tale fenomeno, proprio perché sottolineano come suddetta violenza si origini dall'appartenenza al genere femminile e dalla mancata adeguatezza alle aspettative e i ruoli di genere.

Inoltre, si noti come per la prima volta, un documento giuridico internazionale e vincolante abbia inserito tra le forme della violenza non solo quelle più gravi ed evidenti,

¹ M. Poppola, D. Bagattini, *Violenza maschile sulle donne. Il ruolo dell'assistente sociale tra sfide e opportunità*, Genova University press, Genova, 2024, pp.8 e ss.

² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011. <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

come quella fisica e sessuale, ma anche la violenza psicologica ed economica, le quali spesso sono di più difficile individuazione e talvolta ritenute accettabili e anzi normalizzate dalle vittime stesse. Il secondo aspetto originale di questo documento è l'importante presa di coscienza delle radici culturali di tale fenomeno e del suo carattere transculturale, ciò permette di considerare la violenza di genere non più come una questione individuale ma come un problema politico delegittimando quelle narrazioni che suggeriscono vi sia una qualsiasi forma di devianza patologica in capo all'autore di tali reati³.

Sulla base delle definizioni fornite dalla Convenzione di Istanbul, possiamo individuare due categorie: la violenza di genere in senso stretto e in senso lato. La violenza di genere in senso stretto è una violenza che viene agita sulle donne in quanto donne e che origina da rapporti asimmetrici di potere⁴. Questa forte asimmetria tra i ruoli che donne e uomini rivestono nella coppia e nella società, non è un problema individuale bensì ha origini storiche antichissime ed è un qualcosa di cui la nostra società è fortemente intrisa. Volendo semplificare molto si può affermare che la donna e il suo corpo sono da sempre considerate di proprietà dell'uomo⁵.

La conseguenza pratica di questo assetto culturale è che, ad esempio, nei casi di violenza sessuale, non si colpevolizza l'autore, in quanto sulla base di credenze, ormai considerate qualità innate, gli uomini non sarebbero in grado di reprimere i propri impulsi sessuali, e non sarebbe quindi in grado di comprendere se vi è consenso o no, ma vi è una sorta di comprensione nei loro confronti, in quanto la minigonna corta di una donna sarebbe un palese invito a prendere ciò che vedono nell'ottica che per gli uomini è tutto a loro disposizione, sostenuto anche dall'altro stereotipo secondo il quale le donne sarebbero passive anche nell'esternazione dei loro desideri sessuali⁶. In questa visione, la colpa ricadrebbe dunque sulle donne, che dovrebbero imparare a coprirsi se non desiderano essere oggetto del desiderio maschile, in quanto l'uomo non deve chiedere mai.

Quando si sente parlare di emergenza o di crisi degli ultimi anni in relazione al crescente numero di denunce e femminicidi, è una modalità errata di definire tale fenomeno, in quanto la violenza di genere è sempre esistita, la differenza sostanziale è che fino alla metà del

³ P. Parolari, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto e questioni pubbliche», Vol.14, 2014, pp.860-863.

⁴ I. Fanlo Cortés, *slide lezioni del corso Introduzione agli studi di genere – Diritto e genere*, Università degli studi di Genova, 2024, pp.2, https://2023.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/384903/mod_resource/content/1/lezione%2011%20aprile_violenza%20e%20diritto.pdf.

⁵ C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna*, Fabbri Editori, Milano, 2021, pp.20-30.

⁶ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano, 2018, pp.43-44.

secolo scorso, era totalmente accettato che il marito picchiasse la moglie, desse in sposa le figlie femmine, uccidesse la moglie adultera e dunque ricoprisse quell'antico ruolo di *paterfamilias*, secondo il quale tutti i componenti femminili della famiglia non sono altro che oggetti di proprietà. Difatti se individualmente la colpa è di chi realizza suddetti comportamenti, non si può negare che vi sia anche una dimensione collettiva, che ne condivide la responsabilità proprio in forza di quella costruzione di generi e ruoli gerarchicamente ordinati⁷. E proprio perché socialmente e giuridicamente accettato, le vittime non si riconoscevano neppure come tali. È solo grazie alle lotte del movimento femminista e alla progressiva emancipazione femminile che si è iniziato a sentire parlare di violenza di genere nei discorsi pubblici o politici.

La violenza di genere in senso lato invece, viene realizzata contro tutti quei soggetti che non seguono le aspettative e gli stereotipi di genere della società patriarcale. Si tratta della violenza contro le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+⁸.

La stessa Convenzione di Istanbul del 2011 definisce il genere come “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini⁹”. Nella nostra società è ben chiaro, infatti, cosa è opportuno o meno per essere considerati “veri uomini” o “vere donne”, e queste regole sociali vengono tramandate attraverso gli stereotipi di genere. Ed è proprio quando le persone fuoriescono dal ruolo loro assegnato dalla società patriarcale che diventano soggetto passivo di violenza, la quale viene perpetrata dagli uomini bianchi, etero, cisgender e abili nei confronti di tutte le minoranze che non si rispecchiano nei ruoli tradizionali che la società ha scelto per loro, per mantenere un ordine sociale e una gerarchia che sicuramente avvantaggia solo coloro che sono gli autori della violenza, dunque gli uomini. Proprio sul punto Pierre Bourdieu, sociologo francese, negli anni '70 definì il dominio maschile sulle donne come violenza simbolica, ossia l'imposizione di una visione del mondo e dei suoi codici culturali, ovvero di strutture mentali storicamente costruite. Sempre secondo l'autore questa violenza funziona proprio grazie alla complicità di chi la subisce, che l'accetta poiché facente parte del proprio inconscio¹⁰.

⁷ L. Gasparrini, *Questo uomo no, #74 - La colpa e la responsabilità*, 2016, <https://questouomono.tumblr.com/post/145547818532/questo-uomo-no-74-la-colpa-e-la-responsabilita>.

⁸ I. Fanlo Cortés, slide lezioni del corso Introduzione agli studi di genere – Diritto e genere, cit, pp. 2-4.

⁹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011, art.3c.

¹⁰ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1999.

1.1.2 Le radici della violenza: gli stereotipi di genere

Se negli ultimi trent'anni i numeri degli omicidi in Italia sono radicalmente scesi, lo stesso non è avvenuto per i femminicidi, il cui numero rimane pressoché invariato¹¹. Una delle cause di ciò è sicuramente il fatto che la violenza di genere non è soltanto un reato, bensì riflette un modo di intendere la società e le donne, la cui origine probabilmente coincide con la nascita dell'umanità¹². È dunque un prodotto storico fortemente radicato in ogni società, da quelle più evolute a quelle meno; infatti, si parla di fenomeno transculturale proprio perché attraversa ogni soggetto indipendentemente da cultura, classe sociale, paese, religione... e nasce da relazioni asimmetriche di potere. Sempre a sostegno della trasversalità di tale cultura patriarcale, negli ultimi anni sui social è nato lo slogan "All men". Questo ha suscitato parecchio scalpore e frustrazione in quegli uomini che si sentono distanti da chi commette tali violenze, ma quell'enunciato sta ad indicare che la cultura dello stupro è assimilata da tutti gli uomini: bianchi, neri, destra, sinistra, con disabilità e perfino gay. Se infatti almeno sulla carta si può affermare che in Italia le donne godano degli stessi diritti degli uomini, nella realtà fattuale questa parificazione non è ancora avvenuta. A sostegno di questo dato si cita il Gender Equality Index 2019, elaborato dallo European Institute for Gender Equality, secondo il quale l'Italia si posiziona al quattordicesimo posto per parità di genere e con un punteggio inferiore di 4,4 punti rispetto alla media europea¹³.

Ciò che mantiene in vita questa uguaglianza solo formale e la violenza maschile contro le donne sono, almeno in parte, gli stereotipi di genere, ovvero una serie di aggettivi e qualità, basate su credenze culturali e sociali profondamente radicati nell'immaginario collettivo, che dovrebbero appartenere in modo diverso a uomini e donne¹⁴. Sin dall'infanzia, e in realtà anche prima della nascita, le famiglie e le scuole educano le bambine e i bambini a riconoscere cosa è corretto e cosa no per diventare un *vero uomo* o una *vera donna*, come se vi fossero dei codici corretti da seguire. Questo è emerso anche grazie al lavoro di Luisa Stagi e Emanuela Abbatecola¹⁵, le quali hanno svolto una ricerca sulla riproduzione degli stereotipi di genere nelle scuole primarie di Genova. Dal lavoro svolto è emerso come gli

¹¹ *cf.* Censis, 2019; Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 2018; M. Barbagli, A. Minello, 2017

¹² M. Dell'Anno, *Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*, LuoghInteriori, Città di Castello, 2021, pp.21 e ss.

¹³ European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index 2019: Italy*, in https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190366_mh0319021enn_pdf.pdf

¹⁴ C. Cretella, I.M. Sánchez, *Lessico familiare*, Settenove, 2014, p.51.

¹⁵ Si veda il lavoro svolto da due professoressa del dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova, E. Abbatecola, L. Stagi, *Pink is the new black*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2017.

stessi docenti educino le bambine e i bambini a dover essere diversi e a dover corrispondere alle aspettative di genere, questo avviene tramite i rinforzi, ovvero incoraggiare o meno determinati comportamenti sulla base dell'adeguatezza rispetto al genere di appartenenza. Gli stereotipi irrigidiscono la società verso il suo naturale cambiamento e sviluppo, questo perché inducono ad una naturalizzazione delle differenze tra uomo e donna, quando in realtà è un prodotto della socializzazione. La stessa Simone de Beauvoir, una delle principali teoriche femministe, scriveva che donne non si nasce, lo si diventa¹⁶ e lo stesso avviene per gli uomini mediante l'interiorizzazione delle convenzioni socio-culturali che definiscono il maschile e il femminile¹⁷. Gli stereotipi, nuocciono non solo alle donne, ma anche agli uomini, i quali rimangono bloccati in quell'idea di virilità per la quale non possono lasciarsi andare a emozioni di tristezza, ma l'unica emozione corretta che un uomo può provare è la rabbia e di conseguenza la violenza. I maschi sono portati tutti i giorni a gareggiare con gli altri per diventare uomini, dimostrando ogni giorno di essere all'altezza di quelle pretese e prove di virilità, e tra queste la prova più difficile è quella di conquista e mantenimento del potere in tutti gli ambiti sociali di vita: in famiglia, al lavoro, con gli amici... e chi non vi riesce è solo un debole e una femminuccia. Gli stereotipi, dunque, sono rivolti e danneggiano tutti, ma proprio perché il loro fine è quello di mantenere un monopolio maschile, sono volti alla valorizzazione di tale potere e alla giustificazione della modalità sopraffattrice verso le donne¹⁸. Si può dunque affermare che la violenza maschile sulle donne si manifesti qualora le donne fuoriescano dai binari loro tracciati dagli stereotipi di genere, quando dunque non si riconoscano nel ruolo nel quale la società le ha relegate, ma che invece decidano di occupare lo spazio che fino a quel momento era di prerogativa maschile. Gli uomini, storicamente abituati ad essere gli unici detentori del potere, il che ha contribuito alla creazione dell'ideologia della superiorità maschile¹⁹, si sentono minacciati dal fatto che oggi le donne stanno occupando sempre maggiore spazio e prerogative pubbliche e dunque per ristabilire un ordine sociale di genere utilizzano la violenza, tramite battute sessiste nell'ambiente lavorativo, molestie e infine gli atti più gravi. Dunque, si può riconoscere che la violenza di genere nasce per riappropriarsi di un qualcosa che agli uomini è stato rubato: il potere.

¹⁶ S. De Beauvoir, *Le Deuxième Sexe*, 1949, trad. it., *Il secondo sesso*, il Saggiatore s.p.a., Milano, 2012.

¹⁷ M. Dell'Anno, *Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*, cit., p.39.

¹⁸ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano, 2018, pp.41-42.

¹⁹ B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico*, FrancoAngeli, Milano, p.51.

In particolare, quando la violenza è interna a relazioni intime, il che avviene nella maggior parte dei casi, vi è alla base una concezione egoistica dell'altro, si nega il fatto che la partner sia un individuo a sé dotato di libertà, ma anzi viene inteso come un prolungamento di sé stessi, un qualcosa di proprio. E se questo pensiero viene analizzato in modo complementare all'idea patriarcale secondo la quale il corpo femminile non è altro che un oggetto di proprietà dell'uomo, ben si può comprendere il perché della frequenza di episodi violenti in una prospettiva di genere all'interno di una relazione romantica²⁰. Tutto ciò è in stretta connessione con l'ideale di amore romantico, secondo il quale la violenza sarebbe in realtà un modo di esprimere l'amore, soprattutto se ad attuarlo è un uomo. Il senso comune è appunto quello di attribuire alla gelosia, alla possessività un qualcosa di positivo, poiché sarebbe un modo per misurare l'amore.

1.1.3 Le forme della violenza di genere

L'espressione "violenza di genere" viene spesso erroneamente associato ai soli casi di femminicidio, ovvero l'uccisione di una donna in quanto donna e nella maggior parte dei casi all'interno del contesto familiare o ex familiare. Il femminicidio, dunque, rappresenta la forma più grave, in quanto ne consegue la cancellazione totale della vita della donna, ma non è l'unica forma nella quale si estrinseca la violenza di genere. Attorno a questo termine non sono mancate le critiche da parte di chi ritiene superfluo etichettare l'uccisione di una donna con un termine a sé, perché, un omicidio è comunque un omicidio. Ma in realtà non tutte le uccisioni di donne si possono classificare come femminicidi, ad esempio quello avvenuto durante una rapina in banca. Suddetto termine rappresenta infatti il motivo per il quale una donna viene uccisa, ossia un motivo di genere, restituendo un'idea di problema sociale collettivo²¹, e non dell'individuale uccisione della ragazza X per mano del conoscente Y.

"Violenza di genere" è un'espressione ombrello, al cui interno troviamo una molteplicità di manifestazioni, le quali condividono la stessa radice culturale: l'idea che la donna sia soltanto un corpo, la cui unica funzione sia quella di rendersi desiderabile per il sesso maschile, il quale può usufruirne nei tempi e nella modalità che meglio ritiene. È infatti sulla base di questo pensiero che ancora nella società odierna non si ritiene così grave un

²⁰ B. Feroletto, *Uno sguardo complesso al fenomeno della violenza nelle relazioni intime: specificità di genere e risvolti metodologici*, in «Ricerca psicoanalitica», XXXIV-1, 2023, pp.119-120.

²¹ M. Dell'Anno, *Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*, cit., p.26.

palpeggiamento o un fischio di apprezzamento per strada²². Se infatti è ormai sentimento comune ritenere che l'uccisione di una donna sulla base di discriminazioni di genere sia da punire, lo stesso non si può dire per le forme più sottili ma ugualmente destabilizzanti di violenza. In particolare, quando si parla di violenza psicologica o economica si fa enormemente più fatica a riconoscerla, anche da parte delle stesse vittime, le quali talvolta normalizzano questi atti come un qualcosa di dovuto all'interno di una dinamica di coppia. Poiché se infatti oggi la chiamiamo violenza e dunque la condanniamo, fino alla metà del secolo scorso, era considerato un diritto del marito e del padre²³. Era una forma di disciplina e di controllo ritenuta necessaria e legittima per "aiutare" le proprie compagne a svolgere correttamente il loro ruolo²⁴. E se dunque nel passato recente dell'umanità tutto questo era consentito, non c'è da stupirsi se la legge penale da sola non basta a sradicare questi reati, ma è appunto necessario un rinnovamento culturale tramite i mezzi di istruzione e informazione che sviluppi sin dall'infanzia un'educazione al rispetto e alla parità tra gli esseri umani, non solo tra i generi.

Al fine di evidenziare quanto facilmente si tenda a sminuire la violenza e addirittura giustificarla si riporta quanto detto dallo psichiatra e opinionista televisivo Raffaele Morelli durante un'intervista a RTL, a giugno 2020, in merito al fenomeno del *catcalling*: "Se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi. Puoi fare l'avvocato o il magistrato, ottenere tutto il successo che vuoi ma il femminile in una donna è la base su cui avviene il processo [...] la donna è la regina della forma, la donna suscita il desiderio: guai se non fosse così"²⁵. Queste parole rappresentano il sentire comune e sottolineano la matrice da cui nasce la violenza, ovvero l'oggettificazione del corpo femminile, visto solo in quanto carne e dunque incapace di provare sentimenti di ribellione o di libertà. Il corpo femminile ha il solo scopo di essere desiderabile dal genere maschile, solo così la donna può sentirsi appagata, solo quando sente di essere voluta sessualmente dall'uomo²⁶.

Per imparare a riconoscere e denunciare tutte le espressioni della violenza di genere, è necessario ripensarla come una piramide, al cui vertice troviamo gli atti di cancellazione

²² *Ibidem*.


²³ T. Pitch, *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», 2-2008, pp. 7-13.

²⁴ M. Dell'Anno, *Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*, cit., pp. 21-27.

²⁵ R. Morelli, intervista su *La potenza e la bellezza della seduzione femminile*, Non Stop News, RTL 102.5, 24 giugno 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=6qOW6zWh-fs>

²⁶ C. Vagnoli, *Maledetta sfortuna*, cit., pp.60-63.

della donna, femminicidi, stupri o tentati stupri, e al di sotto possiamo inserire tutta una serie di fenomeni dei quali, spesso si tende a sminuirne la portata e l'incisività nella vita di una donna. A tal fine si riporta un'illustrazione del libro *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere* di Vagnoli, nel quale l'autrice esplora tutte le varie forme di violenza di genere attraverso esempi di tutti i giorni.



²⁷ Ivi, pp. 58.

Come si enuncia nella relazione annuale della Casa delle donne di Bologna (2018)²⁸, dei 115 femminicidi, la maggior parte delle donne coinvolte sono quelle inserite o appena uscite da una relazione nella quale da molto tempo si verificavano episodi di violenza, destituendo quella narrazione per cui l'uccisione avviene sulla base del raptus, ma sottolinea come avvenga un'escalation di violenze fisiche e psicologiche che portano alla cancellazione della vita della donna²⁹. Sempre secondo tale relazione nel 52,17% dei casi i femminicidi sono perpetrati dal partner, e il 10,43% da ex partner. È proprio all'interno delle relazioni familiari che si consumano maggiormente queste violenze, non solo appunto l'uccisione ma anche violenze psicologiche, economiche, abusi fisici e sessuali, ed è causa dell'intimità del luogo in cui si consumano che vi è difficoltà nell'emersione del fenomeno. Sono definite relazioni disfunzionali nelle quali, vi è un partner in stato di prevaricazione e uno di soggezione, in questo caso la donna, la quale talvolta è anche economicamente dipendente dal partner³⁰. È in questo tipo di relazioni che si consuma il cosiddetto ciclo della violenza, definito da L.Walker (1979) come *“il progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner”*, il quale si articola in tre fasi. Vi è un'iniziale crescita della tensione, tramite comportamenti scostanti e silenzi punitivi, durante la quale la donna tenta di placare in ogni modo l'uomo per prevenire il suo agire violento, invano. Successivamente vi è il vero e proprio maltrattamento, il quale è a sua volta graduale, inizialmente spintoni e urla, le quali diventeranno poi schiaffi, calci e pugni. A seguito di ciò vi è la fase della luna di miele, durante la quale l'uomo promette di non farlo più, di cambiare e di essere mortificato; tuttavia, in tale fase avviene anche lo scarico di responsabilità verso la donna, alla quale viene fatto credere di essere la causa dei maltrattamenti. Una volta che questo ciclo si è radicato, ogni fase si fa più intensa e soprattutto quella iniziale e di “recupero” della relazione si fanno più brevi, lasciando maggiore spazio alla violenza vera e propria³¹. È all'interno di tale ciclo che dovrebbe inserirsi l'operato delle Forze dell'ordine e degli operatori giudiziari per aiutare la donna ad uscirne; invece, spesso succede che tali episodi vengano qualificati,

²⁸ CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA, *I femminicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativi al 2018*, Bologna 2019. https://femicidiodicasadonne.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/11/feminicidi_italia2018_web.pdf

²⁹ M. Dell'Anno, *Parole e pregiudizi*, cit., p.32.

³⁰ Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione su “La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale”, 2020, pp.4-6. <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>

³¹ Rete Antiviolenza Milano, *Il ciclo della violenza*, ultima visita 8/09/2024. <https://www.reteantivolenzamilano.it/il-ciclo-della-violenza/>

anche dalla vittima stessa, come meri conflitti familiari, producendo danni inquantificabili sulla donna stessa, colpevole di essere stata debole e non essere stata in grado di uscirne, ma anche sui minori esposti alle violenze³².

1.2 Definizione di vittima

Il termine vittima non presenta una definizione univoca, sicuramente la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, ha tentato di offrirne una all'articolo 2: "una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato" e ancora di vittima indiretta "un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona"³³. Originariamente, la parola latina *victima* si riferiva all'animale che veniva sacrificato in offerta agli dèi, solo successivamente si è trasformata in un'accezione pagana, intesa appunto come la persona che subisce un danno ingiusto³⁴.

In realtà la scienza che studia il crimine analizzando il punto di vista della vittima, la cosiddetta vittimologia, è una branca della criminologia che si è sviluppata solo recentemente. Secondo Sandra Sicurella³⁵, la sua nascita può essere attribuita all'opera di Hans Von Hentig del 1949³⁶, prima di allora i reati venivano analizzati e studiati solo nell'ottica del reo. Proprio per questo tardo sviluppo, anche all'interno del sistema penale la voce delle vittime ha acquisito rilievo solo pochi anni fa con la creazione della restorative justice, con la quale si pongono in confronto dialettico autore del reato e vittima alla ricerca di una riparazione della pace sociale lesa³⁷.

Nel sistema penale e processuale italiano, la vittima ha la possibilità di partecipare al processo, facendo sì che si configurino diverse accezioni di vittima nel momento in cui

³² Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione su "La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale", 2020, pp.4-6.

³³ https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgcp_tavolo18_allegato3.pdf

³⁴ E. Piras, *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, in «Ragion pratica», 1-2021, pp. 251-252

³⁵ S. Sicurella, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima* in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza» - Vol. VI – N.3, Settembre – Dicembre 2012.

³⁶ Si veda H.V. Hentig, *The criminal and his victim*, Yale University press, New Haven, 1948.

³⁷ D. Fondaroli, *Diritto penale, vittimizzazione e "protagonismo" della vittima*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», Vol. VIII-1, 2014, pp. 75.

decide di parteciparvi, si dà il caso che infatti lo possa fare quale persona offesa (art.90 c.p.p.) e in tale veste avrà anche degli specifici diritti come quella di opporsi alla richiesta di archiviazione del PM, o in veste di danneggiato del reato (art.185 c.p.) qualora abbia subito un danno patrimoniale, fisico, morale o biologico dalla commissione del reato. È importante specificare che in quest'ultimo caso, non sempre il danneggiato che si costituisce parte civile in un processo penale coincide anche con la persona offesa, ad esempio nel caso di un omicidio.

Questa importante suddivisione dei ruoli e delle figure del soggetto passivo di un crimine risulta poi parificata dall'opinione pubblica e dai media che riconducono tali soggetti sotto l'unico e multiforme termine di vittima³⁸. Se infatti il compito delle istituzioni e delle leggi è quello di tutelare i soggetti passivi di un crimine, i media, con l'obiettivo di catturare l'attenzione pubblica, riducono le esperienze di questi a rappresentazioni stereotipate. La spettacolarizzazione del dolore, infatti, erode questa tutela, trasformando le persone e le loro esperienze di vita in beni di consumo³⁹.

Gli atteggiamenti e le esperienze emotive delle vittime sono a loro volta oggetto di stereotipi e pregiudizi secondo i quali queste dovrebbero provare sentimenti di ansia o depressione, ed è sulla base dell'adeguatezza della loro risposta emotiva che si fonda la solidarietà e la compassione dell'opinione pubblica e talvolta anche degli operatori giuridici nei loro confronti⁴⁰. Questo aspetto risulta amplificato in relazione ai reati che rientrano nella cosiddetta violenza di genere, questi infatti, ad eccezione dei femminicidi, si basano essenzialmente sulle dichiarazioni della vittima e del reo e solo in parte su prove documentali ed è dunque la sede naturale in cui il giudizio in merito alla credibilità della persona offesa si rende più intenso. La credibilità viene tarata sull'adeguatezza delle risposte emotive rispetto al fatto subito. Come affermato dalla giudice Paola Di Nicola la violenza di genere è l'unico delitto che ha come principale sospettata la vittima⁴¹, ed è proprio questo uno dei motivi per i quali le donne denunciano con difficoltà, perché sono consapevoli che durante il processo, ma anche già nella fase investigativa, saranno loro, la loro vita ad essere posti sotto osservazione, e dunque oltre a rivivere il trauma del fatto in sé, saranno costrette a

³⁸ *Ivi*, pp. 76.

³⁹ E. Piras, *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, cit., pp. 252

⁴⁰ A.M. Giannini, E. Tizzani, *I bisogni delle vittime del crimine: proposta per un modello esplicativo*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza» Vol. III -N. 2, 2009, pp.35.

⁴¹ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, HarperCollins, 2021, pp.111.

dover dare spiegazioni o giustificazioni che poco hanno a che fare con ciò che è successo⁴². Questi atti hanno ripercussioni a livello psicologico, fisico e socioeconomico nelle vittime, queste infatti tendono a perdere fiducia in sé stesse e di conseguenza autonomia, rinunciano alla rete familiare e amicale, in una progressiva tendenza all'isolamento, rischiando anche di perdere il lavoro; è quindi necessario che fuoriescano dal ciclo della violenza incontrando figure di aiuto nella ricostruzione del sé violato. Questo non è del tutto scontato, è emerso infatti da un'indagine Istat del 2015 che, tra le donne che hanno denunciato di aver subito violenza in una relazione o ex relazione intima, il 45,8% ha stabilito un giudizio negativo sull'operato delle Forze dell'ordine⁴³. Questi, mancando di una formazione specifica sul tema e sull'accoglienza di queste donne, tendono a sminuire gli atti meno gravi, come una spinta o una sberla, non qualificandoli come forme di abuso ma come atti sporadici che rientrano nella dinamica di coppia, la quale spesso si tende a lasciare privata e a non investigare oltre. Il rischio però è che una donna che, nei primi istanti dopo la violenza, entri in contatto con figure non preparate ad ascoltarla e subisca atti vittimizzazione secondaria. Diverso è invece il caso in cui le donne si rivolgano ai Centri antiviolenza, nati negli anni '80 a seguito delle lotte femministe, ovvero luoghi predisposti all'accoglienza delle donne vittime di violenza e con l'obiettivo di fuoriuscita da essa tramite la promozione dell'autonomia delle donne. L'approccio di tali operatrici è dunque quello di non ridurre la donna a mera vittima, riducendone l'esistenza al solo reato subito, bensì promuovono misure di salvaguardia dei propri diritti, di ascolto non giudicante e l'autodeterminazione di ogni donna⁴⁴.

1.2.1 I processi di vittimizzazione: vittimizzazione primaria, secondaria e terziaria

La vittimizzazione è la costruzione sociale delle vittime, come già anticipato nel precedente paragrafo, il termine vittima è un costrutto sociale, nel senso che si basa appunto su credenze e stereotipi che la società attribuisce a tale soggetto. La stessa Trudy Govier (2015)⁴⁵ tratta il tema della “vittima ideale” ossia inerme, passiva ma allo stesso tempo

⁴² E. Piras, *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, cit., pp.260-261.

⁴³ https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf, pp.10.

⁴⁴ M. Cannito, *Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto*, in «Studi sulla questione criminale», Fascicolo 1-2, 2019, pp.188-199.

⁴⁵ T. Govier, *Victims and Victimhood*, Peterborough, Broadview Press, 2015.

rispettabile ed è quindi sulla base dell'aderenza o meno a tali aspettative sociali che si gioca la solidarietà del pubblico⁴⁶. Ma il fatto è che nei reati di violenza di genere, le vittime sono corrispondono mai allo stereotipo: sono altalenanti, diffidenti, non possiedono prove documentali come referti perché non sono mai state al pronto soccorso, non vi sono testimoni perché non hanno mai confidato a nessuno tali violenze, e anzi potrebbero descrivere il compagno violento come un brav'uomo, come qualcuno che ha fatto quello che ha fatto perché istigato dalla vittima stessa. Ciò avviene non perché vi sia qualcosa di falso nelle dichiarazioni, ma in questi casi la memoria nasconde e annebbia i giorni e gli avvenimenti, e si cercano continue giustificazioni a ciò che è accaduto perché alle donne fa più male ammettere di aver sposato un uomo violento e di averlo anche amato⁴⁷. I processi di vittimizzazione sono di tre tipi: primaria, secondaria e terziaria. Per violenza primaria si intendono gli effetti derivanti direttamente dal reato che la vittima ha subito; si tratta dunque delle conseguenze fisiche, psicologiche, economiche dei traumi subiti, attribuibili al reato⁴⁸. La vittimizzazione secondaria è invece quel processo di spostamento della responsabilità dall'autore del reato alla parte lesa attraverso un linguaggio e un atteggiamento giudicante e moralizzante da parte dell'apparato giudiziario e mediatico⁴⁹. Sono dunque le ulteriori sofferenze che le vittime provano dall'incontro con le istituzioni e le agenzie di controllo, ovvero tutte quelle tappe con cui la vittima si deve interfacciare proprio a seguito della vittimizzazione primaria, dunque ad esempio l'incontro con giornalisti, avvocati, giudici⁵⁰... può essere definito come un *maltrattamento istituzionale*⁵¹, che talvolta può determinare conseguenze ancora più negative della vittimizzazione primaria stessa⁵². Questo perché oltre alla reiterazione della sofferenza e paura provata durante l'evento, vi è anche la paura, la vergogna e il senso di colpa che amplificano questa sofferenza e possono portare ad uno scoraggiamento verso il processo e la volontà di ottenere giustizia. I contesti in cui vi è maggiore rischio di vittimizzazione secondaria sono la ripetuta richiesta di narrare i fatti in

⁴⁶ E. Piras, *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, cit., pp.256-258.

⁴⁷ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano, 2018, p.170.

⁴⁸ I.L. Santalucia, *La Vittimizzazione nella Violenza*, in «Osservatorio sulla violenza», <https://www.osservatoriovioolenza.org/la-vittimizzazione-nella-violenza>, ultima visita 1/09/2024.

⁴⁹ F. Fullone, *L'importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: Rape culture, Victim blaming e vittimizzazione secondaria*, in «Osservatorio violenza sulle donne», pp.2-3.

⁵⁰ G. Fanci, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», Vol. V-N. 2, 2011, pp.54-55.

⁵¹ S. Cirillo, *La vittimizzazione secondaria: alcune forme di violenza istituzionale nei confronti delle famiglie maltrattanti*, in «Terapia familiare: rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale» n.83, 2007, p. 4.

⁵² G. Fanci, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, cit., p.61.

causa, la quale comporta un contatto frequente con il sistema penale e processuale caratterizzato da formalità e rigidità di cui spesso le vittime sono ignare e inconsapevoli, anche il modo in cui queste vittime vengono ascoltate, insinuando il dubbio sulla loro reale capacità di ricordare, di manifestare la mancanza di consenso e di ribellarsi all'azione. Inoltre, anche l'alta probabilità che l'identità delle vittime e dei loro familiari diventi di dominio pubblico a causa di quella eccessiva spettacolarizzazione del dolore. Ed infine la possibilità di incontrare l'autore del reato in tribunale, ciò dovuto anche alla mancanza di ingressi differenziati⁵³. La vittimizzazione secondaria presenta una dimensione sia sociale che psicologica, poiché dal punto di vista sociale, le parole con cui si racconta la violenza possono arrivare a plasmare giudici, avvocati, forze dell'ordine in merito alla credibilità della vittima e alla sua co-responsabilità. Tutto ciò avviene tramite campagne di svalutazione della sofferenza o di biasimo nei confronti della vittima come se "se la fosse andata a cercare". Mentre a livello psicologico atteggiamenti colpevolizzanti possono portare anche ad un'auto biasimo o senso di vergogna e di colpa nei propri confronti, minando la fiducia che queste riversano nelle istituzioni e nel futuro, riducendo la loro stessa esistenza a mera vittima⁵⁴. Il processo di vittimizzazione secondaria può essere definito quale bias cognitivo anche se in realtà ha la specifica funzione di mantenere un ordine gerarchico tra i generi, rivolgendosi in particolare nei confronti di quelle donne che non assolvono ai ruoli tradizionali loro imposti. Spesso infatti leggiamo titoli di giornale che suggeriscono sia stata la donna a portare alla pazzia e dunque al compimento di quel gesto l'autore, de-responsabilizzando quest'ultimo⁵⁵. Un altro effetto allarmante che questo fenomeno comporta è l'inibizione alla denuncia da parte delle altre vittime, per le quali già risulta complicato partecipare al processo, dove dovranno rivivere quell'evento traumatico, in più sono consapevoli che verrà svolto un secondo processo, ancora più pubblico, alle loro parole, al modo in cui erano vestite, se hanno urlato abbastanza, se erano ubriache⁵⁶... la stessa corte di Cassazione ha affermato che «la vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto

⁵³ Regione Puglia – dipartimento welfare, *Dalla loro parte. Rete pugliese per l'orientamento e l'ascolto delle vittime di reato*, 2024, pp.28-29. https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3127931/Manuale+operativo+per+la+presa+in+carico+delle+vittime+di+reato_def.pdf/c15a9ea8-a577-fd87-4178-e83a5dbd2d7c?t=1708598357251

⁵⁴ F. Fullone, *L'importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: Rape culture, Victim blaming e vittimizzazione secondaria*, cit., pp. 2-7.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ G. Ranghi, *La vittimizzazione secondaria nella violenza di genere*, in «Il ControVerso», 09 agosto 2022, <https://www.ilcontroverso.it/2022/08/09/la-vittimizzazione-secondaria-nella-violenza-di-genere/>.

principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa»⁵⁷.

Una teoria che tenta di spiegare il fenomeno della vittimizzazione secondaria è quella elaborato da Lerner (1980) *The belief in a just world*⁵⁸, secondo la quale le persone, a livelli differenti, tendono a credere di vivere in un mondo giusto, nel quale ognuno riceve ciò che merita. In questo contesto, la colpevolizzazione delle vittime, sarebbe un dispositivo per reagire di fronte ad azioni ingiuste che avvengono nel mondo, questi soggetti credono che la sofferenza attuale della vittima sia un qualcosa di meritato rispetto alle loro azioni, questo perché appunto credere che qualcosa di traumatico possa succedere anche a chi non se lo merita, mina la loro fiducia nel mondo e nel futuro. Altre due condizioni delle vittime minerebbero in maniera ancora più intensa tale teoria, ovvero il fatto che queste siano innocenti e che la loro sofferenza non possa essere alleviata. Secondo studi basati su tale teoria, le persone che credono maggiormente di vivere in un mondo giusto sono coloro che tendono a colpevolizzare maggiormente le vittime⁵⁹.

Strettamente connessa alla vittimizzazione secondaria vi è quella terziaria ossia il mancato ottenimento della giustizia da parte della persona offesa, che si verifica qualora l'autore rimanga ignoto, gli venga applicata una pena irrisoria o addirittura assolto. Saccà, presidentessa dell'Osservatorio STEP⁶⁰, ritiene che vi sia mancanza di giustizia anche nei casi in cui non vi sia una corretta rappresentazione della violenza che dapprima attiene ai media e si riflette poi nel processo. La giustizia viene infatti depotenziata da questa narrazione distorta frutto della cultura patriarcale⁶¹. Un altro elemento che conduce alla vittimizzazione terziaria son i lunghi tempi del processo, difatti tra denuncia, indagini, dibattimento e successivi gradi di giudizio passano svariati anni, e ciò non permette alla vittima di superare l'evento traumatico⁶².

⁵⁷ Cass. Civ. SS.UU., Sent. n. 35110/2021. <https://www.retedafne.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-S.U.-17.11.2021-n.-35110.pdf>.

⁵⁸ M.J. Lerner, *The belief in a just world: A fundamental delusion*, New York, Plenum Press, 1980.

⁵⁹ I. Correia, J. Vala, *When will a victim be secondarily victimized? The effect of the observer's belief in a just world, victim's innocence and persistence of suffering*, in «Social Justice Research», Vol. 16, No. 4, 2003, pp.379-383.

⁶⁰ Osservatorio indipendente sui media contro la violenza nel linguaggio sulle donne, nato dall'accordo tra Università "Sapienza di Roma", Cpo di Fnsi Odg e Usigrai e associazione Giulia Giornaliste.

⁶¹ F. Saccà, a cura di, *Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, pp.15-46, 2021.

⁶² Regione Puglia – dipartimento welfare, *Dalla loro parte. Rete pugliese per l'orientamento e l'ascolto delle vittime di reato*, 2024, pp.28-29. https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3127931/Manuale+operativo+per+la+presa+in+carico+delle+vittime+di+reato_def.pdf/c15a9ea8-a577-fd87-4178-e83a5dbd2d7c?t=1708598357251

Non si sente nominare frequentemente questo terzo tipo di vittimizzazione, ma tra le varie voci, fondamentale è stato il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare sul femminicidio e sulla violenza contro le donne (2018) dal quale è emerso che circa il 50% dei processi per tali reati si conclude con l'assoluzione dell'imputato, nella relazione viene pure sottolineato come le profonde differenze tra i tribunali e giudici italiani siano il discrimine che porta a tale percentuale⁶³.

1.3 Quadro normativo nazionale e internazionale

La già citata radice culturale del fenomeno della violenza domestica e della violenza sulle donne ha contribuito a tollerare e anzi a non riconoscere come tali per lungo tempo questi atti, proprio perché espressione di costumi sociali consolidati nella storia del mondo. Negli ultimi dieci anni vi è stata una presa di coscienza delle istituzioni e in particolare del legislatore, con l'introduzione di norme penali e non ad hoc. Il contrasto a tale fenomeno però, non può avvenire solo tramite la repressione penale e l'inasprimento delle pene, ma è necessario un ripensamento sociale e culturale⁶⁴. Nell'analisi delle fonti sovranazionali non si può non citare il CEDAW, la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979, che costituisce l'accordo giuridico fondamentale per l'emersione di tale fenomeno, ratificato dall'Italia solamente sei anni dopo. L'obiettivo di tale accordo è una parificazione dei diritti di donne e uomini formale ma soprattutto sostanziale promuovendo un'ottica di emancipazione e di affermazione dei diritti, quali al lavoro, alla salute, all'interno della famiglia, all'istruzione, alla partecipazione alla vita politica e richiede un intervento degli Stati per la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione di tali obiettivi⁶⁵.

⁶³ Commissione di inchiesta sul femminicidio: *la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, in «Dal Parlamento». <https://archiviopenale.it/commissione-di-inchiesta-sul-femminicidio-la-risposta-giudiziaria-ai-femminicidi-in-italia-analisi-delle-indagini-e-delle-sentenze-il-biennio-2017-2018/contenuti/17334>

⁶⁴ Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione su “La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale”, 2020, pp.4-6.

⁶⁵ <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>

1.3.1 Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

La Convenzione di Istanbul⁶⁶ costituisce la prima fonte giuridica internazionale vincolante contro la violenza di genere⁶⁷. Essa definisce la violenza di genere come una violazione di diritti umani che origina dai “rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi” e sottolinea per la prima volta la natura culturale e dunque pervasiva di tale fenomeno, letto come un dispositivo per il mantenimento di un ordine gerarchico di genere, all’interno del quale la violenza è sia sintomo che causa. La forza e l’originalità di questa fonte sta nel fatto di non aver dettato disposizioni solo repressive di tale fenomenologia, ma si concentra in un intervento definito delle *4P*: *prevenzione, protezione e sostegno alle vittime, perseguimento dei colpevoli, politiche integrate*. In tema di prevenzione si intendono politiche di sensibilizzazione e educazione nelle scuole, per gli operatori giudiziari ma anche per i mass media. La protezione e il sostegno alle vittime si attua attraverso la creazione e la diffusione di tutti quei servizi diretti alle donne: case rifugio, CAV, linee telefoniche... in particolare per l’attuazione di tale protezione è necessaria l’informazione alle vittime sui servizi di sostegno e le misure legali che possono prendere (art.19). Vi è in seguito un supporto generale (art.20) che garantisce servizi di consulenza legale, sostegno psicologico, alloggio, istruzione, formazione e assistenza per la ricerca di lavoro. E supporti specifici (art.21-26) dunque servizi di sostegno delle donne per la fuoriuscita dal ciclo della violenza⁶⁸.

Il perseguimento dei colpevoli, ovviamente tramite introduzione di norme sanzionatorie incisive e proporzionate, che fungano da deterrente anche per il resto dei consociati, la repressione delle condotte violente deve essere affiancato ad un percorso di protezione, ad esempio tramite la creazione di misure cautelari ad hoc. Sempre nel paragrafo del diritto sostanziale di tale Convenzione, vi sono due articoli di estrema importanza. All’articolo 42 si prevede infatti che la cultura, il cosiddetto “onore”, gli usi e i costumi, la religione non possano essere adottati come giustificazioni degli atti compiuti, vietando dunque la cosiddetta *cultural defens*. L’articolo 48, invece, vieta la risoluzione del conflitto tramite

⁶⁶ <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

⁶⁷ Ministero della Giustizia – Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, *Violenza contro le donne, tutte le norme. Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali*, 8 marzo 2024, p.28.

⁶⁸ G. Battarino, *Note sull’attuazione in ambito penale e processuale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in «Diritto penale contemporaneo», 2013, pp.6-8.

tecniche di mediazione, di giustizia riparativa e di misure alternative alle pene obbligatorie⁶⁹. Infine, vi sono le politiche integrate, sono appunto politiche che «pongono i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti» (art. 7, comma 2), per le quali è prevista la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali⁷⁰.

La Convenzione prevede anche l'istituzione di un organo di controllo sull'attuazione della stessa, il cosiddetto *Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (GREVIO).

L'Italia ha ratificato tale normativa nel 2013, con la legge 119/2013, la quale ha apportato alcune modifiche al testo, non senza critiche. In particolare, un dibattito importante è avvenuto circa la procedibilità d'ufficio della violenza sessuale e l'irrevocabilità della querela. Questa disposizione, a detta dei Centri antiviolenza, minerebbe il principio di autodeterminazione delle donne, secondo il quale la denuncia deve avvenire solo in seguito ad una presa di coscienza anche a causa della probabile vittimizzazione secondaria a cui andrebbero in contro. E difatti questo punto è stato attenuato, prevedendo la possibilità di rimessione della querela con la necessità però di una manifestazione di volontà in presenza del giudice. Altre novità importanti apportate dalla legge di ratifica sono: l'estensione ai coniugi separati in via di fatto dell'aggravante di comportamenti persecutori, la possibilità del gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito, per le vittime di mutilazioni genitali, stalking e maltrattamenti in famiglia, oltre che il diritto di informazione della vittima circa lo sviluppo del procedimento penale. Importante novità è rappresentata dalla protezione umanitaria (art.4) per le donne straniere vittime di violenza di genere⁷¹, le quali spesso, sotto ricatto della loro irregolarità sul suolo italiano, denunciano ancora meno⁷². Nel momento di deposito del disegno di legge per la ratifica, il Rappresentante italiano permanente presso il Consiglio d'Europa presentò una dichiarazione con la quale affermava che l'Italia avrebbe applicato suddetta convenzione in conformità con i principi e le disposizioni della Costituzione italiana. Tale dichiarazione sembrava un modo per aggirare il divieto di riserve sancito dalla Convenzione, in particolare in relazione alla nozione di genere, definito all'art.3 lett.c) come “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” che secondo alcuni esponenti

⁶⁹ *Ivi*, pp.10-13.

⁷⁰ M. Popolla, D. Bagattini, *Violenza sulle donne*, cit., pp.47-48.

⁷¹ Successivamente modificata dalla legge 113/2018 che ha eliminato la protezione umanitaria, convertendo tale misura in permesso di soggiorno speciale per vittime di violenza domestica (art.18bis T.U.I).

⁷² M. Popolla, D. Bagattini, *Violenza sulle donne*, cit., pp. 48-50.

di Fratelli d'Italia e di conservatori cattolici vorrebbe sostituire la nozione di sesso biologico e introdurre tematiche gender nei paesi firmatari. Ma l'obiettivo di tale norma non è quello di introdurre nuove norme in questo ambito, bensì di evidenziare come tale violenza venga realizzata sulle donne in quanto donne, o in modo sproporzionato nei loro confronti. E dunque in un'ottica di maggiore incisività, tali norme devono essere applicate al di là dell'orientamento sessuale o di genere della vittima⁷³.

A livello europeo, la Convenzione di Istanbul è stata firmata il 13 giugno 2017, rimasta poi in sospeso fino al 2023, a causa dell'opposizione di sei stati membri, quando l'Unione europea ha deciso di ratificarla nonostante la mancanza dell'unanimità. Durante le due risoluzioni per la ratifica della Convenzione, gli europarlamentari di Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti, proprio per la mancanza di unanimità e per la paura legata alle tematiche gender, soprattutto in relazione al fatto che la Convenzione prevede programmi educativi e di sensibilizzazione nelle scuole, temendo dunque che queste "ideologie gender" potessero essere trasmesse ai minori. Ma sul punto la Corte di Giustizia europea aveva già dichiarato che la Convenzione non può imporre l'adozione di misure circa le materie che i Trattati attribuiscono alla competenza esclusiva degli Stati membri, come ad esempio, l'educazione e il diritto di famiglia. Tali dichiarazioni pongono l'Italia e in particolare il governo in una posizione alquanto ambigua circa la reale volontà di contrastare la violenza sulle donne⁷⁴.

In conformità con i proprio obiettivi, la Convenzione di Istanbul sancisce alcune disposizioni in relazione alla cosiddetta vittimizzazione secondaria. Prevede, infatti, che i paesi firmatari si impegnino ad attivare misure di tutela e protezione delle vittime, e in particolar modo in relazione ai loro bisogni in tutte le fasi del procedimento penale. All'art.18 si prevede che "gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze". A causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e del legame di dipendenza affettiva, psicologica ed economica, tali vittime sono definite come "vittime vulnerabili", e in ragione di ciò, sono incompatibili con le ordinarie modalità di raccolta della prova dichiarativa, sede naturale del processo di

⁷³ A. Latino, *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, in «Studi sulla questione criminale», Fascicolo 1-2, 2019, pp.179-181.

⁷⁴ L. Pons, *Violenza sulle donne, Lega e Fdi si sono astenuti sull'adesione dell'Ue alla Convenzione di Istanbul*, Fanpage, 10 maggio 2023. (ultima visita 8/09/2024). <https://www.fanpage.it/politica/violenza-sulle-donne-lega-e-fdi-si-sono-astenuti-sulladesione-alla-convenzione-di-istanbul/>

vittimizzazione secondaria, che avverrà tramite incidente probatorio alla presenza di uno psicologo⁷⁵.

1.3.2 Direttiva 2012/29/UE

La Direttiva 2012/29/UE istituisce «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», sostituendo la precedente Decisione Quadro 2001/220/GAI UE. Innanzitutto, tale fonte normativa, prevede all'articolo 2 una definizione completa del termine vittima, che in questo caso coincide con la nozione di persona offesa del reato prima della sentenza di condanna. Il testo di tale articolo recita: per «vittima» si intende «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», inoltre prevede anche una definizione della cosiddetta vittima indiretta ossia «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». Questa, insieme alla precedente Decisione Quadro, sono le prime fonti normative europee circa la presenza e i diritti delle vittime durante tutto il procedimento penale, inclusa l'esecuzione penitenziaria, prevedendo dunque una forte tutela per tale soggetto⁷⁶. Già Enrico Ferri, all'indomani dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1913 si esprimeva in questo modo circa la necessaria presenza della vittima all'interno del processo «La vittima del reato è una protagonista del processo penale e dev'essere messa in prima linea nelle preoccupazioni giuridiche e morali della giustizia, [...] sicché nel processo deve avere altrettante garanzie quante ne ha e ne deve avere il giudicabile», tuttavia tali istanze si scontrarono con un sistema ancora impreparato verso questa tendenza vittimo-centrica⁷⁷. Invero, vi era ancora la concezione per cui l'unico soggetto passivo del reato fosse lo Stato, la vittima era intesa come un soggetto ingombrante che poteva ricreare situazioni di faida o di giustizia sommaria. Tuttavia, la mancata partecipazione della persona offesa, poteva creare esigenze di giustizia privata nello stesso

⁷⁵ G. Dalia., *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, in «Archivio Penale», n.1, 2020, pp.14-15.

⁷⁶ Ministero della Giustizia, *La Direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nel sistema penale*, ottobre 2014. (ultima visita 9/09/2024).
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_11&contentId=SPS1066364&previousPage=mg_1_12#:~:text=2%20della%20Direttiva%20per%20«vittima,specificamente%20contemplata%2C%20invece%2C%20dalla%20succitata

⁷⁷ G. Dalia, *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, cit., p.5.

soggetto⁷⁸. Nonostante tali ispirazioni in epoca liberale, il nostro paese non era pronto a dare spazio politico e culturale alla vittima, questo anche perché la dottrina processualpenalistica del nostro paese è sempre stata incentrata sulla tutela e le garanzie a favore dell'imputato, in un'ottica di giusto processo, che sembrava potesse essere minata dalla presenza di tale soggetto passivo durante il procedimento⁷⁹.

Successivamente, si è passati dall'idea che il reato fosse un'offesa verso la società ad una concezione di offesa verso le vittime, dovuto anche ad una visione maggiormente individualistica della persona, principio sancito anche dalla Direttiva europea del 2012, la quale al considerando n.9 afferma che "Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime". Ciò ha permesso l'ingresso della figura della vittima, dapprima solo nel processo vero e proprio e successivamente, grazie alla Direttiva del 2012 e alla legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, nell'arco di tutto il procedimento penale, dunque anche indagini, udienza preliminare ed esecuzione penale. In particolare, suddetta Direttiva, in relazione alla violenza di genere, ne fornisce una definizione, e qualifica donne e minori, rispetto a tale reato, come vittime vulnerabili, poiché vi è un elevato rischio di vittimizzazione secondaria nei loro confronti (considerando 17), limitando ad esempio i contatti tra queste e le autorità competenti ai soli casi necessari, evitando che si verifichino contatti tra vittime e autori del reato, grazie ad esempio a ingressi e sale d'attesa separate (considerando 53). Infatti, tali vittime dovrebbero ricevere assistenza speciale e protezione giudiziaria, tramite il diritto di informazioni circa i loro diritti. L'approccio nei loro confronti dovrebbe tenere conto di tre fattori: la gravità del danno subito, del rapporto tra esse e l'autore del reato e le specifiche esigenze di ognuna di esse (considerando 38). Tutto ciò dovrebbe avvenire grazie ad una formazione specifica dei soggetti a contatto con le cd. vittime vulnerabili, anche al fine di agevolare la segnalazione di tali reati e rompere il ciclo della vittimizzazione (considerando 61-63)⁸⁰.

Dunque, tali disposizioni hanno contribuito a creare un sistema processuale e penale nel quale si rende necessaria e soprattutto si tutela la presenza di tali soggetti, riconoscendo ad essi una dignità processuale che, seppur non parificata a quella del pubblico ministero, va

⁷⁸ G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in «Cassazione penale», 11, 4051B, 2010.

⁷⁹ G. Dalia, *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, cit., p.6.

⁸⁰ https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf

accrescendosi ben oltre il solo interesse di risarcimento economico, ma in un'ottica di ottenere giustizia anche e soprattutto a grazie alle loro stesse dichiarazioni⁸¹.

1.3.3 Codice penale e brevi cenni alla legge 69/2019 cd. Codice rosso

Il Codice penale italiano, entrato in vigore nel 1930, dunque di stampo fascista, ha subito numerose modifiche negli anni, in particolare relative al contrasto alla violenza di genere. In particolare, solo negli ultimi anni sono stati eliminati gli articoli di retaggio patriarcale, inizialmente, infatti, ciò che avveniva dentro le mura domestiche non veniva investigato ma era trattato come una lite familiare del tutto normale, era una sorta di “zona franca”⁸². Le tappe della storia recente del nostro codice, in un'ottica di contrasto a tale violenza, sono: nel 1975 vi è stata la modifica del diritto di famiglia che ha previsto l'eliminazione dello *ius corrigendi*, ossia il diritto del marito di picchiare la moglie.

Nel 1981 è stato eliminato il cosiddetto delitto d'onore, il quale prevedeva un'attenuazione di pena per l'uomo che uccideva la moglie, la figlia o la sorella in difesa del proprio onore o della famiglia, che era appunto stato minato dall'infedeltà della donna. Ed infine nel 1996 la violenza sessuale viene riconosciuta quale reato contro la persona e non più contro la moralità, facendo intendere che l'abuso di una donna fosse un atto immorale e non qualificasse alcun danno fisico o psicologico, poiché il suo corpo poteva essere usato senza consenso⁸³. Ancora oggi, molti soggetti pubblici e non si affannano nel capire quando un rapporto sessuale possa definirsi stupro e quando no, quando molto semplicemente è la mancanza del consenso a qualificarlo come tale. Anche il nostro articolo 609 bis c.p. richiede, a seconda delle situazioni, costrizione, induzione, violenza, minaccia o abuso, omettendo totalmente la parola consenso. E i giudici stessi nell'applicare tale articolo, spesso ritengono che la colpa sia della donna che non è stata in grado di farsi capire⁸⁴. Altri importanti interventi sono stati l'introduzione del reato di mutilazioni genitali femminili all'art.583 bis, ed infine l'introduzione del reato di stalking all'art.612 bis. In questo panorama vi è stato successivamente l'intervento della riforma legislativa introdotta con il

⁸¹ G. Dalia, *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, cit., p.11.

⁸² *Ivi*, pp.1-2.

⁸³ I. Fanlo Cortés, *slide lezioni del corso Introduzione agli studi di genere – Diritto e genere*, Università degli studi di Genova, 2024, p.6. https://2023.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/340213/mod_folder/content/0/2024_FEMMINISMI%2C%20DIRITTO%2C%20DIRITTI_IFC.pdf?forcedownload=1

⁸⁴ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, cit., p.114.

Codice rosso, la cui ratio è espressa nella reazione di accompagnamento al disegno di legge: «le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere [...] sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale»⁸⁵. Tale riforma detta norme processuale e sostanziali che hanno la finalità di evitare stasi o rallentamenti durante le fasi preliminari al dibattimento, per giungere in modo più celere all'applicazione di eventuali misure cautelari a protezione delle vittime⁸⁶. In particolare, vi è l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al Pubblico ministero, anche in forma orale, eventuali notizie di reato di violenza di genere o domestica, e, quest'ultimo, entro tre giorni dovrà poi procedere ad assumere informazioni dalla persona offesa. Inoltre, sono accordati maggiori diritti circa le informazioni che la vittima può conoscere, quali eventuali scarcerazioni, modifica delle misure cautelari, evasione... tra le novità è stato introdotto l'utilizzo del braccialetto elettronico per l'attuazione della misura cautelare di "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", la cui violazione integra il reato ex art. 387 bis, introdotto anch'esso con tale riforma⁸⁷.

La riforma prevede anche dei corsi di formazione specifica per la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia penitenziaria. Per quanto concerne i profili sostanziali, invece, vi è stata l'introduzione di tre nuove fattispecie di reato: la diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona raffigurata (art.612ter c.p.), la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583quinquies c.p.) ed il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art.558bis c.p.).

⁸⁵ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;69>

⁸⁶ A. Muscella, *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso"*, in «Archivio penale», 2020-01, pp. 8-9.

⁸⁷ Camera dei deputati – Servizio studi, PROVVEDIMENTO L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere, 2020. https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf?_1573172555581

Capitolo II

PROCEDIMENTO PENALE E VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

2.1 Analisi sulla complessità della scelta di sporgere querela

Attraverso una ricerca campionaria di IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Other Drugs) del 2022, con la partecipazione di 5.000 residenti italiani, si è indagato sulla diffusione della violenza di genere in Italia. Tale studio ha mostrato percentuali molto elevate di incidenza di tale fenomeno: «il 50,9% delle intervistate ha affermato di aver subito una qualsiasi forma di violenza nella vita, ma solo il 5% di questi ha denunciato. Analizzando le motivazioni di coloro che hanno optato per non denunciare vi sono percentuali diverse, il 50,3% afferma che l'atto non era perseguibile per legge; il 16,6% afferma di aver perdonato e/o giustificato il proprio aggressore; l'11,3% non voleva più pensare più all'accaduto; il 9,8% non ha denunciato per vergogna; il 7,1% per paura dell'aggressore, il 6,8% per sfiducia nel sistema giudiziario e il 6,6% per paura di non essere creduta»¹.

Un altro report da cui emerge lo scarso numero di denunce dei reati gravitanti nell'orbita della violenza di genere, è quello realizzato dalla Commissione femminicidio presso il Senato nel biennio 2017-2018, secondo il quale solo il 15% (29 casi su 196 presi in esame) delle donne vittime di femminicidio aveva precedentemente denunciato il suo aggressore².

I fattori che influenzano le donne circa la decisione se denunciare o meno le violenze subite sono i più disparati. Se per tutti gli altri reati, come dimostrato dalla letteratura criminologica e dalla sociologia della devianza, maggiore è il danno subito e maggiore è la

¹ Consiglio Nazionale delle Ricerche, comunicato stampa su “I dati della violenza di genere”, 2023. <https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/12373/i-dati-sulla-violenza-di-genere-in-italia>

² Relazione parlamentare della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere dal titolo “*La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*” p.43.

probabilità che questo venga conosciuto dalle forze dell'ordine³, ciò generalmente non vale per i reati sessuali. In questi casi, infatti, ciò che pesa maggiormente è la vicinanza e il rapporto tra autore e vittima del reato, nel senso che più questa relazione appare intima minore sarà la probabilità che il soggetto venga denunciato⁴.

Proprio a causa dell'esiguo numero di denunce, la violenza di genere rimane un fenomeno sommerso, dunque anche le indagini quantitative che si effettuano non sono rappresentative della realtà, ma ci possono indicare una stima di quanto ad ora conosciuto⁵.

Innanzitutto, per denunciare un reato è necessario che la vittima ritenga di averlo subito, e spesso le donne non possiedono tale consapevolezza (63%)⁶. Inoltre, come sottolineato da un'indagine svolta da Giuditta Creazzo, nel libro *Se le donne chiedono giustizia* (2013), la denuncia nei confronti di partner violenti, avviene in seguito o poco prima della decisione di porre fine alla relazione. Per queste donne la denuncia non rappresenta solo il momento di emersione del problema, ma anche la decisione circa il futuro della relazione, in cui entrano in gioco, dunque, anche elementi emotivi e materiali⁷. Come evidenziato nello stesso libro, le ragioni che spingono le donne a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, sono i momenti di maggiori tensioni nella vita di coppia e spesso l'obiettivo non è quello di una ricerca di giustizia, bensì è la necessità di uscire dalla dinamica di violenza e paura. La richiesta di aiuto si caratterizza per l'utilizzo di strategie di resistenza "interne" ed "esterne", le prime sarebbero misure realizzate autonomamente dalle compagne al fine di prevenire le esplosioni più violente, mentre le seconde necessitano di un contatto con istituzioni e figure pubbliche deputate a tale compito, quali ad esempio polizia, carabinieri, magistrati, avvocati.

Prima di richiedere aiuto all'esterno, le donne tendono a soppesare innumerevoli fattori che potrebbero influenzare o meno la loro decisione. Uno di questi è sicuramente l'alto grado di imprevedibilità delle risposte che il sistema penale può conferire loro. Non sono pochi, infatti, i procedimenti che si concludono in archiviazioni, come dimostrato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Dall'analisi delle sentenze del biennio 2017-2018 è emerso come dei 211 casi presi in esame, 79 si siano conclusi in

³ AA.VV., *Intimate partner violenze and women's physical, mental and social functioning*, in «American Journal of Preventive Medicine», XXX-6, 2006.

⁴ N.W. Pino, R.F. Meier, *Gender Differences in Rape Reporting*, in «Sex roles», XL-11/12, 1999.

⁵ C. Pecorella, *Violenza di genere e sistema penale*, in «Diritto penale e processo», 9, 2019, p.1182.

⁶ G. Creazzo, a cura di, *Se le donne chiedono giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2013, p.42.

⁷ *Ivi*, p.49.

archiviazioni, la maggior parte motivate dal suicidio del reo⁸. e anche qualora si giunga ad una condanna spesso l'esiguità della pena crea forti insoddisfazioni, soprattutto se si pensa che la condanna arriva dopo svariati anni dalla denuncia.

Vi sono anche problemi materiali che possono disincentivare la denuncia, quale la necessità economica, soprattutto in presenza di figli. Infatti, qualora vi siano figli in età pre-scolare, le madri tendono a privilegiare il mantenimento dell'unità familiare e fare in modo che i figli non vedano o non sentono le violenze, piuttosto che sporgere denuncia o separarsi. Questo anche per la paura di non riuscire a provvedere da sole al sostentamento della famiglia.

Talvolta le donne sono influenzate da famiglia d'origine o amici; per esempio, alcune hanno dichiarato infatti di aver ricevuto pressioni a non sporgere denuncia, o sono entrante in contatto con medici che le invitavano ad un colloquio con il marito, senza prender nota delle violenze subite ben visibili.

[Ho parlato di queste violenze che ho subito negli anni] con un'amica che tra l'altro è anche psicologa. Non ho mai ricevuto risposte! Allora io non sono brava a raccontare... Soprattutto quando vivevo con lui, tendevo sempre a giustificarlo anche se raccontavo che avevamo una lite...La mia amica...essendo amica anche di lui, cercava di trovare una giustificazione, di mediare... Da un lato volevo che si sapesse questa cosa, da un lato io stessa la giustificavo, da un lato mi mettevo il fondotinta, e dall'altro chiedevo aiuto, facevo telefonate anonime in questi centri (Serena, 43 anni, diplomata, occupata, un figlio)⁹.

Oltre ad elementi esterni, le donne valutano la decisione di denunciare o non, in base ai loro bisogni circa la fuoriuscita dal ciclo della violenza, in connessione con il sistema di valori di ciascuna di esse e sulla reale volontà che qualcosa di molto privato divenga di dominio pubblico, con tutte le conseguenze ben note. Difatti l'universo relazionale possiede un peso non indifferente in questo tipo di decisioni, molto dipende anche dal valore che ognuna di queste donne, e le persone che le circondano, assegnano al loro ruolo di madre e moglie, in quanto sia che si proceda tramite separazione, sia che avvenga la denuncia davanti ai corpi di polizia, entrambi i momenti rappresentano il fallimento della vita di coppia e dunque il fallimento come donna in una società patriarcale. In un momento iniziale di queste

⁸ Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, 2021, p.33. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366054.pdf>

⁹ G. Creazzo, a cura di, *Se le donne chiedono giustizia*, cit., p. 176.

dinamiche disfunzionali, alcune tendono spesso a sperare che tutto possa tornare come prima, ritendendosi colpevoli degli scatti d'ira¹⁰.

In realtà il senso di colpa e la vergogna sono sentimenti che accompagnano tutti i vissuti di violenza, non solo quelli interni a relazioni intime, ma anche rispetto ad autori sconosciuti. Soprattutto in relazione ai reati di violenza sessuale, il senso di colpa agisce nel senso di inibire la denuncia, proprio perché le vittime in questi casi si creano un'anticipazione negativa di quel momento e di come potranno essere trattate dalla polizia. Questo aspetto risulta amplificato qualora la vittima fosse in uno stato di alterazione causato da alcol o droga, poiché in questi casi è ancora più alto il rischio che l'opinione pubblica sia quella di ritenerla colpevole o in qualche modo complice¹¹. Mentre se è l'uomo, l'autore delle violenze, ad essere ubriaco o drogato, tale fattore verrà valutato in suo favore. E questo è appunto un bias di genere.

Il senso di colpa che le donne provano quando subiscono una violenza sessuale, è un sentimento primitivo che si può ritrovare anche nei miti epici, questo perché socializzate e condizionate dalla società patriarcale. Questo rappresenta e accomuna tutte le vittime di tali reati, il sentirsi complici o, addirittura responsabili, per essersi messe nella condizione di "tentare" il desiderio maschile che non ha mai bisogno di chiedere il permesso. Sono proprio questi sentimenti che talvolta generano nelle vittime, l'idea anche inconscia di voler rimuovere quello che è successo perché troppo traumatico. La mente, difatti, quando vive situazioni talmente complesse che non riesce ad elaborare, pone in atto tutta una serie di "meccanismi" di protezione. Come, per esempio, il fatto di voler rimuovere l'atto, buttando i vestiti, non recandosi in pronto soccorso e cancellando dunque quell'immagine di un sé altamente violato.

Nei casi più gravi di violenze sessuali, quando ad essere abusati sono dei bambini, non è affatto raro che queste vittime non abbiano coscienza di ciò che gli è successo e lo "scoprono" solo dopo svariati anni, perché in questi casi la loro mente li ha protetti eliminando il ricordo doloroso. Dunque, proprio perché lo stupro è un evento traumatico e altamente pervasivo non appare difficile comprendere le ragioni per le quali spesso le donne non si rechino in una stazione di polizia il giorno seguente pronte a denunciare l'accaduto, ma sia necessario del tempo per elaborare a livello personale quanto successo.

¹⁰ *Ivi*, pp.59-95.

¹¹ I. Sarmiento, *Gli aspetti psicologici della violenza sessuale: perché il silenzio? Il senso di colpa nelle vittime di violenza*, in «State of mind», 19 Feb. 2017. <https://www.stateofmind.it/2017/02/senso-di-colpa-vittime-stupro/>

Il ritardo della denuncia è spesso un elemento che viene utilizzato nel processo da parte di giudici o avvocati come elemento di non credibilità della persona offesa, integrando atti di vittimizzazione secondaria¹². Emblematico sotto questo aspetto è stato il video del politico Beppe Grillo, il quale, nel difendere il figlio indagato per stupro di gruppo, aveva dichiarato, con particolare veemenza, che “una persona che viene stuprata la mattina e al pomeriggio va in kitesurf, e dopo otto giorni fa una denuncia, è sembrato strano. È strano¹³”.

Un’indagine dell’ISTAT del 2014 ha analizzato come la vergogna e la paura di apparire in torto e dunque di non essere credute siano state tra le cause principali del perché vi siano poche denunce. E questo è un dato condiviso da altre ricerche svolte in altri paesi del mondo. Lo stesso verbo con cui si parla di stupro, “subire”, fornisce sicuramente un’idea della passività di colei che è vittima, ma allo stesso tempo e in modo più velato indica un’imprudente azione di quest’ultima¹⁴.

Attorno al termine “violenza sessuale” si sono annidati e fissati stereotipi e schemi rigidi che dovrebbero permettere ai consociati di comprendere quale sia un reale stupro e quale no. Lo stesso consenso diventa un ostacolo da aggirare, come se le donne non fossero in grado di rendere noto quando provano desiderio sessuale. Spesso, infatti, quando i casi di cronaca non rientrano nello stereotipo dello stupro classico, commesso da una persona straniera, per strada al buio, si tende a definirlo un *misunderstanding*, e ad empatizzare maggiormente con gli uomini autori di tali reati, a cui spetterebbe l’arduo compito di capire quando una donna ci sta oppure meno. Rafforzando sempre di più l’idea che sarebbe la donna a non essersi riuscita a far capire o non aver lottato abbastanza insistentemente¹⁵. Tramite l’analisi di diversi autori, Iacopo Benevieri nel libro *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, ha stilato un elenco di 12 false credenze sullo stupro¹⁶:

1. la "vera" violenza sessuale (*true rape*) viene consumata a opera di persona sconosciuta. Negli altri casi non si tratta di vere violenze sessuali ma, più frequentemente, di malintesi, fraintendimenti (*misunderstandings*) di situazioni nelle quali o entrambi i protagonisti sono parimenti colpevoli o la donna, prestando inizialmente il consenso, se ne pente successivamente;

¹² G. Siviero, *Perché non hai denunciato prima?*, in «Il post», 21 aprile 2021. <https://www.ilpost.it/2021/04/21/perche-non-hai-denunciato-prima/>

¹³ Video completo al link <https://www.instagram.com/tv/CN2LUdWhHoS/?igsh=MWp6bG1dHcxeDc2YQ==>

¹⁴ I. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Tab edizioni, Roma, 2022, pp. 11-13.

¹⁵ *Ivi*, pp.13-17.

¹⁶ *Ivi*, pp.18-19.

2. la "vera" violenza sessuale molto frequentemente ha luogo in spazi aperti e implica violenza fisica nei confronti di una vittima che fa quel che può per resistere. Quest'ultima, conseguentemente, riporta lesioni fisiche, in particolare nelle parti intime;
3. la donna può sempre resistere alla violenza, lottando contro il proprio assalitore;
4. la donna può sempre gestire il proprio consenso, indipendentemente da quanto alcol abbia bevuto;
5. solo le violenze sessuali compiute da persone sconosciute sono realmente traumatizzanti;
6. le donne provocano la violenza con i propri comportamenti a rischio tenuti;
7. il consenso all'atto sessuale può essere dedotto dal tipo di abbigliamento e da un certo modo di comportarsi, come quello di amoreggiare o di scambiarsi baci;
8. le "vere" vittime non denunciano fatti di violenza sessuale più di una volta. Una persona che denunci più violenze sessuali può essere considerata poco credibile;
9. le "vere" vittime denunciano immediatamente la violenza sessuale;
10. le "vere" vittime mostrano profonde reazioni emotive quando raccontano gli eventi accaduti;
11. le "vere" vittime forniranno sempre un resoconto approfondito e accurato di quanto accaduto;
12. false denunce di violenza sessuale sono molto ti e rappresentano una cospicua percentuale quelle presentate all'autorità di polizia¹⁷.

Carol Gilligan, esponente del c.d. femminismo culturale, nel suo libro *In a different voice*, analizza l'approccio delle donne verso i dilemmi morali, secondo l'autrice queste partono da un senso di connessione e interdipendenza e perciò affrontano il problema in un senso di responsabilità e relazione, preferendo un approccio che tenga conto di tutte le persone coinvolte e degli effetti, dunque non si tratterebbe di una dipendenza affettiva verso il partner violento, ma piuttosto una modalità di costruzione dell'etica femminile. Ciò avverrebbe anche perché, l'ingresso delle donne nella società patriarcale, avveniva e tutt'ora avviene tramite una cancellazione di sé in favore dell'altro, e in particolare della famiglia, considerata dunque anche fonte di oppressione. Per questi motivi storici e culturali possiamo ritenere che le donne, non tutte, siano così socialmente portate risolvere questi dilemmi in un'ottica relazionale piuttosto che di diritti e giustizia¹⁸.

In ogni caso, nelle situazioni di incertezza, nella quali le vittime si trovano a decidere se denunciare, ponendo fine alla vita di coppia e facendo ingresso nel sistema penale, con tutte le sue conseguenze imprevedibili, o se rimanere, salvaguardando la relazione e il marito, ma dovendo sopportare paure e angherie, il contatto e le reazioni di soggetti esterni, famigliari e non, hanno un peso specifico nella determinazione della scelta.

¹⁷ J. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, cit., p.19.

¹⁸ Vedi C. Gilligan, *In a Different Voice: psychological theory and women's development*, 1982, trad. It. *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Feltrinelli, Milano, 1991.

2.2 Il contatto con le Forze dell'ordine

Proprio per questo motivo è importante che le vittime, nei primi momenti di fuoriuscita dalla violenza, si interfaccino con soggetti preparati ad accoglierle e ascoltarle. Dunque, ci si potrebbe aspettare che le Forze dell'ordine, le quali generalmente costituiscono il primo contatto esterno con tali vittime, siano preparate a ciò. Ogni agente dovrebbe avere ben a mente che potrebbe essere il primo soggetto con cui la donna si è messa in contatto e il primo a cui abbia confidato tali atti. Per questo motivo la sua risposta influenzerà in modo decisivo l'agire futuro della donna; infatti, a seconda della risposta la vittima comprenderà di aver subito un reato grave o invece di essere in un semplice caso di conflitto familiare, sminuendo la gravità e l'urgenza che quel rapporto possiede. Ma il discrimine tra violenza e conflitto sta nella mancanza assoluta di parità di rapporto, e dunque di poteri, tra i soggetti. Questo è sicuramente un elemento complesso da valutare, poiché è necessario investigare in un'area intima e privata¹⁹. La sfera domestica è sempre stata considerata luogo protetto e assolutamente invalicabile dalle agenzie esterne di controllo, altro aspetto di ostacolo all'emersione di tale fenomeno²⁰.

Un'azione ferma nei confronti dell'uomo e una risposta professionale diminuisce la probabilità di recidiva e aumenta quella di denuncia²¹.

In realtà le loro risposte sono molto meno conformi alle aspettative delle donne circa l'efficacia e la modalità di intervento. Una delle maggiori paure delle donne, è proprio quella di non essere credute dalla polizia e di incorrere dunque in vittimizzazione secondaria. Spesso, infatti, gli agenti ritengono che questi fatti riguardino dinamiche di vita privata e che non necessitino di intromissioni esterne, classificando ad esempio quelle violenze come meri conflitti, oppure ascoltino tali dichiarazioni con ostilità o distrazione o ancora che consiglino di lasciar perdere. Vi sono poi situazioni ancora più al limite, principalmente nei piccoli comuni italiani, dove può capitare che il poliziotto che sta raccogliendo la denuncia sia un conoscente dell'autore di tali violenze e per questo dissuada la donna dal procedere legalmente²².

¹⁹ R. D'Onofrio, *La tutela della vulnerabilità dal codice rosso alla legge 23 novembre 2024 n.168*, in «La magistratura», 1/2024, p.20.

²⁰ G. Creazzo, *Se le donne chiedono giustizia*, cit., pp.267-271.

²¹ AA.VV., *Maltrattate in famiglia. Suggestioni nell'approccio alle donne che si rivolgono alle Forze dell'ordine*, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, 1999, pp.29-30.

²² *Ibidem*.

Come già citato nel precedente capitolo, in tema di operato delle forze dell'ordine rispetto alle richieste di aiuto delle donne, nel 45,8% dei casi queste hanno espresso un parere negativo sulle metodologie utilizzate²³. Le risposte inappropriate si annidano principalmente nei casi in cui l'accoglienza delle vittime avvenga in caserma, differente è invece nel caso in cui debbano intervenire direttamente sul luogo del reato. In questo contesto dalle indagini qualitative e quantitative risulta che è stato utilizzato un metodo corretto. Gli atteggiamenti negativi che questi pongono sono di tre tipologie diverse. In primis vi sono casi di negazione del problema, ovvero i poliziotti preposti all'accoglienza non indagano circa segni ben visibili sul corpo della donna riconducibili a violenze, o accettano, senza investigare oltre, risposte piuttosto ambigue delle querelanti rispetto al perché di quei segni così evidenti. Vi è poi il rifiuto di accettare che quella donna abbia subito violenza. In questi casi le donne possono fare richiesta di essere messa in contatto con avvocati, servizi socio-sanitari, case rifugio ma sono gli agenti stessi a scoraggiarla e a trovare giustificazioni per quanto accaduto o dissuaderla dal portare avanti il procedimento penale. Queste giustificazioni sono spesso riferibili alla salvaguardia della famiglia, dei figli e del compagno violento stesso. Nei casi più al limite può scaturire anche una complicità tra forze dell'ordine e autore del reato. Infine, vi sono le risposte di psichiatrizzazione abusiva delle donne, in cui si sposta appunto il focus sulle difficoltà psicologiche della moglie o della compagna, queste fanno spesso riferimento a situazioni di dipendenza emotiva o masochismo che sfociano dunque in episodi di colpevolizzazione della donna²⁴. Per esempio, possono trasmettere l'idea che sono le provocazioni delle donne a scatenare la violenza, di seguito si citano alcuni casi reali di donne intervistate circa l'operato delle forze dell'ordine:

Mi sono presentata al commissariato: «allora mio marito mi ha battuto la testa sul muro, mi ha dato pugni, mi ha dato calci, mi ha dato morsi, ha tentato di strangolarmi». E lui: «signora, stia attenta a quel che mi dice, perché questo è tentato omicidio. Se lei mi dice così lo devo far arrestare adesso, e devo dire che si trovi un avvocato. Be', insomma, scriviamo che le ha dato qualche sberla»²⁵.

Ho fatto un esposto. Ci hanno chiamati, il commissario mi ha fatto il processo. Sosteneva che il mio comportamento sbagliato nei confronti di mio marito lo esasperava e lo portava a comportarsi in modo violento nei miei confronti. Io ho detto: «ma lei si rende conto che mio marito mi chiude fuori dalla porta per delle ore? Che mi vieta di andare in chiesa?». «Ma signora, lei può anche rinunciare ad andare in chiesa». «Mi vieta anche

²³ https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf, pp.10.

²⁴ P. Romito, *Dalla padella alla brace. Donne maltrattate, violenza privata e complicità pubbliche*, in «Polis» XIII- 2, 1999, pp.240-241.

²⁵ *Ivi*, p.245.

di fare le telefonate; mi ha spaccato il telefono in casa. Queste non sono violenze?» «Ah, ma signora, si vede che lei gli risponde a tono». Intanto mio marito si sentiva forte. Ha detto: «Hai visto che ho ragione? Che dovrei dartene di più?»²⁶.

Un altro dato che emerge dalle interviste a corpi di polizia e magistrati²⁷, è l'alta percentuale di casi di remissione della querela, dovuto alle difficoltà di partecipare al processo e rivivere l'evento traumatico e soprattutto anche di affrontare gli atteggiamenti giudicanti e ostili degli operatori giuridici. Il grande numero di ritiri della denuncia fa spesso ipotizzare a polizia e magistrati che queste fossero false o avessero mentito, non prendendo in considerazione quanto questi reati comportino uno sconvolgimento relazionale e di vita a cui è difficile far fronte. Di fronte alle diverse reazioni delle donne, tra chi è decisa a procedere e chi invece si trova ancora in uno stato di confusione e incertezza, possono suscitare sentimenti di impotenza e frustrazione in chi è deputato a intervenire, o ancora di rabbia verso una donna che nega lei stessa le violenze subite o le minimizza. In questi casi è importante ricordarsi che le relazioni violente sono molto complesse, le donne possono trovarsi in condizioni di totale dipendenza e paura che non le permette di allontanarsi. Inoltre, la paura della stigmatizzazione sociale agisce quale disincentivo alla denuncia. Per questi motivi è importanti ricordarsi di procedere ad un ascolto non giudicante ed empatico²⁸.

Negli ultimi anni le forze dell'ordine sono state impegnate in campagne di sensibilizzazione e vi è stata l'adozione di diversi modelli che dovrebbero rendere più efficaci i loro interventi. Un esempio è l'app Scudo, la quale permette agli agenti che intervengono sul luogo di segnalare gli atti e gli autori anche in mancanza di una denuncia formale, in questo modo si dovrebbe permettere un controllo più stringente su tali persone. Vi è poi il protocollo EVA che dovrebbe garantire una refertazione delle violenze agite e subite sempre in caso di intervento della polizia. Inoltre, dovrebbe essere stata incentivata anche una fase di formazione degli agenti, il fatto è che queste iniziative rimangono particolarmente differenziate a seconda della regione, comune o addirittura commissariato in cui ci si trova, e dunque non si è ancora garantito uno standard di tutela ed effettività parificata in tutto il territorio nazionale. Dunque, la possibilità di trovare soggetti preparati e

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Vedi capitolo VI del libro di G. Creazzo, *Se le donne chiedono giustizia, cit.*, p. 183 e ss.

²⁸ AA.VV., *Maltrattate in famiglia. Suggerimenti nell'approccio alle donne che si rivolgono alle Forze dell'ordine*, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, 1999, pp.28-29.

che aiutino seriamente le donne ad uscire a situazioni di violenze, rimarrebbe ancora fortemente ancorato al caso²⁹.

Proprio per questo motivo e per il fatto che l'obiettivo primario delle donne maltrattate è quello di cercare aiuto e non di far condannare il loro oppressore, spesso queste si rivolgono ai Centri antiviolenza.

Questi sono luoghi sicuri per le donne, all'interno dei quali troveranno figure professionali preparate ad accoglierle omettendo qualsiasi tipo di giudizio. Queste operatrici sanno che la ricerca di aiuto è difficile e per ognuna diversa, e sono consapevoli che il grado di tolleranza della violenza non è lo stesso per tutte. Vi sono donne che lasciano i partner maltrattanti dopo un singolo episodio e chi ha bisogno di più tempo per ammettere a sé stessa che qualcosa non va e che da sola non può risolverlo³⁰.

2.2.1 Femminicidi commessi con armi detenute con regolare licenza

In Italia vi è un'alta percentuale di femminicidi commessi da soggetti detentori legalmente di armi. Questo è un dato poco studiato ed analizzato in letteratura, ma proprio per l'alta incidenza è necessario soffermarsi su questo aspetto. Come documentato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio redatto sulla base delle sentenze giudiziarie nel biennio 2017-2018, "il 16,1% dei femminicidi è commesso in regolare possesso di una licenza per armi³¹". Tra i femminicidi commessi da autori in possesso di porto d'armi l'87,1% di essi si è suicidato dopo il fatto, non permettendo dunque di arrivare alla sentenza di condanna³². Fatto salvo questo dato, non vi sono ulteriori indagini circa il rapporto tra armi legalmente detenute e femminicidi, né l'ISTAT né il Viminale hanno mai posto l'accento su tale fenomeno. E questa mancanza di dati è totalmente in linea con il resto dei paesi europei, difatti non vi sono dati statistici che possono permettere una comparazione tra i paesi o l'emersione dell'incidenza di tale fattore³³.

²⁹ A. Pellegrini De Luca, *Come polizia e carabinieri gestiscono i casi di violenza contro le donne*, in «Il post», 5 gennaio 2022. <https://www.ilpost.it/2022/01/05/forze-dellordine-violenza-contro-le-donne/>

³⁰ *Ibidem*.

³¹ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366054.pdf> p.24.

³² *Ibidem*.

³³ G. Beretta, *Femminicidi con armi legali: quando la politica è complice*, in «Today», 23 gennaio 2023. https://www.today.it/opinioni/femminicidi-armi-legali.html?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZygwpl_GslzMyX-_1IVHEKXjYCOVxzmfl0kCTu2jPmB1JIVWhuOl1hweg_aem_xcysMsXWlaKyZ3zBblzsoQ

Innanzitutto, è necessario distinguere tra femminicidi commessi per mezzo di armi legalmente detenute, in questi casi l'arma è legale ma chi la utilizza per commettere il reato non è necessariamente lo stesso soggetto che le possiede, quindi ad esempio il figlio di un poliziotto che spara con l'arma del padre. E femminicidi commessi da legali detentori di armi, e dunque in questo caso il soggetto possiede un porto d'armi ma può capitare che uccida con una pistola diversa da quella di servizio, in modo da non venire controllati. In Italia, al 2024, i legali detentori di armi sono 1.5 milioni di persone e, a questo dato allarmante, si deve aggiungere l'approssimazione dei controlli che i medici effettuano su coloro che fanno richiesta di porto d'armi o già lo posseggono. Nel momento in cui un soggetto ne fa richiesta sarà necessario un solo certificato anamnestico redatto dal medico curante, nel quale viene certificato che il soggetto è sano, non ha problemi di tossicodipendenza o di alcolismo. Il problema è che la sanità mentale di tali richiedenti viene spesso certificata sulla base della fiducia del medico curante, in quanto non vengono svolti esami tossicologici né accertamenti tramite psicologi. Può anche succedere che la dichiarazione venga redatta da medici specialisti, i quali non hanno alcun rapporto con il soggetto e dunque vi è un accertamento piuttosto superficiale. Altro dato che emerge è il fatto che non vi sia un controllo con cadenza annuale su questi soggetti, ma il rinnovo è richiesto ogni cinque anni, tempo in cui vi possono essere diverse modificazioni in una persona.

Analizzando invece i detentori di licenza di tiro sportivo, il cui numero si aggira intorno ai 500.000/600.000, solo una piccola percentuale di questi (100.000) è iscritto ad associazioni di tiro sportivo, anche privato. Dunque, ciò significa che in Italia vi è un altissimo numero di persone che detiene un'arma da tiro sportivo senza praticarlo, con il fine di possederla per difesa personale o abitativa. Mancando anche in questo caso un controllo effettivo su tali soggetti.

È importante ricordare che detenere un'arma tra le mura di casa non è un elemento accidentale, in quanto non ha effetti solo sull'esecuzione dell'omicidio, poiché ovviamente tramite un'arma è più semplice e istantaneo, ma ha un forte effetto psicologico. Il sapere di avere un'arma tenta le persone ad utilizzarle anche per la facilità con la quale si può usare. Dunque, prepara psicologicamente al reato che si sta per commettere³⁴. Questo è particolarmente incisivo nei casi di separazione o divorzio, momento che può generare forti

³⁴ G. Beretta, intervista su *Stragi in famiglia e le armi detenute legalmente in Italia*, TG Italia – Cusano News7, 4 ottobre 2024, dal minuto 28:45". <https://www.cusanomediaplay.it/puntata/1148/lo-sfascio-del-campo-largo-e-le-armi-detenute-legalmente-in-italia>

crisi identitarie negli uomini, poiché non vi è l'accettazione che la *propria* donna possa decidere per sé stessa e per il proprio futuro, che sfociano spesso in episodi di violenza, i quali sono sicuramente più gravi quando vi è la facilità di utilizzare un'arma³⁵. In questi casi, secondo l'opinionista Giorgio Beretta, sarebbe necessario introdurre una norma che renda obbligatorio un colloquio con un medico legale dell'ASL o con la Polizia di Stato, al fine di conoscere la situazione di ogni coppia e permettere nei casi necessari il sequestro cautelativo dell'arma³⁶.

Ad aggravare ulteriormente la situazione delle armi legali in Italia è l'attuale Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" presentato dal Ministro dell'interno Piantedosi, dal Ministro della giustizia Nordio e dal Ministro della difesa Crosetto, approvato dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2024 e ad oggi trasmesso al Senato della Repubblica. All'articolo 28 recita: "Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n.690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, quando non sono in servizio"³⁷. Questo permetterebbe a soggetti in vesti civili di portare appresso armi, come rivoltelle e pistole di ogni misura, senza che siano facilmente riconoscibili. Ad oggi tale possibilità è concessa solo agli ufficiali di pubblica sicurezza, dunque ispettori generali, questori, vicequestori, commissari e vice commissari. Questi sono soggetti che in veste del ruolo apicale che ricoprono, e ai quali non è possibile concedere una scorta, hanno la possibilità di girare con armi anche fuori dal servizio. Ma se si estende tale possibilità a tutti gli agenti di pubblica sicurezza, che si stima essere 600.000, vi sarebbe un incremento importante del numero di armi che vi sono in Italia e di persone che potenzialmente potrebbe possederla in qualsiasi contesto di vita privata senza concedere la possibilità ai consociati di riconoscerli³⁸.

³⁵ G. Beretta, *Femminicidi con armi legali: quando la politica è complice*, in «Today», 23 gennaio 2023. https://www.today.it/opinioni/femminicidi-armi-legali.html?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZygwpl_GsIzMyX-_1IVHEKXjYCOVxzmFL0kCTu2jPmB1JIVWhuO1lhweg_aem_xcysMsXWlaKyZ3zBblzsoQ

³⁶ A. Maggiolo, *Uomini che uccidono le donne con armi legali*, in «Today», 31 marzo 2022. <https://www.today.it/cronaca/armi-legali-omicidio-micheluzzi-moser.html>

³⁷ https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl-1236_439410.pdf

³⁸G. Beretta, intervista su *Stragi in famiglia e le armi detenute legalmente in Italia*, cit.

2.3 La prova dichiarativa e la valutazione di credibilità della persona offesa

La scelta delle parole che si utilizza per comunicare un determinato concetto non è casuale, poiché la parola non ha il solo compito di descrivere la realtà ma anche quello di pre-scriverla. Nel senso che è tramite la parola che si dà forma al pensiero e dunque alla società. La parola forma la realtà di riferimento, è infatti tramite la creazione di nuovi vocaboli che si modifica e crea l'umanità. Se infatti non vi è uno specifico termine per descrivere una situazione è come se quella situazione non esistesse. Dunque, le parole che si scelgono di usare non trasmettono mai significati o concetti neutri, ma quelle che ognuno di noi utilizza esprimono il proprio modo di vedere e per tanto mediato dall'individualità di ognuno di noi³⁹. Come scrive Graziella Priulla «noi siamo le parole che usiamo, la lingua ci fa dire le parole cui la società l'ha abituata»⁴⁰. La lingua rispecchia una determinata società in quel momento storico, riproducendo anche i rapporti di forza e gli stereotipi di genere⁴¹.

Il processo penale nasce proprio per sostituire alla giustizia privata il confronto dialettico tra i partecipanti. Come spiegato dai 40 assiomi enunciati nel *Manifesto sulla linguistica giudiziaria*⁴², il modello inquisitorio presupponeva un controllo e una riduzione della parola, mentre è con il passaggio al modello accusatorio che si prevede “che si giunga all'accertamento del fatto mediante atti linguistici di cooperazione-conflitto operati dalle parti e dal giudice [...] la pretesa punitiva viene inizialmente esposta con un'asserzione e successivamente sottoposta ad atti di Parole: la falsificazione dell'accusa. Si realizzano cioè atti di controllo reciproco, di tipo linguistico, di spettanza di tutte le parti davanti a un giudice terzo e imparziale”⁴³.

In particolare, il dibattimento è la sede naturale nella quale si esprime maggiormente la forza che la parola ha, è il luogo in cui si incontrano più narrazioni diverse. E sarà compito del giudice dirigere queste diverse narrazioni per individuare quelle più confacenti al caso e

³⁹ Cit. G.Priulla, *Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo*, Settenove, Cagli (PU), 2023, p. 8.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ I. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, cit., p.8

⁴² Manifesto sulla linguistica giudiziaria elaborato dalla Commissione sulla linguistica forense costituita presso la Camera penale di Roma. <https://www.camerapenediroma.it/wp-content/uploads/2020/10/MANIFESTO.pdf>

⁴³ *Ivi*, p.4.

alla soluzione di questo. La stessa Carta costituzionale prescrive all'art.111 la necessità che, affinché il processo possa essere definito *giusto*, la prova debba formarsi nel contraddittorio tra le parti. Il contraddittorio permette che la prova si acquisisca alla presenza di tutti i partecipanti, con la possibilità di intervenire e destituire quelle narrazioni scorrette. In realtà, se ad ognuno è concesso prender parola, non tutti i soggetti hanno però lo stesso potere. Questo anche perché il linguaggio del processo è particolarmente ritualizzato e formalizzato, ponendo dunque gli operatori giudiziari in una posizione gerarchicamente più forte⁴⁴. Iacopo Benevieri nel descrivere la forza che la parola possiede nel processo penale, scrive «La parola nel processo penale è potere e garanzia. La parola cioè è veicolo di egemonia, ma anche presidio che lo arresta, [...] garantendo così i diritti della persona»⁴⁵ e ancora «Il principio costituzionale del contraddittorio, dunque, fornisce una garanzia alla parola e frena un certo potere della parola: si garantisce, in altri termini, che la parola pronunciata sia genuina e spontanea e si arresta l'opposto potere di giudici, pubblici ministeri e avvocati di formulare domande o interventi (quindi parole) intimidatorie o in altro modo coartanti. Diversamente la parola pronunciata da un testimone potrebbe esser costretta, indotta, ingannata. Non sarebbe più garantita nella sua autenticità, la prova non sarebbe più genuina, bensì esposta al potere condizionante di chi ricopre funzioni istituzionali nel processo»⁴⁶.

La lingua è quindi in grado di evidenziare i rapporti gerarchici e di potere che vi sono nella società civile e che si ripercuotono nel dibattito, e dunque è proprio nella fase dibattimentale che la persona offesa può subire un processo di ri-vittimizzazione. Infatti, «qualsiasi asimmetria sociale si riverbera in tribunale»⁴⁷.

Questo avviene in modo sottile e quasi invisibile ad un occhio inesperto rispetto agli stereotipi di genere. Quindi la persona offesa, normalmente una donna, sarà costretta a aderire all'ideale di vittima che l'uditorio si attende⁴⁸. Essa deve stare attenta alle parole che sceglie per raccontare le violenze subite, al tono che usa, alla precisione dei dettagli ma anche alle emozioni che fa trasparire. Tutto questo perché, già in origine, la sua testimonianza è sottoposta all'idea che sia eccessiva, nel senso che se è troppo dettagliata a raccontare può sembrare una testimonianza fittizia. Se si mostra arrabbiata e alla ricerca di giustizia sembrerà che il suo obiettivo non sia imparziale e che lo sta facendo per un proprio

⁴⁴ I. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, cit., pp.31-41.

⁴⁵ *Ivi*, p.40.

⁴⁶ *Ivi*, p.41.

⁴⁷ *Ivi*, 57.

⁴⁸ *Ivi*, p.59-61.

tornaconto⁴⁹. In questo senso si è espressa una procuratrice: «[...] perché bisogna escludere che vi sia un interesse personale, non è un teste indifferente la parte offesa, è un teste interessato perché si può costituire parte civile, perché può ottenere un risarcimento [...]»⁵⁰. È molto difficile immaginare donne che sporgano false denunce di violenza domestica solo per ottenere un risarcimento, certamente come in ogni situazione vi saranno soggetti che se ne “approfitteranno”, ma in generale proprio per ciò che comporta questa denuncia, e quindi un totale isolamento da parte delle istituzioni e spesso anche della rete familiare e amicale, l’essere per sempre ritenuta “quella che veniva picchiata dal marito”, risulta piuttosto difficile credere che le donne si interfaccino con il sistema penale solo per un bisogno economico⁵¹. In questo contesto, il fatto di non aver richieste o pretese viene valutato positivamente ai fini dell’imparzialità della sua testimonianza⁵².

Vi è poi il problema delle varie ritrattazioni, esitazioni, pianti, le tendenze ad approfondire situazioni non utili ai fini del processo ai quali seguirà l’idea della poca attendibilità dovuta alla “debolezza dei nervi”. In questi casi è necessario ricordarsi però che la memoria non è una macchina perfetta con la quale siamo in grado di recuperare le informazioni in modo asettico. Vi è sicuramente un’analogia tra i due funzionamenti, in questo senso si sono espressi una serie di autori e studiosi «Un sistema di elaborazione che codifica, immagazzina e recupera informazioni quando questo sia necessario. Più precisamente, la ‘codifica’ è il processo attraverso cui le informazioni vengono inserite nel sistema mediante la traduzione in un codice neuronale processato dal cervello; la ‘archiviazione’, o ‘immagazzinamento’, è il processo che permette la conservazione delle informazioni nel tempo; il ‘recupero’ è il processo che consente di accedere alle informazioni archiviate»⁵³. Inoltre, le informazioni, già nel momento in cui vengono “archivate”, non sono del tutto “pulite”, nel senso che già nel momento in cui si percepisce un evento questo sarà mediato dal nostro sistema di valori, idee e schemi mentali, dunque sin dal momento di ingresso di tale fatto nella memoria, questo sarà manipolato dalla nostra mente. E ciò è assolutamente vero nel caso di eventi traumatici quali ad esempio una violenza sessuale. In tali casi, l’evento è talmente pervasivo e complesso dal punto di vista emotivo, che la mente non riesce a processarlo correttamente e pone in atto tutta una serie di atti di “protezione”. Dunque, l’oblio può dipendere dal

⁴⁹ G. Creazzo, *Se le donne chiedono giustizia*, cit., pp.267-268.

⁵⁰ *Ivi*, p.268.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ V. N. Holt, A. Bremner, E. Sutherland, M. Vliek, M. Passer, R. Smith, *Psicologia generale, capire la mente osservando il comportamento*, Milano, 2019, pp. 341-342.

processo di rimozione, il quale avviene in modo più o meno consapevole. In questi casi spesso dimenticare è necessario per poter andare avanti nella propria vita.

Davanti, dunque, alla complessità di tali ricordi e delle emozioni che essi suscitano, è evidente come la persona offesa non riesca ad essere sempre lineare nelle proprie dichiarazioni perché talvolta è più semplice censurarle che riviverle, soprattutto se si ha la paura e la credenza che molto probabilmente non si sarà credute⁵⁴.

La persona offesa di un reato ha con il tempo assunto sempre maggiore ruolo nello svolgimento del processo. Ciò è avvenuta a partire da un'importante sentenza della Corte di Cassazione del 2018, con la quale si è affermato che le dichiarazioni della p.o. possono, da sole, essere poste a fondamento della decisione. Queste le parole precise: “a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”⁵⁵.

Proprio per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria in dibattimento, recenti direttive hanno apportato sostanziali modifiche al nostro ordinamento e alle modalità di assunzione della testimonianza della persona offesa. In particolare, la Direttiva europea 2012/29/UE, attuata con il d.lgs. n.112/2015, ha introdotto l'art.90-quater c.p.p. che dispone norme protettive in caso di vittime vulnerabili. Quest'ultimo individua tre criteri per l'accertamento della condizione di vulnerabilità, ossia in primis si valutano le condizioni personali del soggetto (quali età, stato di infermità o deficienza psichica). Successivamente si valuta la tipologia di reato e le circostanze, ed infine l'ultimo criterio concerne le particolari modalità di commissione dell'azione⁵⁶. Il problema di tali criteri è che non vi è una spiegazione chiara né punti univoci per i quali prendere la decisione; dunque, si rimette alla valutazione del singolo giudice. La sola garanzia che è stata affermata dalla Corte di cassazione è la seguente “*esige si dia conto delle ragioni in base alle quali il giudice abbia ritenuto integrata la condizione o, se accertata da altri soggetti, l'abbia motivatamente riconosciuta*”⁵⁷.

⁵⁴ L. Querzola, *Prova testimoniale e profili psicologici della memoria*, in «Archivio giuridico», CLIII, fasc. 4, 2021, pp. 999-1005.

⁵⁵ Cassazione Penale, Sez. IV, 27 novembre 2018, n. 52999.

⁵⁶ V. Alberta, A. Matteucci, *L'irresistibile ascesa della vittima nel codice rosso*, in «Diritto di Difesa», 3 agosto 2024, pp.10-12. <https://dirittodidifesa.eu/lirresistibile-ascesa-della-vittima-nel-codice-rosso-di-valentina-alberta-e-aurora-matteucci/>

⁵⁷ In questi termini Cass. pen. sez. III, 5.4.2023, n. 29821, in CED Cass. 2023.

In aggiunta a tale Direttiva, vi è la recentissima Direttiva del Parlamento e del Consiglio d'Europa del 14.5.2024, n. 1385 sul «contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica». Questa dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 2027, ed impone, all'art.16, una serie di criteri per i quali valutare lo stato di vulnerabilità come sancito dal già citato art.90-quater c.p.p. basati su “il rischio di reiterazione, sull'esistenza di lesioni fisiche o psicologiche, sull'uso di armi, sulla verifica della condizione di convivenza con l'autore del reato, sull'abuso di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo, sulla sussistenza di condotte di maltrattamento ai danni di minori, o di problemi di salute mentale o sulla commissione anche di condotte di *stalking*”⁵⁸. Tale valutazione può essere effettuata tramite l'ausilio dei servizi territoriali di assistenza delle vittime.

Nel caso in cui sia poi accertata la condizione di vulnerabilità, la persona offesa potrà essere sentita, nelle modalità di incidente probatorio *ex art.398 c.p.p.* o esame testimoniale in dibattimento *ex art.498 c.p.p.*, tramite modelli di audizione derogatori rispetto a quelli ordinari⁵⁹. In particolare, nel caso in cui la persona offesa sia sentita mediante incidente probatorio, la ripetizione dell'esame sarà possibile in pochissimi casi, come espressamente previsto *ex art.190 c.1 e c.2 c.p.p.*, qualora si proceda per i reati di violenza sessuale e pedopornografia infantile⁶⁰ e solo nei casi in cui “*l'esame riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze*”⁶¹. Questo proprio perché il piano probatorio di tali reati si “gioca” essenzialmente sulla testimonianza della persona offesa, la quale è solitamente l'unica presente al compimento dell'atto⁶². Dunque, si prevede tale forma di tutela proprio in forza dello sforzo notevole, psicologico ed emotivo, che è richiesto alla persona offesa nel ricordare e raccontare quel vissuto traumatico, cercando di limitare tali dichiarazioni alla sola reale necessità ai fini del proseguimento del processo. Sarebbe auspicabile, però, che tali norme protettive venissero estese a tutti gli altri reati in tema di violenza di genere, sempre nell'ottica di evitare il processo di vittimizzazione secondaria⁶³.

Il compito complesso che spetta alle figure istituzionali presenti in un'aula giudiziaria è il raggiungimento di un equilibrio tra presunzione d'innocenza e garanzie a tutela

⁵⁸ V. Alberta, A. Matteucci, *L'irresistibile ascesa della vittima nel codice rosso*, cit., p.13.

⁵⁹ *Ivi*, p.14.

⁶⁰ R. D'Onofrio, *La tutela della vulnerabilità dal codice rosso alla legge 23 novembre 2024 n.168*, cit., p. 25.

⁶¹ Art.190 bis comma 1 e 2 c.p.p.

⁶² R. Bianchi Riva, *Insufficienza di prove e stereotipi di genere. Per un'indagine sulle prassi giudiziarie in tema di violenza sessuale negli anni Settanta del Novecento*, in «Italian Review of Legal History», 10/1, n.3, 2024, p.47.

⁶³ R. D'Onofrio, , *La tutela della vulnerabilità dal codice rosso alla legge 23 novembre 2024 n.168*, cit., p.25.

dell'imputato rispetto al diritto della persona offesa a non subire atti di vittimizzazione secondaria.

2.3.1 Domande e risposte dell'esame dibattimentale

Goffman definisce il termine *faccia* come “il valore sociale positivo che una persona rivendica per sé stessa mediante la linea che gli altri riterranno abbia assunto durante un contatto particolare”⁶⁴. Dunque, si tratta dell'immagine positiva di sé che ognuno di noi cerca di mostrare nel momento in cui interagisce con l'altro, con l'obiettivo di ricevere approvazione. Solo tramite l'interazione con l'altro possiamo soddisfare la nostra immagine e talvolta sacrificarla alla ricerca di quella soddisfazione altrui. La faccia della vittima, nel senso del modo che ha di esprimersi e di veicolare la propria testimonianza, oltre ad avere un importante valore individuale e sociale, è particolarmente studiata e giudicata ai fini dell'accertamento della verità. Quindi, in tali fattispecie di reato, l'immagine che la vittima conferisce di sé e dell'esperienza vissuta sono fattori particolarmente incisivi per la formulazione del giudizio del giudice⁶⁵.

Uno dei modi per “attentare” alla faccia della vittima sono i c.d. rituali di degradazione. Si tratta di parole, gesti o azioni anche simboliche volte a privare l'interlocutore della propria identità sociale ai fini di relegarlo su un piano inferiore. Quando questi rituali vengono realizzati verso l'imputato o il testimone, ovvero i soggetti più “deboli” tra le parti processuali, questi rituali di degradazione ne andranno anche ad influenzare la risposta e dunque la prova stessa. Tali rituali di degradazione rendono impossibile una reale comunicazione in quanto vanno ad accentuare le distanze e le asimmetrie che vi sono tra gli interlocutori. Certamente in virtù della sede formale in cui si trovano, questi rituali di degradazione non integreranno minacce palesi, vocaboli irrispettosi o sarcastici, bensì molto più frequentemente si tratterà della scelta di alcuni vocaboli piuttosto che altri, i quali in modo più subdolo veicheranno un giudizio nel momento stesso di formulazione di una domanda. Inoltre, è importante sottolineare come queste modalità influenzino le risposte delle vittime, le quali cercheranno di adattarsi allo stereotipo loro richiesto.

⁶⁴ E. Goffman, *Interaction Ritual. Essays on face-to-face behavior*, 1967, trad. it. *Il ritual dell'interazione*, Il Mulino, Bologna, 1988, p.7.

⁶⁵ I. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, cit., p.63-65.

Un esempio potrebbe essere un avvocato che, nel momento di svolgimento del controesame al testimone, si rivolgerà a questo tramite un linguaggio specialistico, settoriale e dunque difficilmente comprensibile da un soggetto inesperto. Obbligando quest'ultimo a chiedere che gli vengano ripetute le domande più volte e rispondere con un registro linguistico nettamente meno specialistico, dimostrando dunque al giudice come quel soggetto sia poco abile all'interazione comunicativa e dunque minando la sua credibilità ed affidabilità⁶⁶.

Ogni soggetto che partecipa ad un procedimento penale, nel momento in cui è seduto in aula, perderà il proprio status civile per ricoprirne uno diverso connesso a tal occasione. Dunque, vi saranno identità sociali diverse per ognuno, le quali saranno individuate sulla base del ruolo che si ricopre nel procedimento.

Il primo atto che viene compiuto dalla persona offesa è quello di dichiarare le proprie generalità e già in questa fase possiamo assistere ad atteggiamenti e modalità scorrette. Iacopo Benevieri, responsabile della Commissione Linguistica Giudiziaria della Camera Penale di Roma e autore del libro *Cosa indossavi?*, prende ad esempio la trascrizione di un verbale di udienza, nel quale il giudice si rivolge alla persona offesa del reato di violenza sessuale, dandole del "tu" anche in forza della giovane età della vittima, poco più che maggiorenne. La forma colloquiale del "tu", in questo caso, può essere utilizzata per accorciare le distanze che vi sono e permettere alla testimone di sentirsi più a suo agio nel rilasciare le proprie dichiarazioni, rimuovendo quell'ostacolo della formalità e del tono solenne che potrebbe essere d'intralcio all'ottenimento di una testimonianza sincera. L'obiettivo è quindi di eliminare le asimmetrie che oggettivamente vi sono tra di lei e il giudice. Il problema risiede però nel fatto che il giudice, il quale ha un ruolo di regista nel processo, utilizzando il "tu" è come se implicitamente permettesse e ammettesse che anche tutte le altre figure si rivolgano a lei in tal modo, compresi il difensore di parte e il pubblico ministero. Dall'analisi di tale fattispecie, si legge come le risposte della testimone rimangano invece formali, in quanto continua ad utilizzare l'allocutivo di cortesia "lei", in tal modo aumentando le asimmetrie e lo sbilanciamento di poteri. In conclusione, possiamo affermare come il giudice in realtà non abbia "aiutato" la persona offesa a sentirsi più a suo agio nel processo, bensì l'ha esposta ad una asimmetria e "debolezza" ancora più netta. In tal senso, già durante la Rivoluzione francese si aveva l'idea che il "tu" fosse un pronome poco in linea

⁶⁶ *Ivi*, pp.61-67.

con la nuova etica e poco morale, in quanto «non si da del tu senza conoscerle che alle donne di facili costumi»⁶⁷.

Tutto ciò diviene ancora più palese se si intersecano anche gli stereotipi di genere. Questi hanno sempre permesso agli uomini di rivolgersi alle donne con minore formalità e dunque rispetto, o non è raro che alle donne ci si rivolga solo con il nome proprio di persona, senza il cognome. O ancora che ci si rivolga loro utilizzando l'epiteto "signorina" anche qualora questa svolga ruoli, cariche o abbia titoli anche di alto livello. Situazioni che molto difficilmente si verificherebbero nei confronti degli uomini. Nello stesso verbale di udienza, infatti, vi è la trascrizione dell'esame dell'imputato, anch'esso di giovane età, avvenuto dopo poche ore dalla testimonianza della persona offesa. Lo stesso avvocato difensore, che fino ad allora avevo utilizzato una forma più colloquiale per rivolgersi alla persona offesa, riprende un tono più alto quando si tratta di rivolgere le stesse domande al proprio assistito.

Le domande che gli avvocati e i pubblici ministeri possono rivolgere alle parti si dividono in due categorie: domande nocive e domande suggestive. Le prime sono sempre vietate in quanto «possono nuocere alla sincerità delle risposte»⁶⁸, dunque sono domande formulate con parole equivoche o ambigue che possono trarre il testimone in errore e pregiudicare la sua autodeterminazione. Differente è il caso delle domande suggestive, queste sono vietate solo durante l'esame diretto, vale a dire le domande che il difensore di parte civile formula al proprio assistito (il testimone), mentre durante il controesame saranno ammesse, ossia durante la contestazione del difensore dell'imputato. Queste, sono domande nella cui formulazione viene anticipatamente fornita la risposta o influenzata, ma non pregiudicano la libertà di scelta e di espressione del teste. In particolare, tra le domande suggestive, ve ne sono due che maggiormente sono in grado di veicolare messaggi di responsabilizzazione della persona offesa in modo subdolo in quanto ad una lettura superficiale non risulta minimamente compromessa la sincerità della risposta. Si tratta delle domande-coda e di quelle implicative⁶⁹.

Le domande-coda sono formulate in questi termini: viene espresso un enunciato in forma assertiva nella cui parte finale si aggiunge una clausola interrogativa del tipo "Sì/No?", "giusto?", "vero?", "sbaglio?". Queste possiedono una potente efficacia controllante sulla risposta fornita, in quanto tendono a influenzare la controparte ad aderire alla tesi proposta

⁶⁷ J.F. Lyotard, *Rudimenti pagani. Genere dissertativo*, Dedalo, Bari, 1989, p. 149.

⁶⁸ Art. 499 c.2 c.p.p.

⁶⁹ I. Benevieri, *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, cit., pp.78-81.

nella domanda. E nel caso in cui ciò succede, il teste sta validando quell'enunciato che però è stato formulato dall'avvocato e non da sé stessa. Se la domanda viene formulata in tal senso, l'eventuale risposta negativa verrà giudicata negativamente dal collegio in quanto questo è a sua volta influenzato dalla tesi proposta, quasi quale verità assoluta, dall'avvocato. Anche perché un'eventuale dissociazione da quell'idea aprirebbe tutta una serie di ulteriori domande volte a dimostrare come il primo enunciato fosse vero e la testimone abbia "mentito". Siamo quindi nell'ambito di un rituale di degradazione poiché, in qualsiasi modo la teste possa rispondere, la sua credibilità sarà minore⁷⁰. Queste particelle finali sono appunto espressione di quel «potere micro-linguistico»⁷¹. Il potere è rappresentato appunto dal fatto che l'enunciato assertivo implica una serie di presupposti non verificati ma che appunto si inseriscono implicitamente e dunque la parte se aderisce a quell'enunciato sta anche validando tali presunzioni. Un esempio pratico di ciò è, sempre nel caso di persona offesa del reato di violenza sessuale, la domanda, formulata dal difensore dell'imputato, "L'imputato... le piaceva, no?". I presupposti di una domanda formulata in tal modo sono «[...] la parte di un enunciato non specificamente asserita, ma che è comunicata perché quell'enunciato sia dotato di senso e che si riferisce a un fatto che dovrebbe far parte di un contesto di conoscenze comuni – o presunte tali – tra parlante e ascoltatore»⁷². E nel caso della domanda presentata precedentemente, i presupposti sono questi:

- I. che l'imputato fosse persona dalle sembianze piacevoli;
- II. che fosse dunque verosimile che la persona offesa provasse una qualche forma di attrazione nei confronti dell'imputato;
- III. che dunque provasse impulsi e desideri sessuali;
- IV. che, per tali motivi, potesse suggerire e trasmettere all'imputato questo suo desiderio⁷³.

Tutte queste presupposizioni sono legate tra loro tramite inferenze, le quali sono sostenute dal principio della verosimiglianza. E la verosimiglianza di tali inferenze è basata su quei miti dello stupro richiamati precedentemente in questo capitolo. Dunque, sono verosimili proprio perché sosterrrebbero e a loro volta sarebbero sostenuti dalle credenze stereotipate, dunque fisse ed immobile. Ma è proprio il tratto di staticità dello stereotipo che non lo rende

⁷⁰ *Ivi*, pp. 81-84.

⁷¹ *Ivi*, p. 84.

⁷² *Ivi*, p.85.

⁷³ *Ivi*, p.87.

utile a spiegare la realtà, la quale invece è costantemente in movimento. In quanto non riuscirebbe a cogliere e anzi respingerebbe i tratti peculiari del singolo caso.

È proprio in tale contesto che si rende necessaria la partecipazione del giudice, quale organo *super partes*, e in questo caso regista del dibattimento.

Ad esempio, nel processo che è avvenuto nel 2017, riguardante il caso di due studentesse americane che denunciarono due carabinieri di violenza sessuale, i difensori degli imputati prepararono 250 domande da porre alle due persone offese. Molte di queste furono ritenute inammissibili dal giudice che dichiarò «non torno indietro di 50 anni». Tra le domande censurate vi erano *“Lei trova affascinanti, sexy gli uomini che indossano una divisa? Indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima? Lei ha bevuto dopo che i carabinieri sono andati via? Quando era in discoteca ha dato una o due carezze a un carabiniere?”*⁷⁴.

O ancora le 1400 domande che sono state rivolte alla ragazza di 23 anni che ha denunciato per violenza sessuale di gruppo il figlio del politico Beppe Grillo e gli amici. Domande incalzanti e intrusive che poco servono per l'accertamento del consenso, come ad esempio:

Quando l'ha presa per i capelli ha usato una mano o tutte e due? Come hanno fatto a sfilarle gli slip e i pantaloni insieme? Perché non ha reagito durante il rapporto orale? Che cosa le ha impedito di tenere la bocca chiusa, perché l'ha aperta? Quando l'imputato si è infilato nel suo letto era rivolta a destra o a sinistra? È entrato proprio dentro il lenzuolo? Come respirava in quel momento? Poteva respirare dalla bocca? Il reggiseno lo aveva? Quali atti di resistenza ha posto? Ha urlato? Ha parlato?⁷⁵.

Il giudice dovrebbe appunto cogliere l'astrattezza di tali presupposti ed inferenze per evitare che esse confluiscono nel suo ragionamento e siano quindi alla base della sua motivazione. Poiché appunto dovrebbe individuare le contingenze specifiche che non possono essere racchiuse in idee fisse e stereotipate. Ma sono le sentenze degli stessi giudici a segnalare quanto ciò non avvenga, rischiando di giungere ad una decisione che si basi però su un errore di motivazione, il cui vizio è appunto rappresentato dallo stereotipo⁷⁶.

⁷⁴ L. Zancaner, *Processi per stupro, da vittima a imputata: nei tribunali troppi pregiudizi*, Il sole 24ore – Alley Oop, 15 dicembre 2023. <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/12/15/processi-stupro-vittima-imputata-tribunali-troppi-pregiudizi/>

⁷⁵ A. Lanzella, *Processo Ciro Grillo, 1.400 domande alla presunta vittima: "Quali atti di resistenza ha posto? Ha urlato?"*, TG La7, 1° febbraio 2024. <https://tg.la7.it/cronaca/processo-ciro-grillo-1400-domande-alla-presunta-vittima-e-stata-quali-atti-di-resistenza-ha-posto-ha-01-02-2024-204901>

⁷⁶ *Ivi*, p. 87-93.

Il primo filtro però dovrebbe essere una buona avvocatura, formata e quindi in grado di cogliere quali domanda ricalchino tali miti dello stupro e riproducano stereotipi sessisti che nulla hanno a che fare con l'accertamento del caso. Proprio perché un'avvocatura alta consente a sua volta una giurisdizione più corretta e imparziale ed una maggiore qualità a soddisfazione delle sue risposte, facendosi portatrice di un cambiamento culturale e successivamente giudiziario che sia realmente garante dei diritti dei cittadini⁷⁷. Dunque, le domande relative la sfera personale e sessuale delle vittime sono legittime qualora abbiano rilevanza circa l'accertamento di quel fatto e di quei rapporti, spiegando ad esempio le motivazioni che sottendono quelle domande ed enunciando la correlazione tra queste e il fatto da accertare.

2.4 La “doppia offesa”: il linguaggio e le argomentazioni delle sentenze

Come precedentemente definita, la vittimizzazione secondaria consiste «[in una] seconda forma di violenza che interviene in un momento successivo cronologicamente ai “primi” atti di violenza e si caratterizza per essere realizzata dalle c.d. *agenzie di controllo*, ovverosia da parte di quelle istituzioni che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima a seguito delle condotte violente. Si tratta, perlopiù, degli attori istituzionali deputati all'accertamento dei fatti oggetto dei precedenti atti di violenza, come forze dell'ordine, magistrati, personale medico-sanitario, che in maniera, più o meno, inconsapevole e per mezzo di condotte intrusive e lesive della dignità della vittima rischiano di ingenerare e causare sofferenze psicologiche *ulteriori* ai danni della donna»⁷⁸. Ai sensi di tale definizione risulta chiaro come il processo sia un luogo in cui vi è alta probabilità che vengano veicolati stereotipi di genere, tramite le parole delle parti processuali, le quali possono generare nelle persone offese un senso di colpa. Il quale, a sua volta, comporta un processo di auto biasimo che disinibisce le donne dal denunciare, poichè agisce negativamente nella qualificazione di ciò che le è avvenuto come danno ingiusto. Dunque, talvolta, sono gli stessi soggetti che sarebbero deputati alla tutela di tali vittime a generare in esse la paura di denunciare e di sottoporsi al

⁷⁷ P. Di Nicola, *Tra giudizio e pregiudizio*, in «AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori», fasc. n.3/2016, p. 9.

⁷⁸ G. Fanci, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, cit., p. 53.

processo, minimizzando le violenze subite e indagando maggiormente sulla vita di quest'ultime piuttosto che sulle azioni compiute dall'indagato o imputato⁷⁹.

Non è scontato, infatti, leggere sentenze di giudici penali che pongono alla base del loro ragionamento logico e giuridico gli stereotipi di genere. Ma lo stereotipo è un elemento che è impermeabile alla prova contraria, in quanto è sufficiente che il soggetto si allontani dal modello generalmente fissato per quel ruolo per perdere di credibilità. L'avvocato Jacopo Benevieri, in un intervento al Convegno organizzato dalla Camera penale di Firenze dal titolo: "I nuovi rei: vittime delle vittime?", ha sottolineato come le motivazioni delle sentenze costruite su uno stereotipo, in questo caso di genere, sono nulle in quanto presentano un vizio di motivazione⁸⁰. Si tratta di un errore logico, in quanto non vi è alcuna legge scientifica o massima di esperienza che attesti la correlazione tra vita sessuale della donna e la sua credibilità⁸¹.

Nell'ambito dello stesso intervento, si sono citate diverse frasi estrapolate da sentenze di giudici penali in tema di violenza di genere, quali ad esempio "Il soggetto presenta una personalità primitiva e instabile", "violenza commessa dal branco", "la vittima subiva un'aggressione tribale" o ancora "sentimenti di odio viscerale". Questo tipo di linguaggio risulta indistinguibile dal linguaggio mediatico con il quale si descrivono fatti di cronaca anche molto gravi. Si può notare appunto come entrambi i registri linguistici siano ridondanti, nel senso che descrivono tali episodi con gli stessi aggettivi e con la stessa "violenza". Possiamo definirlo come un linguaggio semplificato, che rifugge dalla particolarità del caso, rifacendosi spesso al meccanismo argomentativo dello stereotipo, inteso appunto come semplificazione della realtà. Un linguaggio che spettacolarizza la violenza e soddisfa quelle esigenze penal-populistiche. Un lessico ricco di metafore che richiamano l'area semantica dell'emotività e del giudizio dell'altro come estraneo alla civiltà (ad esempio il termine "primitivo"). Si può definire come il linguaggio dell'esclusione, che

⁷⁹ P. Gambatesa, *Il peso delle parole nelle sentenze: note a margine di una importante pronuncia della Corte EDU in tema di vittimizzazione secondaria (J.L. c. Italia, ricorso n.5671/16)*, in «AIC – Associazione italiana costituzionalisti», Fasc.2/2022, pp.233-235.

⁸⁰ J. Benevieri, *Convegno organizzato dalle Camere Penali della Toscana, in collaborazione con il Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu"*, con l'Osservatorio Pari Opportunità dell'Unione delle Camere Penali Italiane e con la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, dal titolo «*I nuovi rei: vittime delle vittime?*», 4 febbraio 2020, minuto 2:34:10, <https://www.radioradicale.it/scheda/659569?i=4380333>

⁸¹ C. Pagella, *Gli stereotipi di genere come violazione di un diritto fondamentale: l'Italia condannata (ancora) per le discriminazioni di genere*, in «Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale», n.3, 2021, p. 1151.

esclude il soggetto dalla “normalità” proprio perché si distanzia da quel ruolo cristallizzato e individuato dagli stereotipi⁸².

Sulla base di tale ragionamento, si può chiarire come negli ultimi anni sia avvenuta una polarizzazione del diritto penale e delle sue parole. Vi sono appunto due poli opposti, uno che si caratterizza per un linguaggio vittimo-centrico ed un altro a difesa delle garanzie per l'imputato. Pur opposti, questi linguaggi sono in realtà identici perché semplificano la realtà, riconducendola sempre all'area semantica del primitivo e del viscerale. In generale i linguaggi polari ricorrono all'utilizzo di stereotipi, basandosi sulla richiesta di consenso dell'uditorio a principi generali, non dimostrati né dimostrabili, fissi e riproducibili. Ed una volta ricevuto il consenso, da tali principi generali scendono le inferenze sul caso concreto. Il diritto però nasce come uno strumento che dovrebbe stare in mezzo a questi due poli, che da sempre caratterizzano le società, e riportare il ragionamento e dunque il linguaggio alla specificità del caso e della realtà, la quale è per sua natura opposta allo stereotipo perché in continuo mutamento⁸³. Si avvicina al linguaggio dei media proprio perché sono parole che dipingono l'imputato o le persone offese come “mostri”, nel senso di soggetti distanti dalla civiltà e dall'idea di normalità che permea la nostra società.

Sulla presenza di stereotipi e dunque di ragionamenti viziati da illogicità nelle sentenze vi sono due fonti autorevoli che lo dimostrano. La prima fonte è un rapporto del GREVIO del 2020⁸⁴, sullo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, il quale «riconosce la persistente diffusione di stereotipi di genere nelle aule giudiziarie, poi destinati a confluire nelle sentenze, attribuendola a una scarsa conoscenza, da parte dei giudici, del fenomeno della violenza contro le donne e, in particolare, della sua natura strutturale e della sua efficacia ai fini del mantenimento dello *status quo*»⁸⁵. Ciò era già stato affermato dal CEDAW, il cui rapporto, del 2017, «sottolinea la persistenza, nella società italiana, di una cultura sessista volta a imporre alle donne il ruolo di madri e casalinghe, con serie ripercussioni sulle loro prospettive di istruzione, carriera e partecipazione sociale»⁸⁶.

Si può pacificamente affermare che tale situazione non riguarda singoli casi isolati, bensì è una prassi altamente diffusa nel nostro sistema giudiziario, e questo è uno degli elementi

⁸² J. Benevieri, convegno “I nuovi rei: vittime delle vittime?”, cit.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>

⁸⁵ N. Cardinale, *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, in «Criminal Justice Network», 13 maggio 2021.

⁸⁶ VII Rapporto del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (2017) par. 25, .1 a). https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/cedaw_submission_italy_170621_it.pdf

per i quali vi sono dei tassi di denuncia ancora molto bassi. Perché le donne sanno che molto difficilmente verranno credute e che andranno incontro a processi, il cui reale imputato è lo stile di vita e la sfera sessuale della persona offesa. Tutto ciò avviene in contrasto con la normativa nazionale, la quale all'art. 472 c.3 bis c.p.p. vieta di «porre domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

La domanda che in questa sede ci si pone è dunque se gli stereotipi e le credenze personali, specialmente nei processi che riguardano i reati di violenza di genere, possano influenzare il ragionamento del giudice e dunque la propria decisione, anche e soprattutto inconsapevolmente. Secondo la giudice Paola di Nicola, la risposta a tale domanda è affermativa. In quanto se, come già si è notato, il pregiudizio si manifesta nelle narrazioni processuali delle parti questo andrà a confluire e sarà la base sulla quale il giudice emetterà la sentenza⁸⁷. Questo per due motivi:

- la piattaforma di conoscenze culturali di chi esercita l'atto del giudicare e dell'interpretazione è pervasa a sua volta dal pregiudizio, costitutivo di qualsiasi ambito conoscitivo⁸⁸;
- il giudizio opera su materiale costruito sul pregiudizio appartenente ai protagonisti del processo⁸⁹.

Inoltre, sono gli stessi imputati e persone offesa che tentano di aderire allo stereotipo loro imposto, confermandolo e riproducendolo a loro volta, perché sono consapevoli che più saranno coerenti con ciò che l'uditorio si aspetta e maggiori saranno le possibilità di essere ritenuti attendibili. Si parla a tal punto di “profezia che si autoavvera”.

In particolare, i pregiudizi colpiscono maggiormente l'autore del reato quando questo sia straniero, mentre le donne sono colpite da ciò in ogni condizione, e soprattutto in qualità di vittima del reato. Se infatti, normalmente i pregiudizi colpiscono le minoranze culturali, quelli nei confronti delle donne non sono rivolte ad un gruppo minoritario, in quanto queste rappresentano la metà della popolazione mondiale. E trova consenso sia in coloro che lo creano sia in chi lo subisce. Mentre normalmente è accettato solo da chi li riproduce e non da chi li subisce. Le informazioni non in linea con le credenze cristallizzate nella società, vengono rifiutate e dimenticate⁹⁰.

⁸⁷ P. Di Nicola, *Tra pregiudizio e giudizio*, in «AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori», fasc. n.3/2016, p. 2.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ivi*, p. 7-9.

La Costituzione italiana, all'art.111 sancisce il principio di terzietà ed imparzialità del giudice. Ma l'imparzialità non può essere considerata in termini assoluti, in quanto anch'esso è una persona umana e non una macchina e dunque non è totalmente neutro e resistente verso i costrutti sociali e le credenze personali. È necessario un percorso di studio, formazione e conoscenza che porti alla decostruzione degli stereotipi e pregiudizi che socialmente e culturalmente impregnano la nostra società e rispetto ai quali neanche tale organo è del tutto estraneo. Su questo tema si è espresso nel lontano 1939 il giudice Lord MacMillan «[...] l'imparzialità non è facile da raggiungere. Un giudice, quando indossa l'ermellino, non si libera degli attributi di comune umanità. Nell'essere umano ordinario lo spirito è una massa di preconcetti ereditati e acquisiti, tanto più pericolosi perché il loro possessore non ne ha consapevolezza» e aggiungeva «[Il giudice] deve purgare la sua mente non solo dalla parzialità verso le persone, ma ancor più dalla parzialità dagli argomenti, questione molto più sottile perché la valutazione giuridica ha la naturale tendenza a essere sensibile a certe categorie di argomenti»⁹¹.

Sul tema non sono infatti mancate condanne della Corte EDU alla magistratura italiana per aver veicolato stereotipi di genere nelle motivazioni delle sentenze⁹², per aver posto domande non inerenti all'accertamento del fatto ma che avevano il solo scopo di scandagliare la vita della vittima e comunque per aver indotto in primis le vittime e poi anche la società ad un processo di auto colpevolizzazione per aver subito tali violenze. Tale sistema rischia di consolidare, in modo impercettibile, un substrato culturale che, inconsapevolmente, favorisce l'impunità degli autori di tali crimini. Questo avviene quando la condotta illecita viene ridimensionata a un fenomeno marginale, specie se la vittima non si conforma a un modello idealizzato e pregiudiziale, delineato soggettivamente dal giudice (e da altri soggetti dell'apparato giudiziario, come le forze dell'ordine e i consulenti). Tale modello, plasmato su stereotipi, non riflette la complessità del reale. Si pensi, ad esempio, a un caso di stupro ricondotto a un "atto passionale" o alla violenza domestica considerata una

⁹¹ Lord MacMillan, *Law and Other Things* (1939) in B. Shientag, *The Virtue of Impartiality* in G. Winters (ed.), *Handbook for Judges*, 1971.

⁹² Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021 - Ricorso n. 5671/16 - Causa J.L. contro l'Italia. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2022 - Ricorso n. 10929/19 - Causa Landi c. Italia. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 giugno 2022 - Ricorso n. 23735/19 - Causa De Giorgi c. Italia. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 luglio 2022 - Ricorso n. 32715/19 - Causa M.S. c. Italia

semplice “lite familiare” – esempi che hanno portato a condanne per l’Italia per uso di stereotipi sessisti o inerzia giudiziaria⁹³.

I reati di violenza contro le donne vengono frequentemente trattati con superficialità, senza una reale comprensione delle dinamiche psicologiche e sociali che rendono difficile per la vittima acquisire piena consapevolezza della propria condizione e reagire. Tali situazioni sono spesso interpretate alla luce di stereotipi come quello della “donna fragile”, “innamorata” o “coinvolta in una relazione patologica”, senza considerare la struttura complessa della dinamica di potere e coercizione. In tale contesto, l’autore delle violenze agisce attraverso strategie manipolative e fa leva su sensi di colpa familiari che inducono l’isolamento della vittima, etichettata come “cattiva madre” o “cattiva moglie” qualora decida di denunciare; si aggiunge a questo il ricatto economico e la minaccia di sottrazione dei figli. La limitata formazione specialistica di alcuni psicologi e assistenti sociali può portare a processi di vittimizzazione secondaria e a ignorare le disposizioni della Convenzione di Istanbul, redigendo relazioni impregnate di pregiudizi che spesso confluiscono, senza una revisione critica, nei procedimenti giudiziari⁹⁴.

Di fronte alla testimonianza di una vittima – obbligata, in qualità di testimone, a dichiarare “la verità” – i giudici rischiano di ignorare gli strumenti ordinari, sia processuali che sostanziali, offerti dal sistema giuridico. Tale rischio si manifesta quando la testimonianza viene valutata attraverso convinzioni personali e stereotipi riguardanti le dinamiche interpersonali e il comportamento sociale considerato adeguato a uomini e donne. In questo modo, i giudici finiscono per imporre, in nome dello Stato, una visione soggettiva di ciò che è “normale.” È significativo notare che il termine “normale” deriva da “norma.” Pur rimanendo incerto chi abbia la reale autorità di stabilire ciò che è “normale”⁹⁵. Come sottolineato dalla giudice Paola Di Nicola «l'imparzialità è un lungo faticoso percorso che richiede un costante controllo sulla produzione giuridica nella consapevolezza che è, innanzitutto, una produzione culturale. Se innanzitutto la magistratura, ma con essa l'accademia, l'avvocatura, la psichiatria, la criminologia, l'antropologia e tutte le scienze umane non affronteranno, con seria e impietosa autocritica, questa impervia strada, metteranno a rischio la loro stessa legittimazione»⁹⁶.

⁹³ V.M. Mastronardi, A. Gasperini, *Errori e pregiudizi in ambito giudiziario*, Armando Editore, Roma, 2024, p.9

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Ivi*, p.10

⁹⁶ In questi termini P. Di Nicola nella prefazione al libro “*Errori e pregiudizi in ambito giudiziario*”, *cit.*, p.10

2.5 I moventi individuati dai giudici

Alessandra Dino, nel suo libro *Femminicidi a processo*, analizza su 370 casi di femminicidio, 32 sentenze dalle quali emergono chiaramente determinati *frame* che tentano di individuare il movente alla base del delitto. In Italia non vi è alcuna norma penale sostanziale che punisca il reato di femminicidio; dunque, i giudici non possiedono alcuna cornice precisa entro la quale individuare la violenza, restando quindi un lavoro che si basa sostanzialmente sulle convinzioni e credenze di questo. In particolare, tale indagine ha individuato tredici motivi di femminicidio, i quali vengono ricostruiti nella narrazione processuale tramite diversi fattori: “l’evidenza empirica del fatto, la dottrina, il sentire comune, la razionalità logica, i saperi esperti, il ricorso a saperi di altre discipline”⁹⁷. Tali moventi sono utilizzati dal giudice ai fini dell’applicazione talvolta di circostanze aggravanti e talvolta attenuanti. In tutti questi casi il movente è invece la violenza di genere, intesa appunto come quella dinamica di potere asimmetrica che si origina dall’appartenenza ad un genere differente. È dunque un movente culturale che per anni ha giustificato e accettato che questi atti si riproducessero nei confronti delle donne. Mentre porre l’accento sui moventi che saranno elencati in seguito, ridimensiona la portata culturale del fenomeno e trasmette l’idea che siano solo soggetti patologici e “anormali” a porre in essere questi atti. Tutto ciò con il risultato finale di deresponsabilizzazione dell’autore e delle istituzioni che mantengono in vita questo ordine di genere.

2.5.1 I moventi della sfera sentimentale

Il primo dei moventi sentimentali è la gelosia, la quale può integrare l’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti a seconda di come venga valutata dal giudice. Il sentimento morboso di gelosia che sfocia nella rabbia secondo il giudice avrebbe la conseguenza logica di condurre all’omicidio della donna. Tale sentimento condurrebbe ad una condizione di disagio o frustrazione nell’uomo in ragione dell’impossibilità di accettare il desiderio di autonomia della compagna. In particolare, in una sentenza si legge⁹⁸:

“[...] nella coscienza collettiva, invero, la gelosia, in quanto rientrante fra gli stati passionali più comunemente all’origine di gravi fatti delittuosi, non è affatto avvertita come

⁹⁷ E. Landowski, *Verité et vérédiction en droit*, in «Droit et Société», n.8, 1988, p.47-63.

⁹⁸ A. Dino, *Femminicidi a processo*, Meltemi, Milano, 2024, p. 76-78.

motivo tanto sproporzionato rispetto all'omicidio da precluderne, sul piano logico, il collegamento allo stesso in termini di causa/ effetto”⁹⁹.

Dunque, in questo caso la gelosia sarà valutata quale elemento di esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili (ex art.61 c.1 n.1 c.p.).

In un'altra sentenza invece si pone l'accento sul comportamento della persona offesa, ritenuto appunto “ambivalente” e capace di scatenare nell'imputato un sentimento di gelosia e di contribuire a mantenerlo in vita, sostenuto anche dalla poca determinatezza a denunciare¹⁰⁰.

“[...]Specie quando questo genere di delitti avviene in ambito intrafamiliare o si iscrive nel contesto di una relazione affettiva, sovente la vittima non solo oppone fortissime remore alla denuncia, ma non di rado conserva sentimenti di protezione verso chi pure ha commesso in loro danno gravi reati; ciò in parte è legato alla fragilità delle vittime, alla loro personalità, ma e in parte anche la conseguenza di elementi confusivi indotti nella vittima dal comportamento subdolo ed ambivalente dello stesso autore del reato, che ostacolano e rendono estremamente difficile la determinazione alla denuncia”¹⁰¹.

Il secondo movente che attiene alla sfera sentimentale è quello di abbandono dell'uomo da parte della donna, tale da scatenare nell'uomo una “negazione totale della sua libertà di vivere senza di lui e autodeterminarsi”¹⁰². Anche questo movente tende a deresponsabilizzare l'autore in quanto sarebbe da biasimare la volontà della donna di lasciarlo. Poiché l'uomo sarebbe sottoposto a sentimenti non controllabili che lo avrebbero indotto a compiere quel gesto. In una sentenza che concerne tale movente, si sottolinea in modo incisivo le radici culturali e sociali della violenza di genere “[...] una strutta di personalità che può qualificarsi alla stregua di una modalità abituale di stare al mondo, uno stato permanente e stabile di servizio, comune a una moltitudine di individui e del tutto estranea al vizio di mente [...]”¹⁰³, ma al contempo viene attuata una forma di vittimizzazione secondaria “[...] l'imputato [...] non sa rassegnarsi all'abbandono da parte della vittima o, per meglio dire, alla condotta ondivaga della ragazza [...]”¹⁰⁴.

L'ultimo movente che attiene a questa sfera è quello del “rifiuto”, in questi casi il filo conduttore su cui si basa la motivazione e il ragionamento del giudice è l'impossibilità di

⁹⁹ Sentenza Corte di Assise di Appello di Milano n.24/2014.

¹⁰⁰ A. Dino, *Femminicidi a processo*, cit., p. 80-81.

¹⁰¹ Sentenza Corte di Assise di Appello di Cagliari n.1/2016.

¹⁰² Sentenza Corte di Assise di Appello di Trento n.1/2016.

¹⁰³ Sentenza Corte di Assise di Appello di Roma n. 19/2012.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

accettare la libertà di autodeterminazione della donna. Riconoscendo anche la prevedibilità del femminicidio in tali contesti¹⁰⁵.

2.5.2 Il movente del possesso e dominio

Il 15,8% dei casi analizzati nel libro *Femminicidi a processo* è costituito da tale movente. In questo caso il sentimento di dominio e possesso, storicamente accettato dalla società, conduce l'autore a non accettare la volontà di autonomia della donna, in un contesto di conflittualità e litigiosità. E spesso in tali relazioni conflittuali, il giudice scarica la responsabilità su entrambe le parti della coppia. E sarebbero tali sentimenti di possesso a far scatenare un sentimento di "esasperazione" che condurrebbe all'uccisione della donna. A sua volta causato dalle condotte "troppo esigenti" di quest'ultima¹⁰⁶. Si legge in sentenza:

"[...] rafforzando il convincimento che alla dinamica della vicenda non sia stato estraneo lo stato di esasperazione dell'imputato per l'atteggiamento esigente e petulante della donna a fronte delle cure che, comunque, egli le dedicava. Il giudizio sulla personalità dell'imputato va, dunque, rivisto in termini leggermente più favorevoli, non emergendo agli atti una capacità a delinquere dell'uomo e una intensità del dolo tali da giustificare l'applicazione del massimo della pena¹⁰⁷"

Come si può notare dalle parole utilizzate dal giudice, da biasimare è il comportamento della donna che per così dire "se l'è andata a cercare" tramite comportamenti "petulanti" tali da condurre alla sua stessa cancellazione.

Un altro caso simile, un uomo pensionato che uccide la moglie da cui è separato. Il giudice condanna l'imputato ma gli sono applicate anche le circostanze attenuanti generiche (ex art.62 bis c.p.) ed escluse quelle aggravanti della premeditazione (ex art 577 c.1 n.3 c.p.) e dei motivi abietti e futili (ex art.61 c.1 n.1 c.p.), in quanto viene riconosciuto il "dramma umano" che l'imputato stava vivendo e che è alla base di tale delitto. In questa stessa sentenza si pone l'accento sul carattere conflittuale della coppia, dinamica in cui entrambi i soggetti, anche colei che è stata uccisa, sono sia vittime che responsabili¹⁰⁸.

¹⁰⁵ A. Dino, *Femminicidi a processo*, cit., p.85-86.

¹⁰⁶ *Ivi*, pp. 86-87.

¹⁰⁷ Sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano n.56/2013.

¹⁰⁸ Sentenza del Tribunale di Macerata n. 298/2014.

2.5.3 Il movente della vendetta

La vendetta si esprime con sentimenti di sopraffazione e punitivi, l'imputato si vendica contro atti di insubordinazione inaccettabili, soprattutto perché posti in essere da una donna, e quindi nella visione patriarcale essere inferiore e solo corpo, incapace di esprimere propri sentimenti di autodeterminazione. Questo è particolarmente vero nei casi di femminicidi commessi all'interno di relazioni intime, nelle quali non si accetta che la *propria* donna non si sottometta alla volontà del compagno¹⁰⁹.

2.5.4 Il movente strumentale

In questo caso il femminicidio viene commesso poiché la donna diviene un ostacolo da eliminare per l'obiettivo dell'uomo, statisticamente rappresentato dalla volontà di intraprendere una nuova relazione con un'altra donna. Vi sono sentenze in cui si fa riferimento alla "pressione psicologica" a cui è sottoposto l'uomo che si trova ad avere due relazioni sentimentali, sentimento che sfocia nella commissione del femminicidio. Spesso poi la componente psicologica è connessa con l'elemento della rispettabilità sociale, per la quale si pone fine alla relazione extra coniugale¹¹⁰.

2.5.5 Il movente della violenza sessuale

In questi casi il femmicidio è commesso al fine di perpetrare uno stupro, al quale la donna si sta ribellando o non sottomettendo. In questi contesti giudiziari si fa riferimento al concetto di vittima vulnerabile, determinata dal fatto di essere straniera, prostituta, dipendente da alcol o sostanze stupefacenti tali da suscitare nell'uomo l'idea di poterla facilmente "usare" per appagare i propri impulsi sessuali. Un esempio è la sentenza di condanna a 20 anni emessa avverso un uomo colpevole di aver ucciso una prostituta straniera. Alla pena sono state applicate le attenuanti generiche (ex art.62 bis) equivalenti all'aggravanti della minorata difesa (ex art.61 c.1 n.5)¹¹¹.

¹⁰⁹ A. Dino, *Femminicidi a processo*, cit., p. 88-89.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 90-92.

¹¹¹ *Ivi*, p.94.

Capitolo III

ANALISI DI UN CASO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

In questo capitolo si propone l'analisi di un caso concreto in tema di vittimizzazione secondaria. In particolare, si analizza il fatto storico dal quale è poi derivata un'importante sentenza in tema di violenza sessuale di gruppo. Il capitolo prosegue con una disamina sulle modalità e il tipo di domande formulate dagli avvocati difensori degli imputati alla persona offesa, dalle quali si evince un forte pregiudizio e un atteggiamento altrettanto moralizzante. Infine, l'ultimo paragrafo si concentra sull'emblematica sentenza della Corte di appello di Firenze, la quale proprio a causa del suo forte impatto stigmatizzante sulla personalità e la vita della ragazza, è stata successivamente censurata dalla Corte EDU. Tale Corte condanna e utilizza per la prima volta il termine "vittimizzazione secondaria" evidenziando le problematiche legate a queste ulteriori sofferenze inflitte e l'effetto di sfiducia verso le istituzioni che tali condotte creano in tutte le altre vittime. Si è scelto in particolare questa vicenda, nonostante non sia l'unico caso in cui si sia posto in essere tale atteggiamento, proprio per la valenza storica che questa condanna ha avuto per i successivi processi.

3.1 Il fatto storico

Questa vicenda riguarda il reato di violenza sessuale di gruppo perpetrato da 6 ragazzi nei confronti di una loro amica (J.L.¹) a Firenze nel luglio 2008.

Più precisamente, il 25 luglio di quell'anno, la ragazza, che in quel momento aveva da poco intrapreso una relazione con un nuovo ragazzo dal quale conviveva, viene invitata a unirsi ad un gruppo di ragazzi per una serata di festa presso la fiera di Fortezza Da Basso.

¹ Tutti i nomi propri di persona sono stati oscurati per motivi di privacy e sostituiti con le iniziali puntate di nome e cognome, in ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e al Codice della Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Per convincerla, uno dei ragazzi (L.L.), con il quale la ragazza frequentava un corso di teatro e aveva partecipato ad un suo cortometraggio, nel febbraio 2008, le promise che avrebbe ricevuto una sorpresa. I due, inoltre, in data 5 giugno 2008, avevano avuto un rapporto sessuale occasionale. La ragazza credeva che la sorpresa consistesse nel pagamento per la sua partecipazione al suddetto cortometraggio. Dunque, J.L. accettò di uscire con loro senza il fidanzato poiché quel giorno stava male e rimase a casa.

Una volta arrivata nel luogo concordato, i ragazzi iniziarono a offrirle alcuni "shottini" di tequila, nonostante la ragazza avesse dichiarato che essi erano a conoscenza della sua bassa soglia di resistenza all'alcol. Dunque, una volta bevuti i primi 3 bicchierini di liquore, uno degli amici di L.L., D.S., che la ragazza aveva conosciuto qualche sera prima, la conduce intorno all'1.30 in bagno e lì consumano un rapporto orale, che successivamente la ragazza dichiarerà di non aver gradito ma che neppure l'aveva inteso come non consensuale.

Dopodiché i due ritornano dal gruppo e avviene un altro episodio che è stato particolarmente contestato durante il processo, ovvero la scena del toro meccanico. La ragazza viene incitata a salire su questa macchina, e durante la cavalcata non mancano allusioni sessuali nei suoi confronti, aggravate dal fatto che mentre era lì sopra si riescono a scorgere i suoi slip.

Successivamente il gruppo si sposta nella pista da ballo, dove avvengono diversi "strusciami" tra i ragazzi e lei fino a che verso le 3.00 vengono invitati ad uscire dai buttafuori in quanto la serata era finita.

A questo punto i sette ragazzi e J.L. escono fuori, e poiché la ragazza versava in uno stato di alterazione dovuta dall'alta quantità di alcol assunta, la sostengono a braccia e nel frattempo iniziano a importunarla, toccandole i seni e i genitali. La scena viene notata da diversi testimoni, tra cui due addetti alla sicurezza, che rimangono confusi dalla scena e la descrivono in questi termini

[...] Uscivano e, insomma, si vedeva che le toccavano le parti intime. Venne visto un attimino... Insomma, ci venne spontaneo dire: "Che state facendo?! . . . Che voi fate?!". Insomma, ci fu un attimo di discussione, ora non mi ricordo bene quello che gli si disse, quello che ci dissero loro. Mi ricordo bene di un passaggio nel quale uno di questi ragazzi dette una botta al mio collega S., e gli disse: "Oh, se l'è maiala, se l'è troia". Non mi ricordo. Una cosa del genere. Sicché lì ci si animò a questo discorso, perché a me personalmente mi piacque poco questo gesto come andai verso questo ragazzo dicendo: "Attenzione a cosa dici". Ci interrompemmo

perché due di questi si misero a fare la pipì sulla porta esterna della Fortezza da Basso. Vennero allontanati, poi si allontanarono [...]².

Anche un'altra ragazza (S.L.) che era in quel luogo si preoccupa nel vedere tale scena, così decide di avvicinarsi al gruppo per capire se la ragazza che veniva molestata avesse bisogno di aiuto. Verrà assunta anche la testimonianza di questa persona in dibattimento, la quale dichiarerà

[...] io li ho seguiti per un... direi un circa 200 metri, qualcosa di questo tipo. E la scena consisteva in due ragazzi che portavano... portavano, insomma, che tenevano al centro questa ragazza, la ragazza poggiava le braccia sulle spalle di questi ragazzi e questi ragazzi la sostenevano in direzione... insomma, proseguendo per la discesa. Più una serie di altri ragazzi che stavano intorno a questo trio e, diciamo che a... un po' a[d] alternanza si avvicinavano e chi gli dava una toccata, chi gli aveva dato una leccata sulla guancia, chi l'aveva un po' palpeggiata e stavano proseguendo [...] mi sono avvicinata a rivolgendomi direttamente alla ragazza le ho chiesto se stesse bene, se voleva essere riaccompagnata a casa, se conosceva le persone con cui era. E la reazione non è stata molto positiva, nel senso che i ragazzi mi hanno chiesto [...] "Ma te che cosa vuoi? Cosa sei, della lega italiana antistupro?"³.

La stessa J.L. risponde a questa ragazza dicendo che era amica dei ragazzi e che la stavano riaccompagnando a casa. Subito dopo la ragazza viene sbattuta contro un muro dove iniziano a palpeggiarla, morderla e dichiara

[...] Non riuscivo a... neanche a fare resistenza, perché comunque ero davan[ti]... accanto a muro... cioè, con dietro un muro. A un certo punto mi ricordo che sono passate delle persone e mi ricordo L. L. che ha detto: "No ragazzi non possiamo più stare qui perché è troppo visibile!", qualcosa del genere⁴.

A questo punto la ragazza avverte il pericolo e tenta di fuggire, confusa dall'alcol però scappa in direzione opposta rispetto a dove aveva agganciato la bicicletta. Corre in avanti dove stavano altri due ragazzi del gruppo che l'agguantano e la conducono verso l'auto di L.L.

Io mi ricordo che ero abbastanza frastornata, perché avevo tutte queste persone che mi palpeggiavano, non mi reggevo molto in piedi. Però ho un ricordo sicuro del momento in cui, appunto, queste due persone, V. che m'ha toccato il seno e M. che l'ha messo le mani nelle mutande e io ho detto: "No! Cosa state facendo?!". [...]

² Dichiarazioni rilasciate da L.B., trascrizione udienza 19 dicembre 2011, 4-7.

³ Dichiarazioni rilasciate S.L., trascrizione udienza 10 giugno 2011, 63-70.

⁴ Dichiarazione rilasciate durante la testimonianza della parte civile J.L., trascrizione udienza 8 febbraio 2011, 44-45.

io ho avuto... come un sentore di pericolo. E praticamente mi ricordo di avere cominciato a correre, che però nel mio momento di... diciamo, di confusione, non ho corso indietro, cercando di andare alla bicicletta, ma sono corsa più avanti [...] Praticamente sono stata ripresa per un polso da due del gruppo che erano più avanti, che si stavano dirigendo un po' più avanti, staccati dal resto del gruppo⁵.

A questo punto si spostano verso la macchina di L.L. dove dentro l'abitacolo viene consumato il rapporto sessuale di gruppo. Su questo punto tutte le parti sono d'accordo nell'affermare che il rapporto vi è stato, la divergenza tra le varie posizioni sta nella presenza o meno del consenso della ragazza.

Ci siamo spostati e sono stata trascinata in una macchina. Dell'immagine della macchina mi ricordo che mi hanno distesa nel. nei sedili posteriori... con la testa rivolta verso la parte del passeggero... e mi ricordo che in [quel] momento lì c'erano le portiere aperte [...] Mi hanno distesa e in quel momento...da quel momento si sono avvicinati in rapporti contemporaneamente orali e in vagina... nonché mi hanno leccato violentemente i seni, mi hanno morso... i seni, mi hanno morso i genitali. Mi tenevano le gambe aperte a forza. Io avvertivo un grande dolore, mi avevano arrotolato il reggiseno sotto il mento, mi avevano arrotolato la gonna sulla pancia e quello che mi veniva... mi stava sulla bocca mi stava... seduto in modo poco stabile su di me... avevo sensazione di costrizione alla bocca, al collo e al petto... [...] Spesso mi faceva male a mandibola. La posizione del ragazzo era barcollante, quindi... Diciamo che la sensazione totale che avevo era come se fosse un uomo unico, un qualcosa di unico che mi stesse... prendendo da tutte le parti [...] Perché si incitavano a vicenda e poi quello mi teneva ferma e poi mi sentivo che mi toccavano il seno e mi allargavano le gambe [...] Io... ero... inerme, non riuscivo a reagire in nessun modo. E a un certo punto ho praticamente... cioè, sentivo dolore da tutte le parti del corpo e a un certo punto ho proprio staccato la testa, ho pensato di essere morta. E non so per quanto tempo è successa questa cosa. Ho avuto proprio la sensazione di staccarmi dal corpo, non... Cioè, non riuscivo... non pensavo più, non guardavo più. Penso di avere chiuso gli occhi e ho passato questo periodo di... non lo so quanti minuti⁶.

J.L. inoltre afferma che le avevano eiaculato in bocca e in vagina e che ci fosse un fortissimo odore di sperma in tutto l'abitacolo, elemento che poi in realtà sarà smentito dai tamponi vaginali, orali e anali che il giorno seguente le faranno in ospedale e anche dalle rilevazioni effettuate all'interno dell'abitacolo non si ritroveranno tracce di liquido seminale.

Durante tale rapporto, viene poi spostata la macchina in un altro punto, circostanza che viene confermata da tutti gli imputati ma di cui la parte offesa non ha ricordo. Difatti nel

⁵ Dichiarazione rilasciate durante la testimonianza della parte civile J.L., trascrizione udienza 8 febbraio 2011, 41,44.

⁶ Dichiarazione rilasciate durante la testimonianza della parte civile J.L., trascrizione udienza 8 febbraio 2011, 47-48, 51-52.

momento in cui riuscirà a divincolarsi da tale violenza e scappare, crederà di essere in un punto della città, mentre era in tutt'altro. Quando J.L. realizza ciò che le stava succedendo e scappa in direzione della sua bicicletta per tornare a casa dal fidanzato

a un certo punto poi non so come mai ho ripreso forza e mi sono divincolata. Mi sono divincolata e alcuni di loro si sono sentiti quasi stupiti, perché pensavano forse di avermi in pugno. E uno di loro ha cercato di trattenermi ma poi alla fine mi hanno lasciato andare. Sono riuscita a raccattare fortunatamente borsa e scarpe e sono uscita dalla portiera destra. Mi ero accorta che nel frattempo la macchina, mi sono trovata in un posto diverso da dove mi ero trovata prima. Cioè, mi sono trovata che... io pensavo di essere ancora in Via Caduti dei Lager e in realtà mi sono trovata in una piazza alberata.

A questo punto la ragazza inizia a correre verso la bicicletta, in stato di shock e umiliazione. Attraversa un fiume e pensa pure di compiere un gesto estremo. Quando riuscì a raggiungere la bici riceve tre chiamate dal fidanzato, al quale risponde in lacrime, affermando che l'avessero *“presa in sette”*.

Il giorno seguente, il 26 luglio 2008, la ragazza su consiglio di amiche e informandosi sul web, scopre che in questi casi è meglio evitare di lavarsi e di lavare gli indumenti che si avevano indosso. Lei quindi, prima di recarsi presso il centro anti violenza dell'ospedale universitario di Careggi, si lava solamente le parti intime. In quel luogo i ginecologi che la visitano le rilasceranno un referto nel quale vengono documentati diversi segni di violenza: ecchimosi a livello dei due avambracci, di un graffio di cinque centimetri sulla coscia destra, di un'irritazione dell'areola del seno sinistro e di arrossamenti degli organi genitali. Tutti elementi che però presi singolarmente non possiedono la forza di fugare ogni dubbio circa il fatto di aver subito uno stupro.

Il medico redige un rapporto circa i fatti narrati dalla ricorrente, il quale le viene poi sottoposto per essere firmato. Dopo qualche ora, la ragazza però chiede di modificare una parte delle sue dichiarazioni. Prima, infatti, aveva dichiarato che erano stati i ragazzi ad averla riaccompagnata alla bicicletta in macchina, ma successivamente lo modifica indicando come l'avesse raggiunta autonomamente a piedi.

I mesi successivi al fatto la ragazza soffre di disturbo post-traumatico da stress, non riesce più ad avere rapporti con il fidanzato, che dopo qualche mese la lascerà anche su suggerimento dei genitori. Non riusciva più a frequentare l'università, anche per la paura di incontrare uno dei suoi aggressori lì. E per questo motivo perderà la borsa di studio, riuscendo poi, nonostante le difficoltà economiche, a trasferirsi definitivamente a Padova.

Continuò a frequentare il centro antiviolenza Artemisia, dove fu seguita da diversi psicologi. Nonostante ciò, verrà poi ricoverata per stress post-traumatico all'ospedale Careggi dal 21 gennaio all'11 febbraio 2009.

3.1.2 Iter giudiziario e sviluppi processuali

Nel giudizio di primo grado, Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.117/2013, in applicazione degli artt. 609 bis comma 2 n. 1 e 609 octies comma 1 e 2 c.p., esclusa l'aggravante contestata dell'utilizzo di sostanze alcoliche (ex art.609 ter n.2 c.p.) ed applicate le attenuanti generiche (ex art.62 bis c.p.), ha condannato sei dei sette imputati alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione⁷. Il Tribunale, infatti, nonostante abbia rilevato parecchie contraddizioni ed illogicità circa le dichiarazioni della persona offesa, ha ritenuto credibile l'impianto accusatorio sulla base delle testimonianze di soggetti terzi. È stato ritenuto pacifico il fatto che la ragazza, all'uscita dalla festa, fosse completamente sotto l'effetto dell'alcol e dunque non fosse nelle condizioni di prestare valido consenso al rapporto sessuale. Il collegio, rifacendosi alla giurisprudenza di cassazione⁸, ritenne di poter valutare in modo frazionato le dichiarazioni della denunciante e in tal modo essa venne ritenuta credibile⁹.

La Corte di Appello riforma la sentenza di primo grado assolvendo tutti gli imputati in quanto il fatto non sussiste¹⁰. Tale sentenza diviene definitiva per mancata impugnazione da parte del Procuratore Generale e delle parti civili¹¹. Il problema di questa sentenza però riguarderanno le motivazioni addotte dalla corte per indicare la presenza del consenso, ragionamenti che attengono alla sfera dei giudizi morali sulla vita privata e sessuale della donna, sottoponendola appunto ad una forma di vittimizzazione secondaria.

⁷ Trib. Firenze, sez. II – composizione collegiale, Ord. 14 gennaio 2013, n.117.

⁸ In questi termini «In tema di reati sessuali è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con le altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante», Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2006, n. 40170.

⁹ M. Bouchard, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Diritto penale e uomo», fascicolo 6, 2021, p. 3-4.

¹⁰ Corte di appello, II sez. pen. – composizione collegiale, Ord. 4 marzo 2015.

¹¹ A. Andronio, *Sulla "vittimizzazione secondaria" della persona offesa in un procedimento penale per violenza sessuale di gruppo a seguito di rilievi contenuti nella motivazione della sentenza assolutoria degli imputati nel giudizio di appello*, in «Cassazione penale», 2021-12, p. 4129.

Sulla base di tali motivazioni, la parte civile fa ricorso davanti ai giudici della Corte Edu ai sensi dell'art.34 Cedu, poiché lamenta la lesione degli obblighi positivi imposti sulle autorità nazionali ai sensi degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

In particolare, l'art.8 Cedu impone il diritto al rispetto della vita familiare e privata e l'art.14 il divieto di discriminazione. La Corte dichiarerà ricevibile il ricorso e condannerà i giudici per aver sottoposto la persona offesa a ripetuta vittimizzazione secondaria¹².

3.2 Istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado

L'istruttoria dibattimentale del processo di primo grado fu particolarmente lunga e si concentrò principalmente sulle dichiarazioni rilasciate dalla parte civile. Già solo per il fatto che gli imputati erano sette, la teste dovette rispondere più volte sempre sulle stesse domande e sulle stesse situazioni, nonostante gli sforzi del presidente del collegio, sottoponendola allo sforzo di dover rivivere e spiegare quegli eventi traumatici.

In reati come queste, in cui è pacifico che sia avvenuto l'atto sessuale ma, ciò su cui ci si scontra è la qualificazione del consenso. Però non vi sarà mai una domanda diretta circa la sussistenza o meno di questo, bensì le domande verteranno su circostanze gravitanti attorno. Sulla base delle risposte a circostanze precedenti o anteriori alla violenza, e dunque non del tutto esaustive o sufficienti per qualificare se vi fosse il consenso o meno, sarà poi valutato se la presunta vittima aderisce alla figura stereotipata per la quale verrà ritenuta credibile o viceversa. Il problema è che queste circostanze vengono valutate soggettivamente da una persona, la quale a sua volta sarà influenzata dai miti dello stupro che sono stati citati precedentemente e dalle sue credenze personali. Il mito possiede, infatti, una funzione prescrittiva tramite la quale si reputa non attendibile un qualsiasi elemento che non coincida pienamente con lo stereotipo. Questo modo di sviluppare i processi e l'istruttoria per i reati di violenze sessuali evidenzia come socialmente per la donna non basti dire "no", ma sia necessario che metta in atto anche tutta una serie di accorgimenti per i quali è poi giustificato che venga stuprata¹³.

Innanzitutto, molte delle domande sia in esame diretto che in controesame vertevano sulla partecipazione della p.o. ad un corto cinematografico prodotto da L.L., in cui la ragazza

¹² Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. contro l'Italia, n.5671/16. <https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>

¹³ J. Benevieri, *Cosa indossavi?*, cit., p.93-95.

interpretava il ruolo di una prostituta e per il quale aveva dovuto girare scene anche violente. Fattispecie che, ai fini della qualificazione della presenza del consenso all'atto sessuale di gruppo, o meno, non è rilevante, ma serve solamente a spostare l'attenzione dal fatto criminoso al passato personale della ragazza, creando una narrativa che metta in dubbio la sua moralità e quindi attendibilità.

Sul punto, ad esempio, la domanda posta dal difensore di L.L. «*si parla di questi film o lavori a cui lei era stata chiamata dal L. L. A esempio si parlava di "Resurrezione di Cuori". Ma vi erano scene in cui lei è apparsa nuda?*»¹⁴. Il fatto che la ragazza era nuda non c'entra con la ricostruzione del fatto di reato, ma viene in questo contesto utilizzato come forma di svalutazione di tale persona, poiché, in quanto donna, le scene di nudo avrebbero potuto dare l'idea che fosse disinibita e dunque accettare implicitamente il sesso di gruppo. La domanda stessa è un esempio di vittimizzazione secondaria, in quanto mette in discussione il comportamento della vittima invece che quello degli aggressori. Porta la vittima a dover difendere il suo passato e le sue scelte professionali, piuttosto che concentrarsi sull'episodio di violenza subito. Questo tipo di domande contribuisce a un clima in cui la vittima può sentirsi giudicata e ulteriormente colpevolizzata per qualcosa che non ha nulla a che vedere con il crimine in questione.

O ancora in merito al fatto che, tra L.L. e J.L. fosse avvenuto un rapporto sessuale un mese prima rispetto al fatto per il quale si stava procedendo, e tale rapporto fosse avvenuto in strada, darebbe l'idea che la ragazza fosse "una poco di buono", e sempre secondo gli stereotipi di genere, una così avrebbe sicuramente accettato, almeno tacitamente, di partecipare all'amplesso di gruppo. Sempre su questo rapporto sessuale alla ragazza viene posta la domanda: "*Lei non temeva il passaggio di qualcuno?*"¹⁵. Domanda che invece non viene posta all'imputato, riflettendo un doppio standard di genere che vedrebbe la donna come custode di moralità e di decenza pubblica, la quale sarebbe l'unica a doversi preoccupare per la propria reputazione. Questo anche perché, dal punto di vista culturale, le donne sono giudicate in modo più severo rispetto alle loro scelte sessuali. In tal senso, l'avvocato starebbe cercando di creare un'implicazione tra la poca moralità della ragazza e la sua presunta disponibilità, sostenendo dunque che se una ragazza acconsentisse ad avere rapporti in pubblico, potrebbe allora più difficilmente non aver acconsentito al rapporto sessuale di gruppo. E sempre in occasione delle domande su tale fatto, alla teste viene chiesto

¹⁴ R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p.109.

¹⁵ R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p.114.

se lei avesse pensato al fatto che L.L., con il quale aveva appunto avuto tale breve rapporto, fosse fidanzato e come si sentisse nei confronti della ragazza. Anche questa domanda, invece, non è stata posta all'imputato, il quale era stato effettivamente infedele. Si sta qua sostenendo che in generale dovrebbe essere la donna a sentirsi in colpa per questi atteggiamenti, considerando le donne così disinvoltate come "tentatrici" alle quali, per un uomo, è difficile sottrarsi. Si presuppone che sia la donna a doversi preoccupare delle conseguenze emotive, anche se queste non intaccano direttamente la sua vita. Lasciando agli uomini maggiore libertà e quasi giustificando il loro tradimento.

Avv. difesa L.R. - E quando il L.L. l'ha baciata, il 5 di giugno, non le è venuto in mente: "Ma conosco M!"¹⁶.

Viene poi sottolineato, da parte dei difensori, il fatto che la ragazza dopo questo rapporto sessuale, dopo qualche giorno ne ebbe un altro con uno degli altri imputati, con il quale si erano conosciuti pochi giorni prima. E anche questo elemento nasconde un giudizio morale sulla personalità del teste, sempre per volerla dipingere quale persona particolarmente disinibita. Come se appunto fosse strano che solo perché donna provasse desideri sessuali e li soddisfacesse tramite rapporti occasionali. Elemento, questo, che invece non avrebbe destato lo stesso interesse se a compierlo fosse stato un uomo.

Avv. Difesa di L.L. «Oppure chi cercò, cercò chi per avere un rapporto sessuale? Diciamo così, solo per quel motivo o c'erano altri interessi in comune?»

Teste J.L. «No. No, in realtà diciamo che l'interesse sessuale era l'ultima cosa. Infatti, io gli avevo proposto di andare al giardino di Boboli. Poi in realtà siamo andati a casa sua ed è capitata questa cosa. Però essenzialmente io volevo conoscerlo [...]»

Avv. Difesa di L.L. «Per conoscerlo quindi lei in sostanza, per conoscerlo, decise di avere questo rapporto sessuale?»¹⁷.

Si sottolinea poi il fatto che, la sera della presunta violenza sessuale, la ragazza sarebbe uscita in compagnia di questi sette amici, lasciando il fidanzato malato, a casa da solo. Implicitamente ritenendo che "una brava ragazza" o una "brava fidanzata" sarebbe dovuta rimanere a casa, ad accudire il fidanzato. Indicando che è sempre un ruolo delle compagne

¹⁶ M. è l'iniziale del nome della fidanzata dell'imputato L.L.

R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p. 221.

¹⁷ R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p.117.

donne di prendersi cura degli altri e di mettere davanti il benessere di un'altra persona, in questo caso il fidanzato. E sottolineando anche il fatto che se lei fosse rimasta con lui tutto ciò non sarebbe successo, e non si sarebbe quindi "cacciata nei guai".

Avv. Difesa di N.D.A. «Bene. Senta, ma con questa intensa attività telefonica che abbiamo visto, di cui lei non ha ricordo ma c'è un riscontro documentale, ma lei di chiamare P. [il fidanzato] c'ha mai pensato?»

Teste J.L. «Mah, P. praticamente è andato a letto quando sono andata via».

Avv. Difesa di N.D.A. «Ma dirgli: "Come va, tutto a posto?" Erano 5 giorni che era malato." Sto tornando". Di piantarla lì a andare a casa?»¹⁸.

Avv. Difesa di L.L. «comunque è certo che il regalino lei non lo ebbe, perché non decise di tornare a casa? Visto che c'aveva il fidanzato malato, era andata via...»¹⁹.

Un elemento che ha destato particolare interesse, e che confluì poi anche nelle motivazioni della sentenza di appello, è il fatto che quando la ragazza salì per cavalcare il toro meccanico, questa scena fosse stata vista dagli altri in modo sessuale. Aggravato anche dal fatto che la presunta vittima fosse l'unica ragazza di quel gruppo ad essere salita sul toro meccanico e che durante l'azione si sarebbero viste le mutandine della ragazza. In particolare, viene sottolineato il colore rosso di queste mutandine, colore che nel pensiero comune alluderebbe ad una maggiore promiscuità. In particolare, il modo di introdurre tali domande sembrava suggerire che la ragazza avesse in realtà *mostrato* le mutandine, volendo intendere che si fosse lasciata andare ad atteggiamenti sessualmente espliciti che avrebbero a loro volta acceso il desiderio sessuale nei ragazzi presenti. Questi appunto avrebbero visto tale "segnale" come indice di consenso. E a sua volta il fatto di queste mutandine rosse sarebbe un modo per attaccare ed esprimere giudizi di valore sulla sua personalità, sempre con l'obiettivo di inquadrarla come una ragazza che in realtà avrebbe gradito quel rapporto di gruppo. Un altro elemento che emerge durante la disamina di questi slip è il fatto che su questi vi era scritto "Hug me". È palese che la traduzione di questo termine inglese sia "abbracciami", ma in questo caso l'avvocato lo tradusse con "afferrami", come a voler alludere ad una palese disponibilità sessuale. L'atteggiamento dell'avvocato minimizza il significato delle parole della vittima e mostra una chiara volontà di piegare il linguaggio e i fatti a favore della difesa degli imputati, in un contesto che non tiene conto della reale

¹⁸ N. R.G. TRIB. 4473/10 - R.G.N.R. 11298/08 - 13/05/2011 c/L.L. + 6, p.146.

¹⁹ R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p. 121.

dinamica di consenso e della violenza subita. Questo è un esempio di *victim blaming*, in quanto viene in parte colpevolizzata per l'abbigliamento che indossava. Riproducendo l'idea, secondo la quale, l'abbigliamento femminile possa giustificare o spiegare un'aggressione, alimentando lo stereotipo che una donna "provocante" o che indossa indumenti intimi particolari stia implicitamente acconsentendo a un'interazione sessuale.

Avv. Difesa L.L.: – Lei è l'unica ragazza che è salita sul toro meccanico? [...] Ma cavalcando questo toro meccanico lei, diciamo, ha detto prima che non era affatto sessualmente... [...] Ma gli astanti, questi... non dico a lei, gli astanti, questi ragazzi che erano intorno lei, si vedevano le sue mutandine rosse ad esempio.

Teste J.L. – Probabilmente sì, perché comunque la gonna si muoveva e non potevo fare in modo [...].

Avv. difesa L.L.: – Anche perché risulta dagli atti, tanti hanno visto queste mutandine rosse.

[...]

Avv. Difesa L.L. – No, l'ha detto. Conferma che erano rosse? [...] E che c'era scritto in inglese: "Hug me" [...] Cioè, afferrami, è in inglese, una cosa inglese che vuole dire afferrami.

Teste J.L. – No, non vuole dire afferrami, vuole dire abbracciami.

Avv. Difesa L.L. – Sì, da parte sua... da parte mia... io sono un maschilista, vabbè, insomma...²⁰

Sull'abbigliamento della ragazza vi furono ulteriori domande, come se questo potesse in ogni caso giustificare o comunque attenuare la condotta dei ragazzi. Sugerendo che il fatto che una donna vestita in modo più "provocante" lo faccio per ricevere apprezzamenti e attenzioni sessuali. O che nel caso lo faccia è responsabile di essersi fatta desiderare e di aver lasciato intendere il suo coinvolgimento.

Avv. difesa R.M.– Lei aveva una maglietta scollata?

Teste J.L. – Sì.

Avv. difesa R.M.– Le cadeva lo spallino quando ballava?

Teste J.L. – Non me lo ricordo.

Avv. difesa R.M. – Non se lo ricorda. Se si chinava in avanti? Ha ballato piegandosi in avanti?

Teste J.L. – Non me lo ricordo²¹.

La società patriarcale però, da un lato pone l'obbligo sociale alle donne di presentarsi sempre in un certo modo. Per essere valutata positivamente dalla società patriarcale, e dunque dal maschio, le viene imposto di aderire a canoni comportamentali ed estetici. Infatti, una donna deve essere abbastanza femminile, abbastanza seducente, di bell'aspetto,

²⁰ R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p. 140, 142.

²¹ R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6, p.176

attraente. Elementi che di per sé impongono notevoli sforzi psicologici e sociali. Ma l'altra faccia della stessa medaglia è che questi stessi vincoli sociali, qualora sufficientemente seguiti, verranno valutati quali indicatori di una certa disponibilità e disinibizione al sesso. Creando così quel legame tra violenza subita e responsabilità delle vittime. Le donne devono contemporaneamente attrarre gli uomini e rifiutare quelle avances indesiderate, le quali sono a loro volta scatenate da quella presunta disponibilità sessuale. Quindi anche in questo caso vi è un doppio standard in quanto il consenso al rapporto sessuale può essere anche ambiguo e non necessariamente esplicito, mentre il dissenso deve essere formulato in modo pieno. Non con un semplice "no" o un "basta", elemento che la vittima di questo processo disse più volte. Ma è necessario dimenarsi, scalciare, urlare, spingere, scappare, piangere perché gli uomini riescano a capire, senza ambiguità, la non volontà di partecipare a quel rapporto. Circostanza che pone inevitabilmente gli autori di queste aggressioni su un piano probatorio più resistente, i quali potranno dimostrare in modo più superficiale e ambiguo la presenza di consenso²². Inoltre, è necessario ricordare che come previsto dalle norme di procedura l'imputato se si sottopone all'esame non ha alcun obbligo circa la veridicità delle sue affermazioni, mentre i testimoni nel momento in cui depongono sono sottoposti all'obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità. Per cui intendere i processi per stupro come un confronto dialettico di due posizioni paritarie è del tutto scorretto. Le testimonianze delle persone offese in questi tipi di reato sono valutate come affette da inattendibilità già a priori. Come se appunto non fossero testimoni veri e propri e dunque in realtà dovrebbero essere assistite da una presunzione di veridicità. Ma in questi contesti, sembrerebbe quasi che sia la sua testimonianza a dover superare il vaglio del ragionevole dubbio e non il fatto in sé e per sé²³. In aggiunta a tali considerazioni, è importante precisare che qualora il giudice ritenesse di non poter formulare un giudizio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, le quali sono sorrette dall'obbligo di rispondere secondo verità, ci si troverebbe di fronte ad un reato di calunnia ex art.368 c.p. perseguibile d'ufficio. E in tali casi il codice di rito prevede obbligatoriamente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Ma nella realtà ciò non è mai avvenuto, creando una contraddizione logica insanabile²⁴.

²² J. Benevieri, *Cosa indossavi?*, cit., p. 107-109.

²³ E. Canevini, *Il ragionamento giuridico stereotipato nell'assunzione e nella valutazione della prova dibattimentale*, in «Questione giustizia», fascicolo n.4, 2022, pp. 72-77. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-ragionamento-giuridico-stereotipato-nell-assunzione-e-nella-valutazione-della-prova-dibattimentale>

²⁴ L. D'Ancona, *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in «Questione giustizia», 17/06/2021. <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu>

3.3 Il secondo grado di giudizio

La Corte di appello di Firenze successivamente riforma la sentenza di primo grado e assolve tutti gli imputati. Il collegio non ha ritenuto le dichiarazioni della persona offesa credibili ed inoltre non ha acconsentito a quella valutazione frammentata circa la sua attendibilità, in quanto sarebbe ammissibile solo qualora le dichiarazioni vertano su più fatti di reato, cosa che nel caso concreto non sarebbe possibile in quanto fattispecie unica.

Le problematiche di tale sentenza però non attengono tanto all'assoluzione degli imputati, più che legittima, ma alle motivazioni che la Corte ha addotto alla decisione²⁵.

Già nelle prime righe della motivazione si legge una frase che esprime un giudizio di valore sulla personalità della denunciante, ovvero “liberamente aveva scelto di passare una serata di festa insieme a soggetti che già conosceva, con due avendo già fatto sesso occasionale in precedenza, lasciando peraltro il fidanzato a casa che non stava bene”²⁶. Sottolineare il fatto che avesse già consumato rapporti occasionali con due ragazzi di loro è un modo di insinuare che vi fosse un consenso implicito da parte sua. Ma tale elemento è del tutto irrilevante per la valutazione del consenso ad un atto sessuale successivo, in quanto ogni atto sessuale richiede un consenso esplicito. Inoltre, evidenziare il fatto che avesse lasciato il fidanzato malato a casa indica un giudizio circa una sua decisione discutibile, in quanto sembrerebbe implicitamente dire che se invece fosse uscita con il fidanzato tutto ciò non sarebbe avvenuto o che comunque il fatto che fosse uscita da sola con altri sette ragazzi possa intendersi quale elemento positivo per il consenso.

“gli atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della (omissis) aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre cavalcava sul toro meccanico²⁷”, in questo passaggio si nota quanto le parole siano importanti, in quanto non è stata la ragazza ad aver mostrato gli slip rossi, ma più semplicemente questi erano stati visti mentre era intenta cavalcare il toro meccanico. La scelta del collegio di utilizzare il verbo “mostrare” sposta la colpevolezza sulla stessa ragazza. La quale proprio in forza di questa “disinvoltura” avrebbe contribuito a far credere che fosse disponibile ad avere un rapporto di gruppo. Dunque, la malizia in questo caso non era tanto della ragazza quanto dei sei imputati che avevano sessualizzato quella scena. Anche il riferimento al colore rosso sembra

²⁵ M. Bouchard, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Diritto penale e uomo», fascicolo 6, 2021, p.4.

²⁶ Corte di appello, II sez. pen. – composizione collegiale, Ord. 4 marzo 2015, n.858, p.16. <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf>

²⁷ *Ivi*, p.18.

voler suggerire una maggiore promiscuità, in quanto, nelle credenze comuni, il rosso è il colore associato alla passione e all'amore. E dunque suscettibile di valutazione quale circostanza che potrebbe suggerire la presenza di consenso.

La corte successivamente pone attenzione alla testimonianza di S.L., la quale, osservando la scena dei sei ragazzi che sospingevano palpeggiando la presunta vittima all'uscita dalla Fortezza, era intervenuta per chiedere se la ragazza avesse bisogno di aiuto, avendola precedentemente sentita urlare "No! Basta! Lasciatemi stare!"²⁸. A tale richiesta di aiuto però la ragazza risponde dicendo che si conoscevano, erano amici che la stavano riaccompagnando a casa e che "è colpa mia che sono passata dall'essere lesbica ad etero". Questa circostanza è stata così commentata dalla corte "la deposizione di tale teste appare bifida, non rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di coloro che plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad etero)"²⁹. Questo frammento è particolarmente problematico perché sembrerebbe suggerire che in tutti quei casi in cui la vittima non è quella ideale e quindi passiva, impaurita, che fugge e urla allora non si è di fronte ad una vera e propria violenza. Come si è accennato nel capitolo precedente, vi sono, nelle credenze collettive, dei miti riguardo allo stupro, ed è necessario che questi preconcetti siano soddisfatti concretamente affinché vi sia credibilità. In particolare, la vittima deve essere "perfetta". Nel senso che non deve essere giovane, piacente, assolutamente non provocante, non far uso di alcol o droghe. Inoltre, la violenza, affinché sia ritenuta reale, deve essere consumata all'esterno, solo da soggetti estranei alla vittima, meglio se con problemi psicologici. Ma vi sono diversi dati da cui emerge che la realtà è assolutamente diversa. In tal senso i dati ISTAT del 2015 "Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici"³⁰. Ed è chiaro che le reazioni saranno diverse quando tali violenze sono realizzate da soggetti conosciuti e di cui la vittima si fidava. In merito alle reazioni delle vittime a casi di violenza sessuale, la letteratura sociologica e psicologica spiega che spesso non vengono poste in essere condotte "oppositive fisiche" perché vi è la paura che possano condurre ad azioni

²⁸ Trib. Firenze, sez. II – composizione collegiale, Ord. 14 gennaio 2013, n.117, p. 33.

²⁹ Corte di appello, II sez. pen. – composizione collegiale, Ord. 4 marzo 2015, n.858, p.18.

³⁰ <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

ancora più gravi nei loro confronti³¹. Ed inoltre perché di fronte alla paura, il nostro corpo inconsciamente si blocca e il nostro cervello non reagisce perché non riesce ad elaborare un evento così traumatico. Per questo motivo spesso si sente raccontare dalle *survivor* che durante l'atto sono cadute in una sorta di trance o in uno stato di completo annebbiamento, anche perché spesso si ritiene siano le strategie migliori per velocizzare l'abuso³². L'inciso riportato precedentemente in sentenza, sembra addirittura far intendere che se avesse voluto avrebbe potuto sottrarsi a quell'atto, e se così non è stato è sicuramente perché anche lei lo voleva. Tutto ciò nonostante vi siano diverse testimonianze che chiariscono il fatto che la ragazza fosse visibilmente ubriaca, ma questo elemento è valutato in modo se attribuito all'autore o alla vittima. Difatti, qualora si rilevi che l'autore, al momento del compimento del fatto, fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, tale elemento sarà valutato come una specie di giustificazione o comunque attenuazione della gravità del fatto. Mentre nel caso in cui tale circostanza sia attribuita alle vittime, e dunque alle donne, sarà un elemento di svantaggio³³.

Vi sono ulteriori frammenti circa la personalità della giovane donna, come ad esempio:

Un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, ni grado di gestire la propria (bi)sexualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta, come quello per strada con l'amico (omissis) e quello in casa con lo (omissis) appena conosciuto³⁴.

Gli atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della (omissis) aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre cavalcava sul toro meccanico³⁵.

Quando lei riprendendosi aveva detto basta, recuperando borsa e scarpe e uscendo dall'auto, allora non può che dedursi che tutti avevano mal interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa si erano cimentati³⁶.

³¹ Studi recenti hanno dimostrato come le azioni di autoprotezione messe in atto dalle vittime di stupro possano ridurre la probabilità di portarlo a termine senza che ciò determini un incremento significativo del rischio di ulteriori violenze. Si veda J. Tark, G. Kleck, *Resisting Rape: The Effects of Victim self-protection on Rape Completion and Injury*, in «Violence against women», vol.20, n.3, 2014, pp.270-292.

³² J.S. Wong, S. Balemba, *the Effect of Victim Resistance on Rape Completion: a Meta-Analysis*, in «Trauma, Violence, Abuse. A review journal», vol.19, n.3, 2018, pp.352-365.

³³ J. Benevieri, *Cosa indossavi?*, cit., p. 31.

³⁴ Corte di appello, II sez. pen. – composizione collegiale, Ord. 4 marzo 2015, n.858, p.17.

³⁵ *Ivi*, p. 18.

³⁶ *Ibidem*.

Codesti sono tutti commenti che non attengono precisamente all'atto sessuale vero e proprio. Bensì a circostanze precedenti o successive alle quali vengono applicati stereotipi sessisti che veicolano un'immagine sbagliata della donna. Quasi che fosse giusto che una ragazza che tiene determinati atteggiamenti vada incontro a quelle conseguenze. Sempre sulla base dell'ideologia secondo la quale, sarebbero le ragazze a doversi proteggere e realizzare misure di autoprotezione. Ma il fatto è che allora per evitare di andare incontro a violenze sessuali una ragazza non dovrebbe neanche uscire, neanche andare a ballare, sicuramente non bere, non mostrarsi goliardica, festosa, perché questo non si addice alle brave ragazze e alle ragazze che non vogliono essere stuprate. Invece bisognerebbe porre l'accento sull'educazione degli uomini, in quanto la responsabilità di questi atti è loro, ma anche di tutte le istituzioni che giustificano tali atteggiamenti o ne mitigano la gravità. Quindi anche di quei giudici che "in nome del popolo italiano" ritengono che violenza non vi sia, in quanto l'atto non «aveva soddisfatto nessuno», come a voler intendere che per il fatto che l'uomo non ha neanche raggiunto l'orgasmo allora non vi è violenza. Questo significa ridurre l'atto a una questione di gratificazione sessuale maschile, ignorando completamente il concetto di consenso. E riducendo conseguentemente la donna, il suo corpo ad un oggetto di desiderio. Ignorando completamente gli effetti che quell'atto può aver avuto su di lei, ma concentrandosi solamente sugli effetti nei confronti degli autori. Si ritorna quindi al mito dello stupro, secondo il quale senza eiaculazione o senza penetrazione non è violenza vera e propria. Si trasforma dunque lo stupro in un reato con un movente sessuale o di desiderio sessuale, quando invece, in prospettiva di genere è appunto un atto di potere e di controllo. L'uomo con tali condotte infatti dimostra la sua forza e la supremazia sulla donna, la quale è un solo oggetto di cui poter usufruire a proprio piacimento³⁷.

sicuramente apprezzabile è stata la volontà della di stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata, volontà che si è estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti espressione di una presa di coscienza e di una energica reazione, [...] per rispondere a quel *discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere* [corsivo mio]. In effetti il racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso, che evidentemente l'aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente condivise e vissute traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto ad un "workshop" estivo nella zona di (omissis)

³⁷ E. Volta, *Un ascolto parziale: il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia*, in «Questione Giustizia», fascicolo n.4, 2022, pp.90-98. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-ascolto-parziale-il-lavoro-ideologico-dei-miti-di-stupro-in-aula-di-justizia>

denominato " Sex in Transition" o prima del fatto quella di interpretare uno dei films "splatter" del regista amatoriale intriso di scene di sesso e di violenza che aveva mostrato di "reggere" senza problemi³⁸.

Anche questo frammento di chiusura delle motivazioni poste alla base dell'assoluzione rispecchia un atteggiamento sessista e moralizzante. Come sarà poi censurato dalla Corte EDU nella sentenza J.L. c. Italia, questi passaggi sono lesivi della dignità e della personalità della dichiarante. In particolare, perché non attengono ad elementi costitutivi del reato e dunque non passibili di accertamento e ancor meno di valutazione circa la reità degli imputati, integrando appunto la lesione dell'articolo 8 CEDU. Nello specifico sarebbero i riferimenti alla vita sessuale, all'orientamento sessuale, alla sua decisione di partecipare a film di sesso e violenza, il richiamo alla biancheria intima. Nel condannare i giudici, la Corte afferma che tale modo di svolgere i processi per i reati gravitanti nell'orbita della c.d. violenza di genere "[veicolano] pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e hanno costituito, nonostante il quadro legislativo italiano in materia sia considerato soddisfacente, un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere. I procedimenti penali e le sanzioni svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere: è quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando tali forme di violenza ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, formulando commenti colpevolizzanti e giudizi in grado di minare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario"³⁹.

Dunque, tutto il procedimento sarebbe censurabile per la "prova penosa" a cui la teste è stata sottoposta, nonostante gli importanti sforzi del Presidente del Collegio, di cui la sentenza è il prodotto finale. Le parole dei giudici rispecchiano un substrato culturale italiano che disincentiva l'emersione di questi fenomeni e reati, vi è una sorta di complicità pubblica e istituzionale con gli autori di tali reati, per i quali si tende a spostare il focus sempre sulla persona offesa. Come già ribadito una decisione che pone alla base stereotipi e pregiudizi sessisti è viziata logicamente in quanto compromettono una valutazione imparziale e oggettiva circa la violenza. questo anche perché il consenso è quel principio che fa riferimento alla libertà di autodeterminazione sessuale, ed eventuali pregiudizi in merito

³⁸ Corte di appello, II sez. pen. – composizione collegiale, Ord. 4 marzo 2015, n.858, p.19.

³⁹ Campagna, D., *La "vittimizzazione secondaria": l'Italia condannata per il linguaggio e le argomentazioni usate nella motivazione di una sentenza per violenza sessuale*, in «Rivista penale», 2021-6, pp.552.

comporterebbero una limitazione a tale libertà, che continuerebbe a costruirsi sulla base di schemi androcentrici.

Si ritiene necessario un importante sforzo culturale che alimenti a sua volta un cambiamento nelle prassi giudiziarie e ad una maggiore chiarezza circa il reato di violenza sessuale, che identifichi come elemento costitutivo la necessaria esistenza di un consenso esplicito e non solo presunto. Infatti, la legge penale da sola non è in grado di modificare un assetto culturale, anche perché come si evince dal caso concreto, se anche le leggi esistono e sono giuste, ma chi le applica continua ad interpretarle in modo sessista non vi sarà mai un reale tutela delle donne⁴⁰.

⁴⁰ S. Di Giovanni, *Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso*, in «Gruppo di Pisa», fascicolo n.1, 2023, p. 47-50.

Bibliografia

- AA. VV., a cura di, *Comunicazione e Giustizia*, Giappichelli, Torino, 2024.
- AA.VV., *Intimate Partner Violence and Womens's Physical, Mental and Social*, in «American Journal of Preventive Medicine», XXX-6, 2006.
- AA.VV., *Maltrattate in famiglia. Suggerimenti nell'approccio alle donne che si rivolgono alle Forze dell'Ordine*, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, 1999.
- AA.VV., *Psicologia generale, capire la mente osservando il comportamento*, Milano, 2019.
- AA.VV., *Reporting Sexual Victimization To The Police And Others: Results From a National-Level Study of College Women*, in «Criminal justice and behavior», XXX-1, 2003, pp.6-38.
- Abbatecola, E., Stagi, L., *Pink is the new black*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2017.
- Alberta, V., Matteucci, A., *L'irresistibile ascesa della vittima nel codice rosso*, in «Diritto di Difesa», 3 agosto 2024. <https://dirittodidifesa.eu/lirresistibile-ascesa-della-vittima-nel-codice-rosso-di-valentina-alberta-e-aurora-matteucci/>
- Andronio, A., *La vittimizzazione secondaria della "non vittima" di violenza sessuale di gruppo: la rilevanza quale criterio logico di valutazione della motivazione della sentenza riferita alla vita privata e alla sessualità*, in «Cassazione penale», 2021-12, pp. 4130-4154.
- Avv. Bongiorno, L., *Stereotipi e pregiudizi sessisti in ambito giudiziario: quando la violenza di genere si consuma a livello istituzionale*, in «Rete Dafne», 2022. <https://www.retedafne.it/stereotipi-sessisti-in-ambito-giudiziario/>
- Avv. Rifiorati, P., Intervento al convegno "Gesti, parole e segni di discriminazione. Un anno dopo la sentenza CEDU J. LC. c- ITALIA", Trieste 27 maggio 2022, in «La Magistratura», 2022. <https://lamagistratura.it/diritto-e-societa/violenza-sulle-donne-il-ruolo-dellavvocatura-nei-processi/>
- Battarino, G., *Note sull'attuazione in ambito penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in «Diritto penale contemporaneo», 02 ottobre 2013.
- Bene, T., *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza*, in «Diritto penale contemporaneo», 2021, pp. 125-139.
- Benevieri, I., *Cosa indossavi? La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Tab edizioni, Roma, 2022.

- Beretta, G., *Femminicidi con armi legali: quando la politica è complice*, in «Today», 23 gennaio 2023. https://www.today.it/opinioni/femminicidi-armi-legali.html?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZygpwI_GsIzMyX-_1IVHEKXjYCOVxzmfl0kCTu2jPmB1JIVWhuO11hweg_aem_xcysMsXWlaKyZ3zBblzsoQ
- Beretta, G., intervista su *Stragi in famiglia e le armi detenute legalmente in Italia*, TG Italia – Cusano News7, 4 ottobre 2024, dal minuto 28:45”. <https://www.cusanomediaplay.it/puntata/1148/lo-sfascio-del-campo-largo-e-le-armi-detenute-legalmente-in-italia>
- Bianchi Riva, R., *Insufficienza di prove e stereotipi di genere. Per un'indagine sulle prassi giudiziarie in tema di violenza sessuale negli anni Settanta del Novecento*, in «Italian Review of Legal History», 10/1, n.3, 2024.
- Bouchard, M., *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo. Come le parole dei giudici possono recare una seconda offesa alla vittima: il caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021*, in «Diritto penale e uomo», 2021-6.
- Bourdieu, P., *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1999.
- Cagliero S., Biglia B., *Critica femminista alle norme italiane sulle violenze di genere*, in «AboutGender. International journal about gender studies», X-5, 2016, pp.282-304.
- Camera dei deputati – Servizio studi, PROVVEDIMENTO L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere, 2020. https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf?_1573172555581
- Campagna, D., *La "vittimizzazione secondaria": l'Italia condannata per il linguaggio e le argomentazioni usate nella motivazione di una sentenza per violenza sessuale*, in «Rivista penale», 2021-6, pp.552 e ss.
- Canevini, E., *Il ragionamento giuridico stereotipato nell'assunzione e nella valutazione della prova dibattimentale*, in «Questione giustizia», fascicolo n.4, 2022, pp. 72-77. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-ragionamento-giuridico-stereotipato-nell-assunzione-e-nella-valutazione-della-prova-dibattimentale>
- Cannito, M., *Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto*, in «Studi sulla questione criminale», XIV, n.1-2, 2019, pp. 187-206.
- Cardinale, N., *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, in «Criminal Justice Network», 13 maggio 2021.

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA, *I femminicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativi al 2018*, Bologna 2019.
https://femicidiocasadonne.wordpress.com/wpcontent/uploads/2019/11/femminicidi_italia2018_web.pdf

Cass. Civ. SS.UU., Sent. n. 35110/2021. <https://www.retedafne.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-S.U.-17.11.2021-n.-35110.pdf>.

Cass. pen. sez. III, 5.4.2023, n. 29821, in CED Cass. 2023

Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2006, n. 40170.

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 novembre 2018, n. 52999.

Cirillo, S., *La vittimizzazione secondaria: alcune forme di violenza istituzionale nei confronti delle famiglie maltrattanti*, in «Terapia familiare: rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale» n.83, 2007.

Commissione di inchiesta sul femminicidio: *la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, in «Dal Parlamento».
<https://archiviopenale.it/commissione-di-inchiesta-sul-femminicidio-la-risposta-giudiziaria-ai-femminicidi-in-italia-analisi-delle-indagini-e-delle-sentenze-il-biennio-2017-2018/contenuti/17334>

Consiglio Nazionale delle Ricerche, comunicato stampa su “I dati della violenza di genere”, 2023. <https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/12373/i-dati-sulla-violenza-di-genere-in-italia>

Convengo organizzato dalle Camere Penali della Toscana, in collaborazione con il Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu", con l'Osservatorio Pari Opportunità dell'Unione delle Camere Penali Italiane e con la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, dal titolo «*I nuovi rei: vittime delle vittime?*», 4 febbraio 2020.
<https://www.radioradicale.it/scheda/659569?i=4380333>

Convenzione del Consiglio d'Europa *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 11 maggio 2011.

Correia I., Vala J., *When Will a Victim Be Secondarily Victimized? The Effect of Observer's Belief in a Just World, Victim's Innocence and Persistence of Suffering*, in «Social Justice Research», XVI-4, 2003, pp. 379-400.

Corte di appello, II sez. pen. – composizione collegiale, Ord. 4 marzo 2015, n.858.

Corte di Assise di Appello di Milano n.24/2014.

Corte di Assise di Appello di Cagliari n.1/2016.

Corte di Assise di Appello di Milano n.56/2013.

Corte di Assise di Appello di Roma n. 19/2012.

Corte di Assise di Appello di Trento n.1/2016.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 16 giugno 2022, Ricorso n. 23735/19, Causa De Giorgi c. Italia.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Sentenza del 27 maggio 2021, Ricorso n. 5671/16, Causa J.L. contro l'Italia.* <https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 7 aprile 2022, Ricorso n. 10929/19, Causa Landi c. Italia.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 7 luglio 2022, Ricorso n. 32715/19, Causa M.S. c. Italia.

Creazzo G., Bianchi L., a cura di, *Uomini che maltrattano le donne: che fare?* Carocci, 2009.

Creazzo, G., a cura di, *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2013.

Creazzo, G., *Violenze maschili contro le donne nelle relazioni di intimità e sistema penale*, in «Il Mulino», 2014-1, pp. 147-153.

Cretella, C., Sánchez, I., M., *Lessico familiare*, Settenove, 2014.

D'Ancona, L., *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in «Questione giustizia», 17/06/2021. <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu>

D'Onofrio, R., *La tutela della vulnerabilità dal codice rosso alla legge 23 novembre 2024 n.168*, in «La magistratura», 1/2024.

Dalia, G., *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, in «Archivio penale», LXXII-1, 2020-04.

De Beauvoir, S., *Le Deuxième Sexe*, 1949, trad. it., *Il secondo sesso*, il Saggiatore s.p.a., Milano, 2012.

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Normattiva, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;113~art13>

Dell'Anno, M., *Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*. LuoghInteriori, 2021

- Di Giovanni, S., *Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso*, in «Gruppo di Pisa», fascicolo n.1, 2023.
- Di Nicola Travaglini, P., *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*, in «Sistema Penale», 2022. <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/tribunale-roma-2021-pregiudizi-giudiziari-violenza-di-genere?out=print>
- Di Nicola, P., *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano, 2018.
- Di Nicola, P., *Tra giudizio e pregiudizio*, in «AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori», fasc. n.3/2016.
- Dino, A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*. Meltemi, 2021.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*. https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf
- Disegno di legge n. 1236: Misure di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica*. Giurisprudenza Penale, 2024, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/09/ddl-1236__439410.pdf.
- European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index 2019: Italy*, in https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190366_mh0319021enn_pdf.pdf
- Fanci, G., *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», Vol. V-N. 2, 2011.
- Fanlo Cortés, I., *slide lezioni del corso Introduzione agli studi di genere – Diritto e genere*, Università degli studi di Genova, 2024, https://2023.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/384903/mod_resource/content/1/lezione%201%20aprile_violenza%20e%20diritto.pdf
- Feroleto V., *Uno sguardo complesso al fenomeno della violenza nelle relazioni intime: specificità di genere e risvolti metodologici*, in «Ricerca psicoanalitica», XXXIV-1, 2023, pp.117-125.
- Fondaroli, D., *Diritto penale, vittimizzazione e “protagonismo” della vittima*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», Vol. VIII-1, 2014.
- Fullone, F., *L'importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: Rape Culture, Victim Blaming e Vittimizzazione Secondaria*, in «Osservatorio violenza sulle donne», 2021. https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Fullone3_OVD.pdf

Gambatesa, P., *Il peso delle parole nelle sentenze: note a margine di una importante pronuncia della Corte EDU in tema di vittimizzazione secondaria (J.L. c. Italia, ricorso n.5671/16)*, in «AIC – Associazione italiana costituzionalisti», Fasc.2/2022.

Gasparri, L., *Questo uomo no*, #74 - *La colpa e la responsabilità*, 2016, <https://questouomono.tumblr.com/post/145547818532/questo-uomo-no-74-la-colpa-e-la-responsabilità>.

Gheno, V., *Potere alle parole*. Einaudi editore, 2019

Giannini, A.M., Tizzani, E., *I bisogni delle vittime del crimine: proposta per un modello esplicativo*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza» Vol. III -N. 2, 2009.

Gilligan, C., *In a Different Voice: Psychological theory and women's development*, 1982, trad. It. *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Feltrinelli, Milano, 1991.

Goffman, E., *Interaction Ritual. Essays on face-to-face*, 1967, trad. it. *Il ritual dell'interazione*, Il Mulino, Bologna, 1988.

Govier, T., *Victims and Victimhood*, Peterborough, Broadview Press, 2015.

GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), *Primo Rapporto GREVIO sull'Italia 2020*. Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, 2020, <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>.

Hentig, H.V., *The criminal and his victim*, Yale University press, New Haven, 1948.

Iaccarino, A., *Considerazioni criminologiche sul femminicidio*, in «Rivista di Vittimologia, Criminologia e Sicurezza», XIII-3, 2019, pp.39-52.

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica. *La violenza contro le donne*, 2015. https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

Lalli, P., a cura di, *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*. Il mulino, Bologna, 2021.

Landowski, E., *Verité et véridiction en droit*, in «Droit et Societé», n.8, 1988.

Lanzella, A., *Processo Ciro Grillo, 1.400 domande alla presunta vittima: "Quali atti di resistenza ha posto? Ha urlato?"*, TG La7, 1° febbraio 2024. <https://tg.la7.it/cronaca/processo-ciro-grillo-1400-domande-alla-presunta-vittima-e-stata-quali-atti-di-resistenza-ha-posto-ha-01-02-2024-204901>

Latino, L., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, in «Studi sulla questione criminale», XIV, n.1-2, 2019, pp.165-186.

Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Gazzetta Ufficiale, n. 242, 15 ottobre 2013, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg>

Legge 20 giugno 2021, n. 119, *Modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale in materia di reati contro la persona*, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 151.

Lerner, M.J., *The belief in a just world: A fundamental delusion*, New York, Plenum Press, 1980.

Lord MacMillan, *Law and Other Things* (1939) in B. Shientag, *The Virtue of Impartiality* in G. Winters (ed.), *Handbook for Judges*, 1971.

Lyotard, J.F., *Rudimenti pagani. Genere dissertativo*, Dedalo, Bari, 1989.

Maggiolo, A., *Uomini che uccidono le donne con armi legali*, in «Today», 31 marzo 2022. <https://www.today.it/cronaca/armi-legali-omicidio-micheluzzi-moser.html>

Mainardi, A., *Raccontare il femminicidio: tra spazi di azione e nuove norme nella rappresentazione della violenza di genere*, in «Problemi dell'informazione», XLVIII-1, 2023

Manifesto sulla linguistica giudiziaria elaborato dalla Commissione sulla linguistica forense costituita presso la Camera penale di Roma. <https://www.camerapenediroma.it/wp-content/uploads/2020/10/MANIFESTO.pdf>

Mastronardi, V.M., Gasperini, A., *Errori e pregiudizi in ambito giudiziario*, Armando Editore, Roma, 2024.

Ministero della Giustizia – Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, *Violenza contro le donne, tutte le norme. Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali*, 8 marzo 2024.

Ministero della Giustizia, *La Direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nel sistema penale*, ottobre 2014. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_11&contentId=SPS1066364&previousPage=mg_1_12#:~:text=2%20della%20Direttiva%20per%20«vittima,specificamente%20contemplata%2C%20invece%2C%20dalla%20s uccitata

Ministero della Giustizia. *CEDAW: Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne*. 2019, <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>

- Morelli, R., intervista su *la potenza e la bellezza della seduzione femminile*, Non Stop News, RTL 102.5, 24 giugno 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=6qOW6zWh-fs>
- Muscella, A., *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso"*, in «Archivio penale», 2020-01.
- Pagella, C., *Gli stereotipi come violazione di un diritto fondamentale: l'Italia condannata (ancora) per le discriminazioni di genere*, in «Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale», n.3, 2021.
- Parolari, P., *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto e questioni pubbliche», Vol.14, 2014, pp.858-890.
- Pecorella, C., *Violenza di genere e sistema penale*, in «Diritto penale e processo», 9, 2019.
- Pellegrini De Luca, A., *Come polizia e carabinieri gestiscono i casi di violenza contro le donne*, in «Il post», 5 gennaio 2022. <https://www.ilpost.it/2022/01/05/forze-dellordine-violenza-contro-le-donne/>
- Pino, N.W., Meier, R.F., *Gender Differences in Rape Reporting*, in «Sex roles», XL-11/12, 1999.
- Piras E., «*Se l'è cercata!*». *Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, in «Ragion pratica», 2021-1, pp.251-272.
- Pitch, T., *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», 2-2008, pp. 7-13.
- Pons, L., *Violenza sulle donne, Lega e FdI si sono astenuti sull'adesione dell'Ue alla Convenzione di Istanbul*, Fanpage, 10 maggio 2023. <https://www.fanpage.it/politica/violenza-sulle-donne-lega-e-fdi-si-sono-astenuti-sulladesione-alla-convenzione-di-istanbul/>
- Popolla M., Bagattini D., *Violenza maschile sulle donne. Il ruolo dell'assistente sociale tra sfide e opportunità*, Genova University press, Genova, 2024.
- Priulla, G., *Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo*, Settenove, Cagli, 2014.
- Querzola, L., *Prova testimoniale e profili psicologici della memoria*, in «Archivio giuridico», CLIII, fasc. 4, 2021.
- Ranghi, G., *La vittimizzazione secondaria nella violenza di genere*, Il Controverso, 9 agosto 2022.
- Re L., Rigo E., Virgilio (Milli) M., *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in «Studi sulla questione criminale», XIV, n.1-2, 2019, pp. 9-33.

Regione Puglia – dipartimento welfare, *Dalla loro parte. Rete pugliese per l'orientamento e l'ascolto delle vittime di reato*, 2024.
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3127931/Manuale+operativo+per+la+pres+in+carico+delle+vittime+di+reato_def.pdf/c15a9ea8-a577-fd87-4178-e83a5dbd2d7c?t=1708598357251

Rete Antiviolenza Milano, *Il ciclo della violenza*. <https://www.reteantiviolenzamilano.it/il-ciclo-della-violenza/>

R.G. 4473/10 - 08/02/2011 c/L.L. + 6.

Romito P., *Dalla padella alla brace. Donne maltrattate, violenza privata e complicità pubbliche*, in «Polis, Ricerche e studi su società e politica», 1999-1, pp. 235-254.

Romito P., Melato M., a cura di, *La violenza sulle donne e sui minori: una guida per chi lavora sul campo*, Carocci Faber, Roma 2013.

Rossitto S., Zancaner L., Di Cristofaro C., *#hodettoNo. Tribunali, media e servizi sociali: quando la donna è vittima due volte*. Alley Oop – Il Sole 24 ore, 2022.

Saccà, F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*. Franco Angeli, 2021.

Santalucia I.L., *La vittimizzazione nella violenza*, Osservatorio sulla violenza, <https://www.osservatoriovioolenza.org/la-vittimizzazione-nella-violenza/>.

Sarmiento, I., *Gli aspetti psicologici della violenza sessuale: perché il silenzio? Il senso di colpa nelle vittime di violenza*, in «State of mind», 19 Feb. 2017.
<https://www.stateofmind.it/2017/02/senso-di-colpa-vittime-stupro/>

Senato della Repubblica, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2018). *Relazione su La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, 2020.
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>

Sicurella, S., *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima* in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza» - Vol. VI – N.3, Settembre – Dicembre 2012.

Siviero, G., *Perché non hai denunciato prima?*, in «Il post», 21 aprile 2021.
<https://www.ilpost.it/2021/04/21/perche-non-hai-denunciato-prima/>

Spaccatini, F., Pacilli, M.G., *Victim blaming e violenza di genere: antecedenti, funzioni e conseguenze*, in «La camera blu», n.21, 2019.

Spinelli, B., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano, p.51.

- Stanziano G., Cesàro Nunziante A., *Riconoscere la violenza: dai modelli culturali e sociali ai limiti della presa in carico*, in «Rivista di Vittimologia, Criminologia e Sicurezza», VII-2, 2013, pp.154-162.
- Tark, J., Kleck, G., *Resisting Rape: The Effects of Victim self-protection on Rape Completion and Injury*, in «Violence against women», vol.20, n.3, 2014, pp.270-292.
- Tranchina, G., *La vittima del reato nel processo penale*, in «Cassazione penale», 11, 4051B, 2010.
- Trapella, F., *A dieci anni dalla Convenzione di Istanbul e a due anni dal Codice rosso: moniti sovranazionali, vulnerabilità, garanzie difensive*, in «Cassazione penale», LXI-11, 2021, pp. 3814-3840.
- Trib. Firenze, sez. II – composizione collegiale, Ord. 14 gennaio 2013, n.117.
- Tribunale di Macerata n. 298/2014.
- Urizzi, S., *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in «Giurisprudenza penale», 2022-1.
- Vagnoli, C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri, 2021.
- Vagnoli, C., *Poverine. Come non si racconta il femminicidio*, Einaudi, 2021.
- VII Rapporto del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, 2017. https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/cedaw_submission_italy_170_621_it.pdf
- Volta, E., *Un ascolto parziale: il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia*, in «Questione Giustizia», fascicolo n.4, 2022, pp.90-98. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-ascolto-parziale-il-lavoro-ideologico-dei-miti-di-stupro-in-aula-di-giustizia>
- Wong, J.S., Balemba, S., *the Effect of Victim Resistance on Rape Completion: a Meta-Analysis*, in «Trauma, Violence, Abuse. A review journal», vol.19, n.3, 2018, pp.352-365.
- Zancaner, L., *Processi per stupro, da vittima a imputata: nei tribunali troppi pregiudizi*, Il sole 24ore – Alley Oop, 15 dicembre 2023. <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/12/15/processi-stupro-vittima-imputata-tribunali-troppi-pregiudizi/>

